

**ASSESSORATO AMBIENTE, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIPARTIMENTO AMBIENTE**

AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA Quinquennio 2022 - 2026

Dichiarazione di sintesi

Di cui all'art. 13 della legge regionale 26 maggio 2009 n. 12

Versione definitiva dicembre 2021

Realizzato con il supporto tecnico di

Sommario

1	PREMESSA.....	3
2	II PIANO.....	3
2.1	Obiettivi e azioni del Piano	3
2.2	Scenari del Piano.....	5
2.2.1	Rifiuti urbani	5
2.2.2	Rifiuti Speciali.....	6
2.2.3	Bonifica delle aree inquinate	7
2.2.4	Criteria per l'individuazione delle aree non idonee, e delle aree idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti.....	9
3	II PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA	10
3.1	referimenti normativi e soggetti competenti	10
3.2	Procedimento	10
3.2.1	Partecipazione pubblica.....	11
3.2.2	Osservazioni soggetti competenti	12
3.2.3	Parere motivato	12
3.2.3	Esame osservazioni e revisione dei documenti	13

1 PREMESSA

La proposta di aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Valle d'Aosta per il Quinquennio 2022 - 2026 è stata predisposta dalla Struttura regionale competente in materia di rifiuti del Dipartimento ambiente.

Il Piano è articolato in Quattro volumi:

- Volume primo: la gestione dei rifiuti urbani;
- Volume secondo: la gestione dei rifiuti speciali;
- Volume terzo: la bonifica delle aree inquinate;
- Volume quarto: i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti, e delle aree idonee al trattamento dei rifiuti.

Il Piano è inoltre corredato dagli elaborati di VAS, più precisamente:

- il Rapporto Ambientale;
- la Sintesi non tecnica;
- l'Aggiornamento dello studio per la valutazione di incidenza.

2 II PIANO

Il piano costituisce l'aggiornamento del vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Valle d'Aosta approvato con Legge regionale 22 dicembre 2015, n. 22 "Approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti per il quinquennio 2016/2020. Rideterminazione dell'entità del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi"

2.1 Obiettivi e azioni del Piano

I principali obiettivi e azioni del Piano sono di seguito riassunte.

1) Produrre meno rifiuti:

- a) incentivando le iniziative volte alla riduzione della produzione dei rifiuti;
- b) attraverso la lotta allo spreco alimentare;
- c) avviando iniziative di economia circolare nel territorio regionale anche attivando circuiti virtuosi (obbligo di utilizzo una determinata % di materiale di recupero nelle opere pubbliche, accordi di filiera per l'impiego di compost e digestato prodotti dal materiale proveniente dalla raccolta differenziata dell'umido, del verde e dei fanghi, etc.);
- d) attivando accordi specifici con Ristorazione, Grande distribuzione, Terzo settore per la riduzione del ricorso all'utilizzo di imballi e contenitori di plastica, recupero cibo in scadenza, recupero del tessile etc.;
- e) incentivando manifestazioni e sagre "più green";
- f) l'introduzione sul territorio di centri di riuso comunali sempre tramite la redazione linee guida regionali.
- g) promuovendo azioni di comunicazione e sensibilizzazione.

2) Migliorare la qualità della raccolta attraverso:

- a) Ottimizzazione dei flussi di raccolta:

- i) Modifica del flusso multimateriale che verrà ridenominato e dovrà contenere unicamente imballaggi in plastica e metallo (ferroso e alluminio);
 - ii) le plastiche rigide (bacinelle giocattoli etc.) non saranno più conferite nel flusso del multimateriale ma conferite presso i centri di raccolta comunali o isole ecologiche in contenitori dedicati;
- b) estendere la raccolta porta a porta fin dove è tecnicamente ed economicamente gestibile.

3) Portare il tasso di riciclaggio di materia a regime almeno al 65% e la raccolta differenziata almeno all'80% nel 2026 attraverso:

- a) il passaggio all'applicazione della tariffa puntuale in tutti i comuni della Regione. Un meccanismo che permetterà all'utente di pagare in base ai rifiuti indifferenziati prodotti: secondo il principio "chi inquina, paga";
- b) definizione linee guida regionali per l'ottimizzazione dei passaggi effettuati per la raccolta (riduzione delle frequenze del residuo indifferenziato a fronte dell'introduzione della tariffazione puntuale, ritiro a chiamata, differenziazione frequenze inverno/estate, differenziazione frequenze in funzione periodi di afflusso turistico);
- c) l'incentivazione compostaggio domestico e di comunità;
- d) il potenziamento e l'uniformità del funzionamento dei centri di raccolta comunali tramite la redazione linee guida regionali;
- e) attivazione nuovo flusso del tessile presso i centri di raccolta comunali;
- f) differenziazione e attivazione flusso domiciliare su richiesta e/o stradale di pannolini/pannoloni (tessili sanitari);
- g) recupero sabbie da spazzamento

4) Adozione di una politica agricola per i rifiuti attraverso:

- a) diffusione della raccolta differenziata spinta e nuove tecnologie consentiranno di dare nuova vita ai rifiuti, a partire dall'uso agricolo. Per questo si potranno utilizzare le leve della politica agricola con incentivi: all'impiego dei fertilizzanti ottenuti dal processo di compostaggio della raccolta differenziata, un modo per premiare i comportamenti virtuosi e muovere il sistema verso una vera e propria economia a spreco zero; all'utilizzo di ammendanti compostati in sostituzione dei fertilizzanti minerali e della torba contribuendo alla riduzione dei gas serra, migliorando la lavorabilità del terreno e diminuendo la necessità di acqua irrigua.
- b) attivazione di accordi con le associazioni di categoria agricole per favorire la multifunzionalità agricola sulla gestione dei prodotti di recupero dalle matrici compostabili.

5) Incremento di nuovi lavori "verdi" nel campo della gestione virtuosa dei rifiuti attraverso:

- a) Azioni di informazione e formazione che consentano di acquisire le competenze necessarie per rispondere alla domanda di sostenibilità dell'economia regionale.
- b) Avvio di una efficace politica di acquisti verdi, fondamentale per creare mercato in settori specifici come quelli degli impieghi nelle opere pubbliche di inerti riciclati.

6) Rafforzamento delle attività di controllo e di vigilanza in materia di tutela ambientale attraverso:

- a) Programma dei controlli ambientali sugli impianti;
- b) regolamentazione della figura della guardia ecologica volontaria;
- c) azioni di sensibilizzazione degli utenti;

7) Per quanto concerne, la dotazione impiantistica, il Piano prevede le seguenti azioni:

- a) Realizzazione di un'impiantistica tesa a chiudere il ciclo della frazione organica all'interno della Regione;
- b) Studio di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un'impiantistica per il recupero delle sabbie da spazzamento;
- c) Scouting per la ricerca di spazi nella prospettiva dell'esaurimento del quarto lotto previsto per il 2036;
- d) Realizzazione della nuova impiantistica di piano nei poli esistenti che dispongono di spazi sufficienti

8) Monitoraggio

- a) Monitoraggio di avanzamento del Piano costituito da un set di indicatori atti a verificare l'avanzamento delle azioni di Piano;
- b) Redazione Report periodici di monitoraggio e attuazione;
- c) Monitoraggio ambientale del Piano costituito da un set di indicatori atti a valutare i possibili impatti sull'ambiente;
- d) Redazione di Report periodici di monitoraggio ambientale;

9) Modello di gestione

- a) Avvio delle attività tese alla definizione di un modello improntato su di un unico ATO per la gestione completa di ciclo dei rifiuti urbani;

2.2 Scenari del Piano

2.2.1 Rifiuti urbani

Il Piano considera quattro scenari di seguito sinteticamente descritti:

- scenario zero, corrispondente al mantenimento dell'attuale sistema di raccolta e di trattamento, valorizzazione e smaltimento. Considerando che negli ultimi anni la produzione dei rifiuti urbani è in crescita, si stima un incremento al 2026 rispetto al 2019 pari al 13,4%;
- scenario uno (minimale), persegue il raggiungimento, entro il 2026 di un tasso netto di riciclo per i rifiuti urbani del 55 per cento in peso, e un livello di RD% pari almeno al 70%. Tale obiettivo sarà raggiunto tramite una maggiore implementazione della raccolta porta a porta e della contestuale rimozione di postazione di raccolta stradali in cui vengono spesso conferiti rifiuti speciali, saranno inoltre attivate azioni di prevenzione della produzione dei rifiuti finalizzate a ridurre la produzione pro-capite;
- scenario due, che mira a raggiungere, entro il 2026, un tasso netto di riciclo per i rifiuti urbani del 60 per cento in peso (anticipando l'obiettivo fissato per il 2030

dalla normativa), obiettivo più avanzato rispetto agli obiettivi europei e nazionali per tale anno. In tale scenario la produzione dei rifiuti rimane stabile sui livelli attuali e si assiste ad una progressiva estensione delle raccolte domiciliari in sostituzione delle raccolte stradali, introducendo anche le raccolte di RUP, FORSU e tessili in modo generalizzato sul territorio regionale.

- scenario tre, che mira a raggiungere, entro il 2026, un tasso netto di riciclo per i rifiuti urbani del 64,7 per cento in peso, obiettivo più avanzato rispetto agli obiettivi europei e nazionali per tale anno (anticipando l'obiettivo fissato per il 2030 dalla normativa). In tale scenario la produzione dei rifiuti si riduce circa del 5% grazie alla diffusa introduzione della tariffazione puntuale che scatenerà comportamenti virtuosi anche da soggetti privati come la grande distribuzione per soddisfare le esigenze e le richieste dei cittadini che vorranno produrre un minor quantitativo di rifiuto, soprattutto indifferenziato.

A seguito delle analisi contenute nel Piano e delle osservazioni pervenute nel corso del procedimento di VAS è assunto a riferimento lo scenario 3

L'attuazione del Piano sarà per alcune azioni puntualmente definita attraverso l'approvazione di documenti attuativi da aggiornare, redigere ed approvare successivamente all'approvazione del Piano, tra i quali si citano

- Accordi di programma e documenti attuativi conseguenti al Programma per la prevenzione dei rifiuti;
- Piano azione GPP
- Programma controlli ambientali
- Linee guida regionali per la gestione dei centri di raccolta e delle isole ecologiche
- Linee guida regionali per l'attivazione della raccolta porta a porta e per l'ottimizzazione dei passaggi effettuati per la raccolta (riduzione delle frequenze, ritiro a chiamata, differenziazione frequenze inverno/estate, differenziazione frequenze in funzione periodi di afflusso turistico)
- Linee guida regionali per l'applicazione della tariffazione puntuale

2.2.2 Rifiuti Speciali

Il Piano Regionale per la gestione dei rifiuti speciali, pur non potendo intervenire limitando la movimentazione dei rifiuti speciali, in quanto sono assoggettati alle regole della concorrenza, ha il compito di determinare i fabbisogni impiantistici e adottando misure volte a minimizzare lo spostamento dei rifiuti con l'obiettivo di incentivare lo smaltimento secondo prossimità, limitando quindi gli impatti generati dai trasporti su lunghe percorrenze. Fatta tale premessa, gli obiettivi principali che il PRGR intende porsi per quanto riguarda la gestione rifiuti speciali nel periodo di Piano sono i seguenti:

1. favorire la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti;
2. limitare la realizzazione di nuove discariche;
3. incrementare il tasso riciclo (recupero di materia), anche come compost o biogas/biometano e la minimizzazione del ricorso alla discarica;
4. revisionare ed efficientare il sistema di trattamento, recupero e smaltimento soprattutto per alcune categorie specifiche di rifiuti speciali, come ad esempio i rifiuti inerti da costruzione e demolizione. favorire la realizzazione di un sistema impiantistico territoriale che consenta di ottemperare al principio di prossimità, garantendo la sostenibilità ambientale ed economica del ciclo dei rifiuti;
5. promuovere, per quanto di competenza, lo sviluppo di una "green economy" regionale.

Per ciascuno di tali obiettivi sono elencati nel cap. 4 del volume 2 del Piano una serie di azioni specifiche che la Regione dovrà mettere in atto nel corso dei prossimi sei anni per raggiungere gli obiettivi. Alcune azioni saranno ulteriormente specificate all'interno di documenti attuativi che saranno definiti successivamente all'approvazione del Piano.

L'analisi dei quantitativi prodotti in Valle d'Aosta è stata fatta analizzando le informazioni contenute nelle banche dati Ispra e MUD. Come spiegato nel par. 2.2.1, le due fonti dati non sono perfettamente sovrapponibili: la banca dati Ispra consente di avere un quadro più preciso dei quantitativi prodotti in quanto comprende la stima dei rifiuti prodotti dalle attività non obbligate ai sensi della normativa, a compilare la banca dati MUD, mentre la seconda fonte consente di analizzare in modo più approfondito e dettagliato le informazioni, permettendo di scendere a livello di singolo codice CER.

La pianificazione regionale in materia di rifiuti speciali non deve, a norma di legge, programmare la dotazione impiantistica necessaria per chiudere, a livello regionale, il ciclo di trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali, in quanto segue le regole del libero mercato, tuttavia, è stata eseguita una valutazione di massima del fabbisogno impiantistico, analizzando il rapporto tra produzione e capacità di gestione. L'unica analisi possibile consiste nel confronto tra produzione di rifiuti speciali da banca dati MUD e quantità gestite presenti nella medesima fonte informativa, per l'anno 2018, evitando l'analisi per il codice CER 17, relativo ai rifiuti da costruzione e demolizione in quanto sottostimati nella banca dati MUD, come spiegato in precedenza.

L'analisi è stata sviluppata per i rifiuti pericolosi e non pericolosi e si rileva che:

- per i rifiuti pericolosi solamente per la macrocategoria 16, che comprende la gestione, ad esempio, dei veicoli fuori uso, si rileva che le quantità gestite in Regione sono superiori ai quantitativi prodotti, in tutti gli altri casi si riscontra un bilancio negativo. Va anche detto che, per quanto riguarda i rifiuti pericolosi, nella maggior parte dei casi i quantitativi prodotti sono limitati e ragionevolmente sono destinati fuori regione in impianti più baricentrici rispetto alle sorgenti produttive;
- per quanto riguarda i rifiuti speciali non pericolosi solamente quelli afferenti al codice CER 10 sono, di fatto, quasi totalmente gestiti in ambito regionale;
- il fabbisogno volumetrico di discariche per rifiuti non pericolosi è soddisfatto per quanto attiene il codice CER preponderante attinente allo smaltimento di scorie da acciaieria dalla discarica in esercizio di Pontey;
- l'attuale fabbisogno volumetrico di discariche per rifiuti non pericolosi riferiti ad altri CER e traggurati alla sola produzione regionale, ivi compreso il codice CER 17, è limitato e non richiede interventi specifici fatte salve operazioni di razionalizzazione della distribuzione degli impianti a gestione pubblica sul territorio. Risulta comunque opportuno valutare, in rapporto alle probabili aumentate esigenze conseguenti alla ripartenza dei comparti produttivi stimolata dalle azioni del PNRR, valutare l'opportunità della realizzazione di un sito in grado di accogliere tali tipologie di rifiuti nel prossimo decennio.

2.2.3 Bonifica delle aree inquinate

Per quanto riguarda bonifica delle aree inquinate, l'obiettivo principale dell'attività regionale è il disinquinamento, il risanamento e la riqualificazione ambientale e paesaggistica dei siti contaminati.

Ai fini del raggiungimento di tali obiettivi, le linee d'azione sono le seguenti:

- 1) mantenere aggiornata l'anagrafe dei siti contaminati: la banca dati consente di avere un quadro chiaro della situazione regionale e di disporre della situazione aggiornata dello stato delle procedure operative e amministrative disponendo di informazioni relative, tra l'altro, alle caratteristiche dell'inquinamento, allo stato

di avanzamento della procedura, ai vincoli eventualmente posti a seguito della chiusura della procedura;

- 2) definire ed aggiornare l'ordine di priorità degli interventi in merito ai siti contaminati di interesse regionale e comunale;
- 3) definire ed aggiornare le modalità degli interventi di bonifica:
 - privilegiando per il risanamento l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero dei rifiuti urbani;
 - privilegiando interventi in-situ che riducano la quantità dei materiali da asportare e smaltire;
 - valutando con attenzione le modalità di smaltimento dei materiali da asportare.
- 4) adottare i piani di gestione delle aree interessate da inquinamento antropico diffuso.

2.2.4 Criteri per l'individuazione delle aree non idonee, e delle aree idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti

Il volume IV sostituisce integralmente il capitolo 8 "Criteri generali per l'individuazione delle aree potenzialmente idonee per l'ubicazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti previsti dal presente piano" del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti - 2003, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 3188/XI del 15 aprile 2003.

Il volume persegue l'obiettivo di individuare i criteri escludenti e di attenzione da applicare nelle fasi di pianificazione, progettazione e nei procedimenti autorizzativi di impianti di trattamento dei rifiuti avviati successivamente alla data di adozione del Piano.

Il volume IV individua inoltre i criteri per l'individuazione di aree idonee a supporto della pianificazione a livello urbanistico

3 II PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

3.1 riferimenti normativi e soggetti competenti

Il riferimento legislativo per la VAS è costituito dalla legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno e modificazioni di leggi regionali in adeguamento ad altri obblighi comunitari. Legge comunitaria 2009).

La Struttura regionale valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria, dell'Assessorato ambiente, trasporti e mobilità sostenibile, è individuata quale Autorità competente in materia di VAS ai sensi della normativa sopracitata.

Il PRGR è soggetto a VAS in quanto rientra tra i piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, come definiti dall'art. 6, comma 1, della l.r. 12/2009.

3.2 Procedimento

L'Autorità proponente del Piano in argomento in data 22 dicembre 2020 ha presentato la domanda di concertazione di avvio del processo di VAS, allegando la Relazione metodologica preliminare, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 12/2009.

La scrivente Struttura competente ha avviato la suddetta procedura in data 22 dicembre 2020, concludendo la medesima in data 2 febbraio 2021, con trasmissione del relativo parere. Il parere è stato redatto in considerazione della documentazione prodotta e delle osservazioni pervenute da parte dei vari Soggetti competenti in materia ambientale e territoriali consultati.

L'Autorità proponente ha quindi provveduto alla stesura del Piano ed alla redazione dei documenti di VAS, tenendo conto del parere sopracitato, ai sensi dell'art. 10 della l.r. 12/2009.

In data 14 settembre 2021 l'Autorità proponente ha quindi trasmesso alla Struttura regionale competente la documentazione comprendente la proposta di Piano, il rapporto ambientale, e la sintesi non tecnica, in formato cartaceo e informatico, per l'attivazione della procedura di VAS ai sensi dell'art. 11 della l.r. 12/2009.

L'Autorità proponente ha altresì provveduto a pubblicare l'avviso di avvenuta presentazione della documentazione sopracitata sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 47 del 21 settembre 2021, data dalla quale sono decorsi i termini di tempo di 60 giorni per la partecipazione pubblica al procedimento.

La Struttura regionale competente ha quindi provveduto a pubblicare sul sito istituzionale della Regione (nella pagina a cura della scrivente Struttura) i documenti sopracitati al fine di favorirne la consultazione da parte del pubblico.

La Struttura regionale competente, in coordinamento con l'Autorità proponente, ha provveduto ad individuare i Soggetti aventi competenze territoriali e ambientali coinvolti dal Piano in argomento, informando gli stessi dell'avvio del procedimento di VAS, con nota inviata in data 17 settembre 2021.

I Soggetti aventi competenze territoriali e ambientali individuati a tale fine sono risultati essere i seguenti:

- Struttura tutela qualità delle acque;
- Struttura biodiversità, sostenibilità e aree naturali protette;
- Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio;
- Struttura pianificazione territoriale;
- Dipartimento infrastrutture e viabilità;
- Dipartimento risorse naturali e Corpo Forestale;
- Corpo Forestale della Valle d'Aosta;
- Dipartimento agricoltura;
- Dipartimento politiche strutturali e affari europei;
- Dipartimento sviluppo economico ed energia;
- Dipartimento sanità e salute;
- Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico;
- Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali;
- Dipartimento turismo, sport e commercio;
- U.S.L.
- A.R.P.A.
- Ente Parco Nazionale Gran Paradiso
- Ente Parco Naturale Mont Avic
- CELVA
- Unité des Communes valdôtaines Valdigne-Mont Blanc
- Unité des Communes valdôtaines Mont Emilius
- Unité des Communes valdôtaines Mont Rose
- Unité des Communes valdôtaines Gran Paradis
- Unité des Communes valdôtaines Monte Cervino
- Unité des Communes valdôtaines Walser – Alta Valle del Lys
- Unité des Communes valdôtaines Grand Combin
- Unité des Communes valdôtaines Evançon
- Comune di Aosta
- Ministero della transizione ecologica - Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo
- Regione Piemonte - Settore valutazioni ambientali e procedure integrate

3.2.1 Partecipazione pubblica

I termini per l'espressione di eventuali osservazioni da parte del pubblico sono scaduti in data 19 novembre 2021.

Durante il periodo di evidenza pubblica ai fini del procedimento di VAS, sono pervenute osservazioni da parte dei seguenti soggetti terzi (riportate per esteso

nell'Allegato II al presente parere):

- Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica (COMIECO): osservazioni acquisite in data 19 ottobre 2021;
- Comitato "Discarica Sicura di Pombiod": osservazioni acquisite in data 10 novembre 2021;
- Fondazione Opere Caritas: osservazioni acquisite in data 12 novembre 2021;
- Comitato "La Valle non è una discarica": osservazioni acquisite in data 12 novembre 2021;
- Società CAPE s.r.l. di Issogne: osservazioni acquisite in data 16 novembre 2021;
- Progetto Civico Progressista: osservazioni acquisite in data 18 novembre 2021;
- Ambiente Diritti Uguaglianza Valle d'Aosta: osservazioni acquisite in data 18 novembre 2021;
- Compagnia Valdostana delle Acque (CVA) di Châtillon: osservazioni acquisite in data 18 novembre 2021;
- Associazione Valle Virtuosa: osservazioni acquisite in data 19 novembre 2021;
- Confindustria Valle d'Aosta: osservazioni acquisite in data 19 novembre 2021;

3.2.2 Osservazioni soggetti competenti

Nell'ambito della consultazione con i Soggetti aventi competenze territoriali ed ambientali sono pervenute le seguenti osservazioni (riportate per esteso in Allegato I al presente parere):

- Struttura regionale viabilità e opere stradali: osservazioni acquisite in data 24 settembre 2021;
- Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali: osservazioni acquisite in data 26 ottobre 2021;
- Struttura regionale igiene, sanità pubblica e veterinaria: osservazioni acquisite in data 2 novembre 2021;
- Struttura regionale foreste e sentieristica: osservazioni acquisite in data 10 novembre 2021;
- Struttura regionale investimenti aziendali e pianificazione agricolo-territoriale: osservazioni acquisite in data 17 novembre 2021;
- Parco Nazionale Gran Paradiso: osservazioni acquisite in data 17 novembre 2021;
- Comune di Champdepraz: osservazioni acquisite in data 17 novembre 2021;
- Comuni di Aymavilles e Jovençon: osservazioni (formulate congiuntamente) acquisite in data 18 novembre 2021;
- ARPA Valle d'Aosta: osservazioni acquisite in data 19 novembre 2021;
- Consiglio Permanente Enti Locali (CPEL): osservazioni acquisite in data 19 novembre 2021;
- Parco regionale Mont Avic: osservazioni acquisite in data 19 novembre 2021;
- Comune di Issogne: osservazioni acquisite in data 19 novembre 2021;
- Struttura regionale tutela qualità delle acque: osservazioni acquisite in data 19 novembre 2021;
- Struttura regionale biodiversità, sostenibilità e aree naturali protette: osservazioni acquisite in data 19 novembre 2021;
- Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio: osservazioni acquisite in data 22 novembre 2021;
- Struttura regionale pianificazione territoriale: osservazioni acquisite in data 23 novembre 2021;

3.2.3 Parere motivato

L'autorità competente ha espresso il proprio parere favorevole motivato con provvedimento dirigenziale n. 7621 in data 09-12-2021:

In particolare l'autorità competente evidenzia che:

- esaminati i documenti trasmessi per la presente procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- esaminate le osservazioni pervenute durante il periodo di evidenza pubblica;
- esaminate le osservazioni pervenute da parte dei soggetti competenti in materia ambientale e territoriale coinvolti in sede istruttoria;
- verificato che non sono stati evidenziati da parte dei suddetti soggetti rilevanti elementi di incoerenza e/o di incompatibilità rispetto ai settori di competenza e con la pianificazione di settore regionale;
- ritenuto che, nel complesso, alla luce dell'istruttoria di VAS, non sono stati evidenziati effetti negativi significativi tali da rendere l'attuazione della pianificazione in argomento non compatibile con l'ambiente;
- sottolineata la necessità da parte dell'Autorità proponente di analizzare in dettaglio tutte le osservazioni pervenute (allegate al presente parere), valutandone adeguatamente i contenuti, e provvedendo, se necessario, ad integrare/modificare conseguentemente i documenti di Piano e il Rapporto ambientale;
- rammentato che delle modalità di recepimento delle suddette osservazioni e delle conseguenti modifiche al Piano dovrà essere data adeguata illustrazione nella redazione della Dichiarazione di sintesi (documento di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), della l.r. 12/2009);
- **esprime parere favorevole di VAS, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della l.r. 12/2009, relativo al "Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR)"**

3.2.3 Esame osservazioni e revisione dei documenti

Successivamente all'espressione del parere motivato, la struttura competente ha provveduto ad esaminare le prescrizioni in esso contenute e le osservazioni pervenute, provvedendo ad integrare ed aggiornare i documenti di Piano.

Di seguito viene riportata la sintesi delle osservazioni e contributi sul PRGR con evidenza del loro accoglimento, con eventuale indicazione dei paragrafi che sono stati integrati e/o revisionati laddove ritenuto necessario. Viene altresì data evidenza del mancato accoglimento di alcune osservazioni motivandone le ragioni.

Sogg.	ELENCO OSSERVAZIONI	VALUTAZIONI E/O PROPOSTA DI RECEPIMENTO
1) DIP. VIABILITÀ	<p>Si comunica che per quanto di competenza non vi è nulla da segnalare. Relativamente alle attività operative espletate dallo scrivente dipartimento, si informa che vengono prodotte annualmente le seguenti tipologie di rifiuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Residui della pulizia stradale (circa 1000 t/anno - codice CER 200303); · Rifiuti della silvicoltura (modiche quantità - codice CER 020107); · Fanghi da trattamento acque reflue industriali (modiche quantità - codice CER 190814). 	<p>NESSUNA OSSERVAZIONE DA RECEPIRE Si prende atto, aggiornando le valutazioni in volume II, dei quantitativi di residui della pulizia stradale conferiti.</p>
2) DIP. BENI CULTURALI	<p>Sintesi non tecnica – Tabella 5 3.3 quadro conoscitivo ambientale - Tabella 5 Paesaggio e beni culturali - Tendenza nel tempo, tra le parole “n. 42” e le parole “dai singoli” occorre inserire le parole “, art 2, 10 e 136, questo con riferimento ai”.</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA In tab. 5 Sintesi non tecnica Rapporto ambientale pag. 26.</p>
	<p>Sintesi non tecnica - Tabella 6 Piano territoriale paesistico - Obiettivi del Piano/Programma, sostituire l’acronimo “PTCP” con l’acronimo “PTP”, peraltro utilizzato in tutto il testo.</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA In tab. 6 Sintesi non tecnica pag. 28.</p>
	<p>Rapporto ambientale 3.4 matrice della criticità - Tabella 22 Paesaggio e beni culturali - Tendenza nel tempo tra le parole “n. 42” e le parole “dai singoli” occorre inserire le parole “, art 2, 10 e 136, questo con riferimento ai”.</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA In tab. 22 Rapporto ambientale pag. 94.</p>
	<p>Rapporto ambientale 4.1.6 Piano territoriale paesistico - Tabella 29 Volume II - Revisione ed efficientamento (...) sostituire l’acronimo “PTCP” con l’acronimo “PTP”, peraltro utilizzato in tutto il testo.</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA In tab. 29 Rapporto ambientale pag. 105.</p>
	<p>Rapporto ambientale 6.1 Fonti da consultare Tema - vincoli paesaggistici, sostituire il testo con il seguente “Immobili ed aree di notevole interesse pubblico: vincolo d.lgs. 42/2004 - art. 136 e aree tutelate per legge d.lgs. 42/2004 - art. 142, comma 1, lett. g): Bosco di tutela”.</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA In par. 6.1 Rapporto ambientale pag. 166.</p>
	<p>Volume IV – Individuazione aree non idonee 4. Criteri per l’individuazione di aree non idonee</p> <ul style="list-style-type: none"> - eliminare il riferimento alla L 1497/39, ancorché richiamata tra parentesi, in quanto non più in vigore dal 11 gennaio 2000; - modificare le frasi “Prossimità ad aree con presenza di beni immobili (...) bellezze naturali” con le frasi “Aree con presenza di beni immobili bellezze naturali e nelle loro prossimità” e le frasi “Prossimità a beni culturali (...) e archeologico” con le frasi “Beni culturali (...) e archeologico, nonché nelle loro prossimità”; - alle aree boscate, aggiungere il “bosco di tutela” e al riferimento di legge “artt. 33 della l.r. n. 11/1998” occorre anettere le parole “e 142, comma 1, lett. g) del d.lgs. 42/2004”. 	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA In par. 4 Volume IV pag. 13 e pag. 17</p>

Sogg.	ELENCO OSSERVAZIONI	VALUTAZIONI E/O PROPOSTA DI RECEPIMENTO
	Si precisa che con il riferimento generico al d.lgs. n. 42 del 2004 si includono anche i beni monumentali, documentali, paesaggistici ed archeologici ancorché non esplicitati per articolo e comma.	OSSERVAZIONE ACCOLTA Le aree classificate come beni paesaggistici sono stati individuati come fattori di attenzione in quanto sempre soggetti ad autorizzazione, per quanto riguarda le discariche rifiuti urbani e discariche inerti
3) ASSESSORATO SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI	Rapporto ambientale Si sollecita che il Piano di monitoraggio contenga indicatori sanitari.	OSSERVAZIONE ACCOLTA Sono stati inseriti gli indicatori nella tabella 62 a pag. 161 del Rapporto ambientale
	Si richiede di inserire azioni atte ad impedire la formazione di emissioni maleodoranti, l'esposizione a microorganismi patogeni, e la proliferazione di insetti e roditori in relazione alla auspicata diffusione del compostaggio domestico e di comunità.	OSSERVAZIONE ACCOLTA Inserito monitoraggio emissioni odorigene nella tabella 62 a pag. 161 del Rapporto ambientale
	Si evidenzia che nella sezione 4.8 (pag. 148) relativa alle misure di mitigazione e compensazione del Piano, non viene presa in considerazione la componente ambientale relativa a "popolazione e salute pubblica"	OSSERVAZIONE ACCOLTA Inseriti indicatori relativi alla componente "Salute pubblica" nella tabella 62 a pag. 161 del Rapporto ambientale
	Volume I – La gestione dei Rifiuti urbani Si evidenzia che il riferimento all'art. 5 del Legge 27 del 5/05/1998, non è corretto.	OSSERVAZIONE ACCOLTA In cap. 1 pag. 8 del Volume I.
	Si evidenzia che il riferimento alla norma UNI CEN/TS 15359 in relazione alla voce "combustibile solido secondario" non è corretto e va aggiornato con la norma EN ISO 21640:2021.	OSSERVAZIONE ACCOLTA In par. 2.3 pag. 13 del Volume I.
	Viene esplicitata la preoccupazione dell'Assessorato da un punto di vista sanitario in relazione alla auspicata diffusione della pratica del compostaggio di comunità attuata da condomini, alberghi, ristoranti, bar, scuole, RSA, ecc. ed alla mancata verifica analitica delle caratteristiche del compost ottenuto dall'attività di compostaggio domestico e di comunità. Si propone pertanto che, sia per il compostaggio domestico che per quello di comunità, il PRGR comprenda apposite azioni di sorveglianza da parte della Regione, dei Sub-Ato o dei comuni al fine di assicurare un adeguato livello di salubrità e di tutela della salute.	OSSERVAZIONE ACCOLTA In tabella 62 pag. 161 del Rapporto ambientale è stato stabilito che si dovranno operare controlli in relazione al rispetto del Reg. di cui al Dec. 266/2016.
	Si esprimono preoccupazioni per le potenziali emissioni dannose alla salute umana nell'ipotesi di utilizzo di RU biodegradabili come combustibile in centrali termiche. L'indicazione a pag. 252 del Volume I di una possibile "valorizzazione energetica" potrebbe essere riferita ad un trattamento a caldo che sarebbe in contraddizione con quanto indicato all'inizio del capitolo 8 del PRGR dove si afferma che gli scenari "confermano la scelta referendaria di perseguire unicamente trattamenti a freddo.	Si evidenzia che la 3° ipotesi di pag. 252 del PRGR riguarda esclusivamente la tecnologia della digestione anaerobica a secco per produrre biometano e non riguarda invece l'utilizzo di RU biodegradabili come combustibile in centrali termiche. Il riferimento citato nel piano è relativo alla creazione di un processo end of waste di parte del legname conferito allo scopo di immetterlo sul mercato come combustibile a KMO.
	Considerando che i fanghi di depurazione sono classificati rifiuti speciali non si ritiene corretto includerli con i rifiuti urbani, soprattutto in considerazione del fatto che possono derivare anche da reflui di attività industriali. I fanghi di depurazione secondo le ipotesi illustrate nel piano andrebbero miscelate con i rifiuti biodegradabili presso il centro di trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati per essere poi utilizzati come ammendante compostato.	Il tema viene trattato principalmente nel volume II dedicato ai RS ma nel Volume I è necessario valutare le possibili sinergie operative. Nel PRGR si chiarisce che i fanghi devono rispettare i valori limite del Dlgs 75/2010 e s.m.i. sui fertilizzanti.

Sogg.	ELENCO OSSERVAZIONI	VALUTAZIONI E/O PROPOSTA DI RECEPIMENTO
	<p>Si evidenzia che per quanto concerne i farmaci scaduti e/o inutilizzati, sebbene siano citati nel Volume primo relativamente alla destinazione presso il Centro di gestione di Brissogne, non risulta approfondita la modalità di raccolta.</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA Introdotta par. 11.2.6 a pag. 293 del Volume I.</p>
	<p>Volume II– La gestione dei Rifiuti speciali Si richiede di valutare attentamente l’impatto igienico sanitario che potrebbe avere un potenziamento dell’impianto di compostaggio sulle aree circostanti l’impianto di Brissogne in modo tale da trattare anche i rifiuti agricoli. Dovrebbe essere parimenti valutata la effettiva capacità di produzione di compost di qualità dal mix di rifiuti urbani e speciali.</p>	<p>OSSERVAZIONE NON PERTINENTE Poiché tali aspetti sono già stati valutati in sede di AIA e saranno oggetto di specifiche analisi e valutazioni nei futuri procedimento autorizzativi relativi a progetti di variante o di nuovi impianti.</p>
	<p>Si propone l’individuazione di apposite azioni atte a disincentivare il trattamento delle terre e rocce da scavo come rifiuto.</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA Inserito approfondimento nel par. 3.2.3. a pag. 67 del Volume II; si ricorda tuttavia che con l’art. 14, comma 12, della L.R. 31/2007 la Regione ha vietato il conferimento in discarica di materiali inerti da scavo, ai fini dello smaltimento finale, precludendo così la soluzione “più comoda” della gestione delle TRS come rifiuto. Si ritiene tuttavia opportuno porre in essere delle iniziative mirate a migliorare la gestione di tale tipo di materiale.</p>
	<p>Al fine di incentivare presso le imprese che recuperano i materiali da demolizione l’effettivo utilizzo dei rifiuti in processi produttivi, si ritiene che sarebbe opportuno prevedere interventi di riduzione della quantità autorizzata di rifiuti stoccabili (seppure già oggetto di lavorazione) che potrebbero essere causa di polveri, di serbatoio di parassiti e vettori di malattie.</p>	<p>OSSERVAZIONE NON PERTINENTE Il Piano prevede azioni tese ad aumentare il riuso di materiali da demolizione attraverso la promozione di iniziative di economia circolare. La quantità autorizzata di volumi stoccati è autorizzata valutando, in sede di conferenza di servizi, tra l’altro, gli aspetti sanitari, derivanti dall’eventuale produzione di polveri, di serbatoio di parassiti e vettori di malattie.</p>
	<p>Si ritiene utile che all’interno del PRGR venga inserita una apposita sezione relativa al trattamento dei rifiuti sanitari. Sarebbe utile che, per i rifiuti provenienti dalle utenti affetti da virus SARS-COV-2 in isolamento domiciliare, il PRGR prevedesse le modalità di attuazione della raccolta, dello smaltimento e gli eventuali limiti o le particolari attenzioni da mettere in atto nel corso delle operazioni di riciclo, per evitare che tali procedure si debbano definire nei periodi di emergenza sanitaria</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA Introdotta due specifici paragrafi dal titolo <i>12.1.7 Modalità di raccolta di tessili sanitari</i> <i>12.1.8 Modalità di ottimizzazione della raccolta di RU a seguito di eventuali nuove pandemie</i></p>
<p>4) DIP. RISORSE NATURALI E CORPO FORESTALE</p>	<p>Si prende atto con soddisfazione dell’inserimento delle aree boscate quale fattore di attenzione per l’individuazione delle aree non idonee alla realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti. Per ogni altro aspetto di nostra competenza, si comunica che non si hanno osservazioni in merito.</p>	<p>NESSUNA OSSERVAZIONE DA RECEPIRE</p>
<p>5) DIP. AGRIC.</p>	<p>Si comunica che, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni.</p>	<p>NESSUNA OSSERVAZIONE DA RECEPIRE</p>

Sogg.	ELENCO OSSERVAZIONI	VALUTAZIONI E/O PROPOSTA DI RECEPIMENTO
6) ASSESSORATO FINANZE, INNOVAZIONE, OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO	<p>Volume II– La gestione dei Rifiuti speciali Si chiede di voler fornire chiarimenti all'interno del piano oggetto di aggiornamento in merito alle specifiche procedure di gestione delle attività di sfangamento dei bacini idroelettrici e delle opere di presa, nonché alla gestione del materiale proveniente da fenomeni di dissesto connessi a esondazioni, colate detritiche, frane e valanghe</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA In tab. 43 pag. 69 si è assunto l'obiettivo di promuovere una gestione sostenibile dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di pulizia e sfangamento dei bacini. Alcuni contenuti saranno specificati in documenti attuativi che saranno redatti successivamente all'approvazione del Piano.</p>
	<p>Volume IV – Individuazione aree non idonee In merito al volume IV, al fine di garantire il corretto riferimento ai criteri di esclusione/attenzione sarebbe opportuno numerare nello specifico ogni singola tabella, al fine di agevolare le future attività delle differenti Strutture chiamate alle conferenze dei servizi nell'ambito dei procedimenti autorizzativi connessi all'attuazione del Pian</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA In vari punti del Volume IV</p>
	<p>In relazione alla coerenza del Piano con il Piano di Assetto Idrogeologico del Fiume Po (PAI), in relazione agli impianti esistenti, si richiede di fare specifico riferimento alle indicazioni in esso contenute in merito alla gestione del rischio idraulico degli impianti di trattamento e delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, come previsto dalla specifica direttiva</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA In vari punti del Volume IV</p>
	<p>la tabella relativa al paragrafo 4.1, pag. 10, dovrebbe essere integrata anche rispetto alla fascia definita limite di progetto tra la fascia B e la fascia C, individuata come fascia di cautela Ic-B lungo la Dora Baltea (aree tratteggiate in rosso sulla cartografia del PSFF), come elemento da considerare sicuramente nei criteri di attenzione, in merito alle procedure di rinnovo e variante sostanziale della tabella generale p. 10.</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA Par. 4.1. pag. 10 del Volume IV</p>
	<p>Si evidenzia che, in attuazione delle NA del PAI le quali indicano che, al fine di minimizzare le condizioni di rischio i territori delimitati come appartenenti al limite di progetto tra la fascia B e la fascia C, siano da applicare anche parzialmente gli articoli relativi alla fascia B, fino alla avvenuta realizzazione delle opere (art. 31 NA PAI). Si chiede quindi di verificare la coerenza del piano con gli articoli 9, 19bis, 29, 30 e 38 bis della Norme di attuazione (NA) del PAI</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA In vari punti del Volume IV</p>
	<p>Al paragrafo 3, volume IV, oltre alle disposizioni riportate, occorre riferirsi anche al Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Fiume Po (PGRA) in recepimento della Direttiva Europea 2007/60/CE. A tal proposito si chiede di integrare nel documento oggetto di valutazione i riferimenti agli articoli 62, delle NA del PAI.</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA In vari punti del Volume IV</p>
	<p>Si chiede di chiarire la coerenza dei criteri riportati nella tabella generale rispetto ai contenuti delle NA del PAI agli articoli 9, 19 bis, 29, 30, 38bis e 62, esplicitando gli elementi legislativi che consentono eventualmente di discostarsene.</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA In vari punti del Volume IV</p>
	<p>Si segnala una differenza tra i criteri previsti per le discariche di rifiuti speciali pericolosi p. 13 (più permissivi) rispetto ai criteri fissati per gli impianti di recupero per rifiuti speciali pericolosi a p. 17 (più escludenti). Si chiede di specificare le motivazioni di tale scelta.</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA Uniformati i criteri.</p>
	<p>In merito alla definizione dei criteri escludenti e di attenzione riferiti all'art. 94 del DIdg 152/2006, si richiede di correggere le tabelle come indicato nel seguito (tabelle di pag. 10, 14 e 18)</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA Corrette tabelle 10, 14 e 18</p>
	<p>Si sottolinea tuttavia che l'art. 49 del D.Lgs 152/2006 vieta l'insediamento di attività connesse alla gestione dei rifiuti nelle zone di tutela assoluta (adibita esclusivamente a opere di captazione e ad infrastrutture di servizio) e nelle zone di rispetto. Pertanto si ritiene che la presenza di un area di</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA A pag. 17 del Volume IV.</p>

Sogg.	ELENCO OSSERVAZIONI	VALUTAZIONI E/O PROPOSTA DI RECEPIMENTO
	tutela assoluta o di rispetto relativa ad un'opera di captazione di acqua ad uso potabile permane fattore escludente.	
	Si chiede infine di indicare come criteri escludenti per le nuove autorizzazioni il mancato rispetto della fascia dei 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua naturali ai sensi dell'art. 41 della l.r. 11/1998 nonché delle disposizioni di cui al RD 523/1904, per quanto attiene ai rinnovi e alle varianti sostanziali si devono intendere come criteri di attenzione.	OSSERVAZIONE ACCOLTA In vari punti del Volume IV
	Si evidenzia che per le nuove autorizzazioni non è consentita la realizzazione di impianti di trattamento rifiuti in aree appartenenti al demanio idrico. La loro realizzazione è ammessa solo nei casi in cui, ai sensi delle vigenti disposizioni, è possibile procedere alla sdemanializzazione delle suddette superfici.	OSSERVAZIONE ACCOLTA In vari punti del Volume IV
7) Struttura Sostenibilità e. AREE PROTETTE	Il contenuto della sezione 4.7 appare eccessivamente semplicistico nel fotografare una situazione invariata a distanza di sei anni. Il rapporto ambientale allegato alla VAS non può prescindere, per quanto riguarda la relazione di incidenza, dai contenuti indicati dalle linee guide nazionali e limitarsi ad una mera dichiarazione di mancanza di impatti. Tutto ciò anche in relazione all'esigenza di rassicurare l'opinione pubblica circa la completezza delle analisi e delle informazioni a supporto delle dichiarazioni espresse. In considerazione di quanto sopra indicato, si chiede di integrare il capitolo 4.7 con un aggiornamento dello studio di incidenza predisposto per il piano rifiuti 2015, evidenziando eventuali cambiamenti o il permanere delle situazioni invariate. Infine, stante la fragilità degli ecosistemi acquatici, si ritiene opportuno innalzare la soglia indicata come fattore di attenzione per le zone umide e per le aree naturale protette da 100 a 300 m.	OSSERVAZIONE ACCOLTA In par. 4.7 del Volume IV
8) DIP. TUTELA DELLE ACQUE	Volume I -gestione dei Rifiuti Urbani, cap. 10.4.1.4, e al Volume II - gestione dei Rifiuti Speciali, cap. 3.1.4 In relazione alla difficoltà nel collocare sul mercato i fanghi degli impianti di trattamento delle acque reflue e ai limiti sempre più stringenti imposti dalle normative europee e nazionali per l'avvio a recupero, si rappresenta la necessità di considerare la possibilità di destini finali diversificati, al fine di evitare in futuro l'interruzione di un'attività che chiude, di fatto, il servizio pubblico di depurazione dei reflui	OSSERVAZIONE ACCOLTA In vari punti del Volume II e del Volume IV
	Si rappresenta la possibilità che il superamento delle criticità della filiera legata alla produzione dei fanghi possa essere perseguito, con una programmazione degli investimenti a breve – medio periodo, anche attraverso attività di revamping tecnologico delle linee dei fanghi, dei principali impianti di depurazione delle acque reflue urbane, a servizio del territorio regionale.	OSSERVAZIONE ACCOLTA In vari punti del Volume II

Sogg.	ELENCO OSSERVAZIONI	VALUTAZIONI E/O PROPOSTA DI RECEPIMENTO
9) DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE, RISORSE IDRICHE E TERRITORIO	<p>Volume IV – Individuazione aree non idonee</p> <p>Si suggerisce che particolare attenzione venga data al mascheramento degli impianti in sede di autorizzazione in quanto rischiano di trovare una collocazione molto esposta dal punto di vista dell’impatto visivo.</p>	<p>OSSERVAZIONE NON PERTINENTE</p> <p>Poiché tali aspetti saranno valutati in sede autorizzativa.</p>
	<p>Punto 4.1. – elementi generali comuni a tutti gli impianti</p> <ul style="list-style-type: none"> o fattore escludente: “presenza di edifici sensibili (scuole, ospedali, case di cura) residenziale a distanza pari o inferiore a 500 metri”: si chiede di eliminare la parola “residenziale”, che sembra essere un refuso; o fattore escludente “vicinanza all’edificato urbano (zona A, Ba, Ca e F, ad esclusione di quelle destinate ad opere infrastrutturali) inferiore a 150 m, o 100 m in presenza di abitazioni sparse”: si propone di integrare l’elenco con l’indicazione delle sottozone di tipo Bd e Cd; 	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA</p> <p>In Punto 4.1. Volume IV</p>
	<p>Punto 4.1. – discariche rifiuti urbani</p> <ul style="list-style-type: none"> o fattore escludente “vicinanza all’edificato urbano (zona A, Ba, Ca e F, ad esclusione di quelle destinate ad opere infrastrutturali) inferiore a 200 m, o 100 m in presenza di abitazioni sparse”: si propone di integrare l’elenco con l’indicazione delle sottozone di tipo Bd e Cd; o fattore di attenzione “vicinanza all’edificato urbano (zona A, B, C e F, ad esclusione di quelle destinate ad opere infrastrutturali) inferiore a 200 m”: si propone di eliminare le zone di tipo A e F, in quanto già escluse dal fattore escludente; in alternativa alla distanza dei 200 m, si propone di modificarla incrementandola, in quanto, come già detto, quella riportata in tabella è già considerata, anche se solo per alcuni tipi di sottozona, dal fattore escludente. 	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA</p> <p>In Punto 4.1. Volume IV</p>
	<p>Punto 4.2. – elementi generali comuni a tutti gli impianti e discariche</p> <ul style="list-style-type: none"> o fattore escludente “vicinanza all’edificato urbano (zona A, Ba, Ca e F, qualora non interessanti infrastrutture) inferiore a 150 o 100 m in presenza di abitazioni sparse”: si propone di integrare l’elenco con l’indicazione delle sottozone di tipo Bd e Cd. 	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA</p> <p>In Punto 4.2. Volume IV</p>
	<p>Punto 4.2. – discariche inerti</p> <ul style="list-style-type: none"> o fattore escludente “vicinanza all’edificato urbano (zona A, Ba, Ca e F, qualora non interessanti opere infrastrutturali) inferiore a 150 m, o 100 m in presenza di abitazioni sparse”: si propone di integrare l’elenco con l’indicazione delle sottozone di tipo Bd e Cd; o fattore di attenzione “vicinanza all’edificato urbano (zona A, B, C e F, qualora non interessanti opere infrastrutturali) inferiore a 150 m”: si propone di eliminare le zone di tipo A e F, in quanto già escluse dal fattore escludente; in alternativa alla distanza dei 150 m, si propone di modificarla incrementandola, in quanto quella riportata in tabella è già considerata, anche se solo per alcuni tipi di sottozona, dal fattore escludente. 	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA</p> <p>In Punto 4.2. Volume IV</p>

Sogg.	ELENCO OSSERVAZIONI	VALUTAZIONI E/O PROPOSTA DI RECEPIMENTO
	<p>Punto 4.2. – discariche rifiuti speciali non pericolosi</p> <ul style="list-style-type: none"> o fattore escludente “vicinanza all’edificato urbano (zona A, Ba, Ca e F, qualora non interessanti opere infrastrutturali) inferiore a 200 m, o 100 m in presenza di abitazioni sparse”: si propone di integrare l’elenco con l’indicazione delle sottozone di tipo Bd e Cd; o fattore di attenzione “vicinanza all’edificato urbano (zona A, B, C e F, qualora non interessanti opere infrastrutturali) inferiore a 200 m”: si propone di eliminare le zone di tipo A e F, in quanto già escluse dal fattore escludente; in alternativa alla distanza dei 200 m, si propone di modificarla incrementandola, in quanto quella riportata in tabella è già considerata, anche se solo per alcuni tipi di sottozona, dal fattore escludente. 	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA In Punto 4.2. Volume IV</p>
	<p>Punto 4.2. – discariche rifiuti speciali pericolosi</p> <ul style="list-style-type: none"> o fattore escludente “vicinanza all’edificato urbano (zona A, Ba, Ca e F, qualora non interessanti opere infrastrutturali) inferiore a 300 m, o 200 m in presenza di abitazioni sparse”: si propone di integrare l’elenco con l’indicazione delle sottozone di tipo Bd e Cd. 	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA In Punto 4.2. Volume IV</p>
	<p>Punto 4.2. – impianti che effettuano qualsiasi operazione di recupero per rifiuti speciali pericolosi</p> <ul style="list-style-type: none"> o fattore escludente “vicinanza all’edificato urbano (zona A, Ba, Ca e F, qualora non interessanti opere infrastrutturali) inferiore a 200 m, o 100 m in presenza di abitazioni sparse”: si propone di integrare l’elenco con l’indicazione delle sottozone di tipo Bd e Cd. 	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA In Punto 4.2. Volume IV</p>
	<p>Infine, con riferimento ai fattori sopra trattati o comunque riguardanti le distanze tra l’impianto e la circostante edificazione, si specifica quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> o nelle parti in cui si tratta della “presenza di edifici sensibili (scuole, ospedali, case di cura)” localizzati ad una certa distanza dall’impianto, si propone di integrare l’elenco con l’indicazione degli asili nido e delle RSA; 	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA In Punto 4.2. Volume IV</p>
	<ul style="list-style-type: none"> o si chiede di specificare che le distanze vanno misurate dal perimetro esterno dell’area destinata all’impianto al limite della sottozona “urbana” di PRG; nel caso delle case/abitazioni sparse, il limite a cui fare riferimento per la misurazione è il perimetro esterno del singolo edificio preso in esame; 	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA In Punto 4.2. Volume IV</p>
	<ul style="list-style-type: none"> o considerato che il testo di piano contiene riferimenti talvolta a case sparse (nell’enunciazione dei fattori di attenzione), talvolta ad abitazioni sparse (nell’enunciazione dei fattori escludenti), si chiede per chiarezza applicativa di uniformare l’espressione, utilizzando unicamente il termine abitazioni sparse; qualora vi fosse l’intenzione di ampliare le destinazioni d’uso interessate al di là della sola residenza, il termine più appropriato sarebbe “fabbricato”, con eventuale specifica della destinazione d’uso, in atto, da ritenersi sensibile; 	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA In Punto 4.2. Volume IV</p>
	<ul style="list-style-type: none"> o si chiedono chiarimenti in merito alle espressioni “<i>esclusione di quelle [zone] destinate ad opere infrastrutturali</i>” o “<i>non interessanti opere infrastrutturali</i>”, utilizzate nell’enunciazione dei fattori escludenti considerati, in quanto non è chiaro a cosa si faccia riferimento. 	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA Specificato che l’espressione “non interessanti opere infrastrutturali” è riferita alla sola zona F.</p>

Sogg.	ELENCO OSSERVAZIONI	VALUTAZIONI E/O PROPOSTA DI RECEPIMENTO
10) Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta - CELVA	<p>Volume I: la gestione dei Rifiuti Urbani Secondo il CELVA il piano presenta alcune rilevanti criticità di coerenza e chiarezza soprattutto nelle fasi operative, nelle prescrizioni/previsioni da attuare da parte dei soggetti responsabili della sua applicazione, nonché nelle relative tempistiche/fasi. Risulterebbe estremamente opportuno se non fondamentale esplicitare in maniera più chiara alcuni aspetti, tra cui soprattutto la riorganizzazione dei flussi di raccolta che devono essere gestiti e quali siano le effettive prescrizioni di piano (modalità di raccolta) e quali i suggerimenti e le proposte per successive eventuali implementazioni (ad esempio i contenuti delle campagne informative).</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA Si rimanda alla risposta dell'osservazione 19.</p>
	<p>L'art. 5 della LR 31/2007 prevede che <i>“Per l'attuazione degli obiettivi indicati nel Piano, la Giunta regionale può approvare appositi programmi esecutivi ed atti di indirizzo e coordinamento concernenti, in particolare...”</i>. Al fine di non dover scendere troppo in dettaglio o di irrigidire troppo il piano, si potrebbe declinare almeno un primo elenco di questi programmi/atti in modo da comprendere cosa sia necessario/essenziale e cosa sia una previsione/orientamento di possibile attuazione da specificare con indicazioni/atti/documenti successivi. Di conseguenza andrebbe previsto uno scadenziario temporale, almeno assunto come elemento di riferimento, delle prescrizioni/azioni da mettere in atto e dei suddetti indicazioni/atti/documenti successivi</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA Nel primo biennio la Regione provvederà ad aggiornare ed integrare le Linee guide già deliberate ai sensi dell'art. 5 della LR 31/2007 e a redigere i nuovi programmi esecutivi, atti di indirizzo e di coordinamento individuati nel Piano.</p>
	<p>Risultano inoltre carente le valutazioni di carattere economico delle azioni e delle prescrizioni del piano, elementi che sicuramente non può da solo condizionare gli obiettivi e le azioni da intraprendere, ma si ritiene debbano essere ulteriormente approfonditi.</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA Inserito approfondimento. Per i dati economici relativi alla gestione del ciclo di raccolta è stata utilizzata quale fonte informativa la banca dati ORSO E' stato inoltre inserito un paragrafo sull'ottimizzazione dei costi a seguito dell'introduzione della tariffa puntuale denominato: <i>11.2.2 Analisi dei risultati quali-quantitativi ed economici ottenibili grazie all'adozione della tariffazione puntuale</i></p>
	<p>Osservazione 1 - Pag. 12: 2.2 Durata del periodo di programmazione: Viene indicata un'effettiva durata del periodo di programmazione di 6 anni, ovvero dal 2022 al 2027, in conformità all'art. 199, comma 10, del D.Lgs. 152/2006 (di seguito Testo Unico Ambientale – TUA). L'art. 5, comma 6, della LR 31/2007, tuttavia, prevede un aggiornamento del Piano rifiuti con cadenza almeno quinquennale. Da questo punto di vista, pertanto, la bozza di PRGR appare non conforme alla legge regionale. Si veda anche pag. 237, laddove viene indicata una durata della programmazione prevista per lo scenario 3 pari a 5 anni per il periodo 2021-2026 (sempre considerando il 2021 come non oggetto di effettiva applicazione). Ancora, alle pagine 141 e 142 del Piano e più in generale in quasi tutto il documento viene indicato un periodo temporale di 1+5 anni (2021-2026). Si richiede, quindi, di specificare quale sia la effettiva durata del periodo di programmazione del Piano.</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA A pag. 12 e pag. 141-142 del Volume I.</p>
	<p>Osservazione 2 - Pag. 16: Ingombranti: Si rileva errata l'indicazione <i>“(purché provenienti da civili abitazioni)”</i>, in quanto il codice EER 20.03.07 è presente nell'allegato L-quater del TUA. Successivamente, a pag. 18, vengono definiti i <i>“rifiuti ingombranti”</i>. Inoltre, si segnala che tra i RUP viene indicato <i>“oli vegetali ed animali residua della cottura di alimenti”</i>, i quali non sono però rifiuti pericolosi</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA A pag. 16 e pag. 18 del Volume I.</p>

Sogg.	ELENCO OSSERVAZIONI	VALUTAZIONI E/O PROPOSTA DI RECEPIMENTO
	<p>Osservazione 3 - Pag. 16 – Isole ecologiche: Di prassi, in Valle d’Aosta, sono definite isole ecologiche i centri di conferimento – ovvero ecoisole – ovvero i centri di raccolta rifiuti ex art. 183 comma 1 lettera mm, ovvero i CRC citati a pag. 13. Si veda, inoltre, il focus qualitativo a pag. 159 – Tabella 17 nel quale il termine dovrebbe essere utilizzato non nel senso della definizione della bozza di Piano (tabella e testo). In particolare, il SubATO Mont- Rose ignora la provenienza proprio del dato denominato “Mont-Rose (solo isola ecologica)”.</p>	<p>OSSERVAZIONE NON ACCOLTA La scelta redazionale del PRGR è quella di non discostarsi dalle definizioni in uso a livello nazionale è stato comunque introdotto un chiarimento nel capitolo 5.</p>
	<p>Osservazione 4 - Pag. 16 – Punto di raccolta: La definizione indicata è differente rispetto alla prassi utilizzata, per la quale sono così definiti i punti di raccolta stradale sul territorio allestiti con varie tipologie di contenitori</p>	<p>Vedi osservazione precedente.</p>
	<p>Osservazione 5 - Pag. 55 – Decreto del MinAmb. il 24 giugno 2016: Ad oggi in Valle d’Aosta il metodo di calcolo ufficiale previsto dal decreto non viene utilizzato e non esiste documento/provvedimento con un metodo univoco conoscibile a priori. Il Piano sembrerebbe dare per scontato che sarà utilizzato il metodo nazionale, con particolare criticità per il materiale da spazzamento stradale attualmente tutto conferito in discarica presso l’impianto di Pontey. In tal senso nel corso della durata del Piano è prevista la realizzazione di un generico sistema di recupero come indicato a pagg. 214 e 216, ma poi tale opzione non viene declinata/esplicitata e difatti non compare nei risultati previsti dallo scenario 3 a pag. 228 tra i rifiuti a recupero. Sembra quindi che il rifiuto da spazzamento non sia considerato nell’ambito della bozza di Piano. All’interno di tale tematica va inoltre inserito il capitolo 4.2 L’evoluzione della produzione di RU e della % di RD a scala regionale, da pag. 85 in poi, nel quale vengono indicati i dati di produzione storici e le performance raggiunte, e le pagine 89 e 94-124, laddove dove sono presenti i grafici con l’andamento storico dei flussi. Fatta eccezione per il Comune di Aosta, negli anni intorno al 2018 si rilevano incongruenze per quanto attiene i rifiuti denominati verde e legno, dei quali non viene fornita alcuna indicazione/spiegazione. Tale aspetto può forse essere spiegato con la confusione sui flussi di raccolta. A tal proposito si vedano anche le Osservazioni 16 e 18.</p>	<p>OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA Per approfondire il tema del trattamento del materiale da spazzamento è stato introdotto il par. 10.4.10 “Recupero sabbie da spazzamento”. Si ricorda che nell’ambito dell’osservatorio rifiuti, cui partecipano rappresentanti del CELVA è stato discusso e concordato che a partire da 2022 sarà utilizzato il metodo nazionale; il Piano ratifica tale decisione e per uniformità di riferimento usa i dati nazionali ISPRA calcolati per la raccolta differenziata.</p>
	<p>Osservazione 6 - Pag. 59 – “<i>Si segnala, inoltre, che...</i>”Il rifiuto da verde pubblico è sempre stato urbano (e confermato dall’art. 183 del TUA appena revisionato dal D.Lgs 116/2020) e la delibera 443/2019/R/rif ha chiarito che le attività di gestione del verde pubblico sono fuori perimetro, non il rifiuto prodotto. In tal senso si ricorda la nota del Servizio tutela delle acque dall’inquinamento e gestione dei rifiuti sulla gestione del rifiuto da verde pubblico dell’8 maggio 2012, prot. n. 4520/TA e il successivo più completo promemoria del 26 aprile 2013, inviato da RAVA con comunicazione del 30 aprile 2013, prot. n. 4039/TA. Vedi inoltre pagg. 69-70.</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA Pag. 59 del Volume I.</p>

Sogg.	ELENCO OSSERVAZIONI	VALUTAZIONI E/O PROPOSTA DI RECEPIMENTO
	<p>Osservazione 7 - Pag. 73 – “necessità di previsione di azioni volte...” e pag. 75 – “Il PRGR indirizzava verso sistemi...”</p> <p>Il PRGR 2015, nel paragrafo 10.3.4.4, prevedeva “Si ritiene, invece, indispensabile l’adozione di una tariffa con parte variabile calibrata direttamente sulla misura (in peso o in volume) dei rifiuti conferiti, come strumento di responsabilizzazione nell’attenta gestione dei rifiuti in ambito domiciliare”. Si desume, quindi, che l’introduzione della tariffazione puntuale era una misura prevista già nell’aggiornamento di Piano 2015, ma poi non attuata. Per quanto riguarda l’attuale aggiornamento del Piano, pertanto, si ritiene necessario esplicitare l’eventuale carattere prescrittivo della misura che prevede l’introduzione in maniera diffusa sul territorio regionale della tariffazione puntuale.</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA Pag. 238 del Volume I</p> <p>Si specifica che è stato specificato quali sono le azioni a carattere prescrittivo ed è stata introdotta una tabella che riporta il dettaglio degli interventi, delle attività e delle tempistiche correlate, rapportate all’obbligatorietà o meno dell’azione individuata.</p>
	<p>Osservazione 8 - Pag. 76 – Paragrafo 3.1.1 c) Adozione di strumenti di disciplina delle incentivazioni/penalizzazioni e paragrafo 4.2, pagg. 89-90 – “Nel PRGR vigente si riteneva...”. Le sezioni sopra indicate evidenziano come gli obiettivi del PRGR 2015 non siano stati raggiunti. Il Piano fornendo motivazioni molto sintetiche sul mancato raggiungimento del precedente aggiornamento di Piano, limitandole a tre fattori:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Il limitato impegno sul fronte della promozione ed attuazione di misure di prevenzione e riduzione; 2) La mancata diffusione della tariffazione puntuale; 3) L’incompleta diffusione della raccolta domiciliare. <p>Va sottolineato come il meccanismo tariffario di conferimento agli impianti regionali utilizzato fino al 2021 (incluso) abbia sempre premiato il rifiuto indifferenziato rispetto ai flussi differenziati, nonostante la previsione di Piano di una tariffa caratterizzata da incentivazioni/penalizzazioni. Si ritiene che tale contesto abbia inciso pesantemente su tutta la filiera tecnica ed economica della raccolta.</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA Inserito riferimento a quanto evidenziato a pag. 92 del Volume I.</p>
	<p>Osservazione 9 - Pag. 82 – L’individuazione del modello organizzativo – gestionale nel PRGR in vigore: ...</p> <p>Si segnala un mero errore formale laddove viene scritto “ATO, in luogo di SubATO.</p> <p>A pagina. 256 “Capitolo 11.1 Gli ambiti territoriali ottimali” la bozza di Piano prevede entro la fine dell’orizzonte di programmazione (2027) la riduzione dei SubATO dai 5 previsti dal PRGR 2015 (e non ancora avviati/operativi) a 3, ipotizzando una riorganizzazione con SubATO 1 Alta Valle, SubATO 2 Aosta, SubATO 3 Bassa Valle.</p> <p>Anche in base all’esperienza pregressa e alle indicazioni sulla riorganizzazione previste dal capitolo 10.3.6.2 del PRGR 2015, inoltre, occorre segnalare come risulti estremamente difficile procedere ad una continua riorganizzazione degli assetti organizzativi, gestionali e decisionali avendo un orizzonte temporale di 5-6 anni, con evidenti ricadute sui risultati che si possono effettivamente raggiungere. Per tale ragione, si auspica che il modello organizzativo individuato all’interno del Piano possa comunque considerarsi definitivo in un orizzonte temporale certamente superiore a quello della pianificazione in oggetto</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA Pag. 82 e pag. 216 e pag. 267 del Volume I.</p>

Sogg.	ELENCO OSSERVAZIONI	VALUTAZIONI E/O PROPOSTA DI RECEPIMENTO
	<p>Osservazione 10 - Pag. 127 – la cui titolarità fa capo al SubATO Mont-Émilius – pag. 129 – l’impianto di depurazione del SubATO Mont-Émilius. Si segnala che la denominazione risulta errata in quanto si tratta del SubATO Mont Emilius Piana di Aosta, ovvero il SubATO per il Servizio Idrico Integrato – soggetto totalmente separato dall’Unité Mont-Emilius – per cui si rischia creare confusione tra i due enti</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA Pagg. 131, 133 e 144 del Volume I.</p>
	<p>Osservazione 11 - Pag. 161 – agevolazioni tariffarie per le imprese che riducono la produzione di rifiuti in plastica a perdere Si rileva che tale azione, che non viene declinata nel proseguo del documento, risulta di difficile attuazione considerando che la definizione tariffaria in regime di TARI è su base comunale, sebbene in passato già indirizzata da provvedimenti regionali (DGR 225/2013).</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA L’osservazione sarà tradotta in specifiche Linee guida per l’introduzione della tariffazione puntuale successivamente all’approvazione del Piano.</p>
	<p>Osservazione 12 - Pag. 168 – 6.1.4 Acquisti verdi ed appalti circolari: nel capitolo viene indicata la promozione di azioni volte all’istituzione della figura del “Green Manager, in grado di garantire la corretta gestione del ciclo dei rifiuti in enti pubblici, ospedali, istituti scolastici e grandi aziende”. Nonostante subito dopo (pag. 169) vengano indicati specifici sviluppi delle linee di azioni sulla tematica del paragrafo, si ritiene che non risulti sufficientemente chiaro in che modo si intenda promuovere la nuova figura.</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA Pag. 175 del Volume I.</p>
	<p>Osservazione 13 - Pag. 171 – 6.1.6 Ulteriore promozione ed incentivazione dell’adozione della tariffa puntuale: come già indicato nell’Osservazione 7 e indicato nel paragrafo 10.3.4.4 del PRGR 2015, l’adozione della tariffazione puntuale era già ritenuta “indispensabile” nel precedente Piano... Si rileva, invece, che nel Piano in oggetto di analisi non risulta chiaro se l’adozione della tariffazione puntuale sia una prescrizione del Piano o sia lasciata alla libera volontà dei singoli Comuni/SubATO. Si vedano anche le pagine 215, 228 (Osservazione 16) e 258.</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA Pag. 238 del Volume I Si specifica che è stato specificato quali sono le azioni a carattere prescrittivo ed è stata introdotta una tabella che riporta il dettaglio degli interventi, delle attività e delle tempistiche correlate, rapportate all’obbligatorietà o meno dell’azione individuata.</p>
	<p>Osservazione 14 - Pag. 175 – sostegno dell’introduzione del compostaggio: la DGR 225/2013 prevedeva che i Comuni applicassero una riduzione sulla parte variabile della TARI per i soggetti che praticano il compostaggio. Prendendo ad esempio il caso dell’Unité Grand-Combin, dove, come consigliato dal documento, tale riduzione è alternativa alla raccolta dell’organico, si assiste ad un maggior tasso di contaminazione dell’indifferenziato da parte del rifiuto organico, se paragonato con le altre realtà. Si suggerisce, quindi, di prevedere azioni finalizzate all’incentivazione del compostaggio di comunità di cui al paragrafo seguente della bozza di Piano, eventualmente anche mediante l’erogazione di fondi in ambito agricolo – vedi punto 5-b a pag. 191</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA L’osservazione sarà tradotta in un atto di indirizzo per quanto riguarda il compostaggio domestico e di comunità successivamente all’approvazione del Piano.</p>
	<p>Osservazione 15 - Pag. 214 – “Il Piano non prevederà...”: considerate le tempistiche di individuazione, progettazione, realizzazione e messa in esercizio di una discarica per rifiuti urbani, nonché il fatto che anche nelle migliori previsioni di Piano si dovrà avere un residuale utilizzo di una discarica, si ritiene che la previsione di non considerare nel presente aggiornamento un ampliamento o realizzazione di una nuova discarica in un contesto come quello valdostano possa avere gravi ripercussioni sul futuro. In tal senso, è fondamentale ricordare che, come già evidenziato nell’Osservazione 8, gli obiettivi del PRGR 2015 non siano stati raggiunti, ragione per cui le indicazioni sulla durata della discarica presenti in questa sezione e poi successivamente a pag. 255 (nella quale sono assenti scenari temporali) appaiono ottimistiche e non supportate da dati oggettivi. Si veda anche l’Osservazione 18.</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA Inserito approfondimento su durata della discarica di Brissogne nel par. “10.4.11 Durata prevista della discarica regionale di Brissogne” a pag. 266 del Volume I.</p>

Sogg.	ELENCO OSSERVAZIONI	VALUTAZIONI E/O PROPOSTA DI RECEPIMENTO
	<p>Osservazione 16 - Pag. 228 – Scenario 3: lo scenario 3 è assunto a riferimento per la programmazione 2021-2026. Si segnala in tal senso un mero errore formale a pag. 12, laddove viene indicato quale periodo di riferimento il “2021-2027”. ... Si rileva che risulta assente l’ipotesi di un impianto per recupero sabbie da spazzamento, così come espressamente previsto nelle pagine 214 e 216 (vedi Osservazione 5). Tale aspetto, difatti, non viene poi considerato nel successivo capitolo 10.4 Scenari di Piano per l’ottimizzazione degli impianti di trattamento e riciclo e soprattutto nel capitolo 10.4.1.3 Realizzazione dell’impiantistica di 3° fase - obiettivi di trattamento posti alla base della nuova pianificazione. Nella tabella 25, inoltre, viene riportato un dato minimo relativo al quantitativo di rifiuto proveniente dallo spazzamento stradale. A tal proposito, si sottolinea che in realtà il flusso delle sabbie da spazzamento stradale sia assolutamente rilevante in Valle d’Aosta, come possibile evincere dal dato estrapolato dall’ultimo rapporto ORR disponibile, relativo all’anno 2018, pari a 3.341,0 tonnellate. Questo dato è ben superiore alla stima indicata nel 2013 nella tabella 14 a pag. 157 del documento. Inoltre, il dato quantitativo di tale flusso relativamente al 2019 non appare in nessuna sezione del documento, a parte il minimo quantitativo di 252 tonnellate presente nella tabella 21 a pag. 210, tabella che riassume i dati assunti come elemento di partenza per la determinazione degli scenari di Piano. Si rileva di conseguenza che in tutte le previsioni/scenari non sembra apparire la presenza del suddetto quantitativo di rifiuto da spazzamento stradale, a parte, per lo scenario 3, i quantitativi minimi della tabella 25. Si rileva inoltre che la possibilità di trattamento delle terre da spazzamento non viene considerata nel successivo capitolo 10.4 Scenari di Piano per l’ottimizzazione degli impianti di trattamento e riciclo e soprattutto nel capitolo 10.4.1.3 Realizzazione dell’impiantistica di 3° fase - obiettivi di trattamento posti alla base della nuova pianificazione, ciò in contraddizione con quanto indicato alle già citate pagine 214 e 216 (vedi Osservazione 5). Sul tema, si ritiene opportuno che il Piano preveda quantomeno una valutazione tecnico/economica del flusso delle terre da spazzamento. In effetti, se questa frazione di rifiuto continuerà ad essere inviata in discarica, come avviene attualmente presso l’impianto regionale di Pontey, sarà da considerare a tutti gli effetti rifiuto indifferenziato ai sensi del metodo nazionale sul calcolo della %RD e, soprattutto, non contabilizzabile come quantitativo a recupero. Ciò non avverrebbe, invece, se il flusso delle terre da spazzamento venissero inviate ad impianti di trattamento, eventualmente anche fuori regione, in quanto potrebbe rientrare appieno negli obiettivi di %RD e recupero. A tali considerazioni tecniche/economiche occorre inoltre aggiungere il non trascurabile aspetto legato all’aumento della durata della discarica regionale di Pontey.</p> <p>All’interno dello Scenario 3 viene previsto un nuovo flusso da tessile sanitario (pannolini e pannoloni) con esplicita richiesta di raccolta domiciliare. A tal proposito, si rileva che, in alternativa, non viene prevista una modalità di raccolta stradale ad accesso controllato (si veda anche l’Osservazione 22). Lo scenario 3 prevede, poi, una riorganizzazione dei flussi che non appare coerente con quanto indicato in merito alle lattine (si veda l’Osservazione 22). Alle pagine 225, 226 e 228, infine, non viene prevista alcuna % di recupero per il quantitativo relativo alla plastica dura “Altra plastica”, nonostante vi sia la previsione di prevederne la raccolta in un flusso separato nei centri di conferimento.</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA</p> <p>In vari punti del Volume I e, per approfondire il tema del trattamento del materiale da spazzamento, è stato introdotto il par. 10.4.10 “Recupero sabbie da spazzamento”.</p> <p>Sono stati aggiornati i quantitativi generati dalla raccolta stradale. Corretto refuso su flussi lattine.</p> <p>Ulteriormente precisati i flussi e i costi di conferimento relativi a Tessili sanitari e plastiche dure.</p> <p>Si fa presente che la richiesta del CELVA di utilizzare solo contenitori stradali per la raccolta di tessili sanitari potrebbe causare disagi ad alcune fasce di popolazione.</p>

Sogg.	ELENCO OSSERVAZIONI	VALUTAZIONI E/O PROPOSTA DI RECEPIMENTO
	<p>Osservazione 17 - Pag. 236: 10.1 Verifica della fattibilità degli obiettivi di raccolta differenziata e recupero</p> <p>Si segnala che le tabelle riportano un'indicazione errata del SubATO D, Evançon ripetuto due volte. La figura 36, inoltre, riporta dati poco comprensibili, sia per quanto riguarda la definizione della didascalia, sia per la colonna con le tonnellate. Riferendosi alla produzione pro-capite, forse si tratta di kg/residente e non "Totale RU (t)". Inoltre, proprio citando la problematica degli ambiti turistici, sarebbe forse più interessante riportare i dati di produzione pro-capite con il confronto tra gli abitanti e gli abitanti equivalenti, come da metodica standard nei rapporti dell'ORR. Si evidenzia inoltre che all'interno del documento non compare un'analisi, confortata da specifici dati di supporto, che contempli la vocazione turistica di diverse realtà regionali.</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA Pag. 245 del Volume I.</p>
	<p>Osservazione 18 - Pag. 237: Nel 2019 sono ben 46 Comuni sui 74 totali della Regione autonoma Valle d'Aosta che hanno superato il valore normativo minimo della % RD a livello nazionale (65 % di RD).</p> <p>Nel corso degli anni, con metodologia non nota agli scriventi all'atto dell'approvazione, la Regione ha determinato la %RD con proprio provvedimento su base di SubATO e non comunale, così come anche esplicitato nella figura 35. Si ritiene, quindi, di difficile comprensione l'indicazione riportata su base comunale. Ciò appare più evidente tenendo conto dell'estrema eterogeneità della popolazione e della produzione di rifiuti dei Comuni valdostani, come possibile evincere anche dal fatto che, sebbene la maggior parte dei Comuni abbia superato la soglia del 65%, la %RD dell'ATO è inferiore al 65%. A pagina 255, all'interno del paragrafo 10.4.1.10, viene indicato che "Con riferimento allo scenario di Piano 3, la messa in atto delle azioni previste porterà ad un incremento considerevole della durata della discarica.". Si rileva, tuttavia, che di seguito si preferisce non valutare la durata della discarica, probabilmente alla luce delle indeterminanze dei risultati che si potranno raggiungere. Si ritiene tuttavia estremamente opportuna l'esplicitazione di una durata teorica basata sull'effettivo raggiungimento degli obiettivi di Piano all'interno dei vari scenari. I valori teorici indicati potrebbero poi essere mantenuti costanti, in analogia a quanto effettuato per il calcolo dei 10,6 anni sulla base dei flussi attuali (scenario inerziale), o, in alternativa, essere ridotti in funzione di obiettivi di Piano non totalmente raggiunti.</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA Inserito approfondimento su durata della discarica di Brissogne nel par. "10.4.11 Durata prevista della discarica regionale di Brissogne" a pag. 266 del Volume I.</p>
	<p>Osservazione 18-bis - Pag. 243: Capitolo 10.4 Scenari di Piano per l'ottimizzazione degli impianti di trattamento e riciclo</p> <p>Nella sezione relativa agli impianti non vi è alcuna traccia della realizzazione di una doppia pesa all'ingresso dell'impianto. In effetti, come anche indicato a pagina 130, presso la discarica di Brissogne è presente ad oggi una sola pesa. In innumerevoli occasioni i SubATO, su segnalazioni dei trasportatori, hanno evidenziato la lentezza delle operazioni di ingresso all'impianto. La presenza di una sola pesa da utilizzare sia in ingresso che in uscita appare essere un elemento determinante di tale lentezza, che si traduce in code interminabili dei mezzi in attesa di scaricare e il cui costo ricade infine sulla TARI, e quindi sugli utenti del servizio. Se non già in programma, si ritiene assolutamente necessario inserire tale intervento all'interno del Piano.</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA Pag. 253 del Volume I.</p>

Sogg.	ELENCO OSSERVAZIONI	VALUTAZIONI E/O PROPOSTA DI RECEPIMENTO
	<p>Osservazione 19 - Pag. 256: Capitolo 11 Prescrizioni specifiche di Piano</p> <p>Si ritiene che il capitolo 11 “Prescrizioni”, che appare essere riferito allo scenario 3, non sia sufficientemente chiaro su quali misure siano da ritenere opzionali e quali invece siano effettive prescrizioni di Piano a cui i soggetti attuatori dovranno attenersi. Poiché il Piano viene approvato con legge regionale, si ritiene che, al di là di successivi provvedimenti attuativi (articolazione della tariffa qualitativa di conferimento agli impianti, piani di comunicazione e riduzione, DGR di indirizzo, etc.), il suo contenuto dovrebbe essere più chiaramente suddiviso tra esplicite prescrizioni e proposte o indirizzi.</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA Pag. 238 del Volume I</p> <p>Si specifica che è stato specificato quali sono le azioni a carattere prescrittivo ed è stata introdotta una tabella che riporta il dettaglio degli interventi, delle attività e delle tempistiche correlate, rapportate all’obbligatorietà o meno dell’azione individuata.</p>
	<p>Osservazione 20 - Pag. 257: Capitolo 11.2 Interventi sul sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani</p> <p>Il paragrafo 11.2, soprattutto all’interno dei paragrafi 11.2.2 e 11.2.3, si focalizza sulla gestione e descrizione della tariffazione puntuale. Anche in questo caso non risulta sufficientemente chiaro se sia o meno una effettiva prescrizione di Piano A cui i SubATO e i Comuni devono adeguarsi. Si segnala che all’interno degli enti locali sussistono alcuni dubbi sull’opportunità, anche in termini di rapporto costi/benefici, in merito all’applicazione della tariffazione puntuale a Comuni ad elevata dispersione o di piccole dimensioni. Nel ricordare che la Regione Valle d’Aosta ha competenza primaria in termini di tributi locali, si ritiene che la prescrizione di attuazione della tariffazione puntuale nell’ambito del PRGR approvato con legge regionale andrebbe attentamente valutata ed eventualmente prevista con esplicita e coordinata previsione normativa. Si evidenzia, inoltre, quanto specificato a pag. 263, laddove si scrive: <i>“L’introduzione di sistemi di tariffazione puntuale richiede alla Pubblica Amministrazione un maggiore controllo e una gestione finanziaria più complessa ed efficiente rispetto ai tradizionali sistemi di tassazione e tariffazione basati esclusivamente sul computo delle superfici a ruolo e del numero dei residenti nell’utenza interessata [..].”</i>. Ricordando che non tutte le suddette azioni sono esternalizzabili, si richiederebbe quindi agli enti locali valdostani di esperire tutte le suddette azioni a parità di costi di personale. Si ritiene quindi necessario definire una previsione normativa di incremento della dotazione di personale per quegli enti che attuino il riconoscimento dell’utenza e la tariffazione puntuale.</p>	<p>OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA Pag. 238 del Volume I</p> <p>Si specifica che è stato specificato quali sono le azioni a carattere prescrittivo ed è stata introdotta una tabella che riporta il dettaglio degli interventi, delle attività e delle tempistiche correlate, rapportate all’obbligatorietà o meno dell’azione individuata.</p> <p>NB: alcune osservazioni non attengono alla pianificazione regionale ma piuttosto alla pianificazione effettuata a livello di sottoambito caratterizzati da una dettagliata previsione dei costi degli interventi che si intende attuare illustrati nel PdA.</p>
	<p>Osservazione 21 - Pag. 275 – “In applicazione di tale principio, nei bandi di gara/contratti...”</p> <p>A tal proposito, si segnala che in alcuni bandi di gara del passato predisposti dai SubATO erano state inserite clausole di questo tipo, poi non operativamente utilizzate per vari motivi, quali ad esempio l’opposizione di alcune Amministrazioni comunali a talune modalità di raccolta dei rifiuti, ma soprattutto a causa della gestione degli oneri di conferimento in Valle d’Aosta, per cui l’aumento della % RD non era in alcun modo controbilanciato da una diminuzione dei correlati oneri di conferimento. Si ritiene che con l’attuale previsione di modulazione tariffaria prevista ai paragrafi 11.2.7 e 11.2.8 si possa prendere nuovamente in considerazione tale indicazione.</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA Pag. 291 del Volume I.</p>

Sogg.	ELENCO OSSERVAZIONI	VALUTAZIONI E/O PROPOSTA DI RECEPIMENTO
	<p>Osservazione 22 - Pag. 284 – raccolta monomateriale separata di imballaggi in plastica con frequenza settimanale e monomateriale di lattine con frequenza quindicinale/mensile e raccolta di plastiche dure nei centri di conferimento.</p> <p>Per quanto attiene la raccolta delle lattine si usa la locuzione “...il presente PRGR stabilisce...”. Parrebbe quindi questa una prescrizione esplicita, per la quale si rileva però una contraddizione con quanto indicato nello scenario 3 di Piano. In effetti, facendo riferimento a quanto previsto dallo scenario 2 a pag. 228, che viene inglobato e implementato dallo scenario 3, viene prevista la raccolta “multimateriale che conterrà unicamente imballaggi in plastica e metallo”. Vengono inoltre specificate le frequenze di raccolta in maniera univoca, ma, al tempo stesso, per le plastiche dure da raccogliere presso i centri comunali si usa la locuzione “<i>Si propone inoltre...</i>”. Trattandosi di programmazione regionale ed essendo contestualmente la Regione autorità di ATO competente per le fasi di trattamento e smaltimento, a loro volta condizionate dalle scelte impiantistiche definite nel PRGR, si ritiene fondamentale che all’interno del Piano sia presente una chiara ed univoca definizione dei flussi di raccolta che devono essere conferiti agli impianti, flussi che ovviamente potrebbero cambiare in itinere a seguito di interventi normativi, evoluzione tecnologica o sulla base delle risultanze dalle azioni di monitoraggio del Piano. ..</p> <p>A parte la suddetta incongruenza con la raccolta monomateriale di lattine, si ritiene in ogni caso opportuno riportare una chiara ed esplicita definizione dei flussi previsti dalla bozza di Piano, da correlare sia alle definizioni di rifiuti urbani, sia alle capacità di ricezione degli impianti regionali, in modo da ridurre al minimo il ricorso ad impianti esterni al territorio regionale.</p> <p>Si sottolinea inoltre la necessità di prevedere con documenti o atti successivi il dettaglio della suddivisione dei rifiuti tra i flussi, ossia il cosiddetto “centalogo”, da sempre richiesto dai SubATO....</p> <p>Si evidenzia, a riguardo, all’interno del Piano non viene effettuata una valutazione dei costi aggiuntivi di raccolta e trasporto determinati dall’introduzione di nuovi flussi. Si rileva che all’interno del Piano risulta assente una stima dei risultati di tale azione, nonostante dovrebbe trattarsi di una problematica comune ad impianti simili.</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA Corretto refuso segnalato.</p> <p>Il Centalogo farà parte del pacchetto di atti di indirizzo che saranno emanati successivamente all’approvazione del Piano.</p> <p>Il piano evidenzia che in alcuni contesti territoriali debbano essere riviste le frequenze di raccolta che appaiono troppo fitte e non allineate alle migliori pratiche.</p> <p>Si tratta pertanto di bilanciare l’aumento del numero di flussi, alcuni esplicitamente richiesti dalla normativa nazionale, con un diradamento delle attuali frequenze di raccolta.</p> <p>La stima dei costi dipende pertanto dal reale recepimento degli indirizzi a livello locale e dal recepimento di questi nei bandi per il servizio di raccolta.</p> <p>Pag. 298 del Volume I.</p>
	<p>Osservazione 23 - Pag. 285 – 11.2.8 Modalità di diversa articolazione dei corrispettivi e dei costi di conferimenti delle varie frazioni di rifiuti conferite presso l’impianto regionale di Brissogne: Viene indicato “<i>Si ritiene indispensabile una nuova e diversa articolazione dei corrispettivi e dei costi di conferimenti delle varie frazioni di rifiuti conferite presso l’impianto regionale di Brissogne.</i>”. Inoltre, il testo continua: “<i>Si propone quindi...</i>”, riportando poi di seguito una proposta di politica tariffaria.</p> <p>A tal proposito si evidenzia che anche in questo caso non risulta chiaro se l’attuazione di una politica tariffaria qualitativa (di cui il Piano esprime un primo modello che poi dovrà sicuramente essere reso applicativo da adeguati provvedimenti regionali) sia un elemento obbligatorio o solo un’indicazione di Piano. Si segnala, inoltre, che nella tabella a pag. 286 nella prima colonna si riporta “Livello % di riciclo”, volendo forse intendere la %RD, così come indicato nella frase immediatamente precedente.</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA Pag. 238 del Volume I</p> <p>Si specifica che è stato specificato quali sono le azioni a carattere prescrittivo ed è stata introdotta una tabella che riporta il dettaglio degli interventi, delle attività e delle tempistiche correlate, rapportate all’obbligatorietà o meno dell’azione individuata.</p>

Sogg.	ELENCO OSSERVAZIONI	VALUTAZIONI E/O PROPOSTA DI RECEPIMENTO
	<p>Osservazione 24 - Pag. 289 – 11.2.9 Rafforzamento delle attività di vigilanza e contrasto al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti</p> <p>Il paragrafo inizia con l’indicazione <i>“Il presente paragrafo è stato sviluppato al fine di proporre ed illustrare le possibili molteplici e sinergiche azioni di contrasto al perdurante fenomeno dell’abbandono di rifiuti.”. Viene quindi sottolineata la necessità di un Piano strutturato dedicato alla lotta all’abbandono, e poi “... a titolo meramente esemplificativo, vengono riassunte di seguito in una dozzina di possibili azioni...”</i> cui seguono 6 punti tra cui nel punto 2) spicca l’istituzione della figura della Guardia ecologica regionale. Si ritiene necessario meglio specificare l’inquadramento di tale figura ed in particolare se la si intende ricompresa nell’ambito del volontariato. Si teme che, se ciò non fosse, l’istituzione di tale figura possa comportare una duplicazione dei compiti propri del Corpo Forestale regionale. L’esperienza sul tema della vigilanza, raccolta negli enti locali interessati (SubATO e Comuni), risulta assolutamente negativa, in quanto allo stato attuale non sono disponibili risorse di personale che possano essere dedicate a tali attività. Si rileva infatti che lo svolgimento dell’attività di controllo e repressione necessita specifiche competenze, culminanti nella citata necessità di nomina di tali soggetti nel ruolo di Pubblici Ufficiali, ai sensi dell’art. 357 del codice penale.</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA Pag. 308 del Volume I.</p>
	<p>Osservazione 25 - Pag. 293 e seguenti – Paragrafi 11.2.10-14 sulle modalità di raccolta nelle varie realtà: i paragrafi da 10 a 14 descrivono alcune modalità di raccolta e gestione da poter applicare in base al contesto territoriale. Anche in questo caso, si ritiene sarebbe opportuno esplicitare cosa sia una prescrizione di Piano e cosa un suggerimento/opzione, in modo che sia chiaro quali siano i requisiti a cui i SubATO dovranno obbligatoriamente attenersi. A tal proposito, si ricorda che ai sensi della LR 31/2007 i SubATO sono competenti per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti. Per questo motivo si ritiene che il PRGR dovrebbe dare principalmente indicazioni e non prescrizioni, fatti salvi i casi in cui il carattere prescrittivo di una misura non derivi da problematiche inerenti il raggiungimento degli obiettivi di Piano o temi relativi agli impianti di trattamento/smaltimento, quali ad esempio la definizione dei flussi di raccolta. Per quanto riguarda il modello proposto nel paragrafo in 11.2.11, si rileva non esistere, a livello regionale, alcun esempio o storico di applicazione del metodo previsto. Non vengono, inoltre, citati esempi similari, in contesti montani a bassa dispersione, che abbiano dato evidenza di buoni risultati, ma viene rimarcata esclusivamente la modernità e l’innovatività del modello proposto.</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA Pag. 238 del Volume I</p> <p>Si specifica che è stato specificato quali sono le azioni a carattere prescrittivo ed è stata introdotta una tabella che riporta il dettaglio degli interventi, delle attività e delle tempistiche correlate, rapportate all’obbligatorietà o meno dell’azione individuata.</p>

Sogg.	ELENCO OSSERVAZIONI	VALUTAZIONI E/O PROPOSTA DI RECEPIMENTO
	<p>Osservazione 26 - Pag. 316 – paragrafo 12.2.2 Metodologia standardizzata per le successive analisi merceologiche da operare nella Regione autonoma Valle d’Aosta per il monitoraggio del PRGR: si rilevano all’interno del paragrafo alcuni problemi di contestualizzazione alla realtà regionale. Facendo riferimento alla <i>“diversa caratterizzazione di varie zone del Comune in cui il rifiuto viene prodotto”</i>, in seguito viene proposta una zonizzazione sulla base di <i>“tipologie urbanistiche di ogni Provincia”</i> che potrebbe essere applicata solamente a pochi Comuni valdostani, quali ad esempio Aosta e le zone commerciali dei Comuni di Saint-Christophe, Quart, Pollein e Brissogne. Si segnala inoltre che viene indicato un campionamento delle suddette zone in primavera e in autunno, senza menzionare la problematicità dei flussi turistici. In aggiunta, si ritiene che tale paragrafo, così come il precedente, andrebbe raccordato con il paragrafo 11.2.8 Modalità di diversa articolazione dei corrispettivi e dei costi di conferimenti delle varie frazioni di rifiuti conferite presso l’impianto regionale di Brissogne, nel quale sono previste continue analisi merceologiche, necessarie ai fini dell’applicazione di tariffe di conferimento qualitative... A pagina 231, all’interno del capitolo 9 <i>“PROGRAMMA PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI”</i> viene affrontata la problematica della riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica. Facendo riferimento alle metodiche nazionali ed approvate, a pag. 232 sembrerebbe indicata come scelta di Piano quella di considerare come rifiuti biodegradabili i <i>“pannolini ed assorbenti”</i>. Tale scelta appare poco comprensibile in quanto tale tipologia di rifiuto, ad oggi, non presenta opzioni di trattamento che non sia il conferimento in discarica o l’incenerimento. Al contrario, invece, gli altri rifiuti considerati biodegradabili, come alimenti, rifiuti verdi, etc., sono sicuramente da gestire con altri flussi e quindi da considerare negli obiettivi di riduzione... Anche alla luce della problematica che prevede obiettivi a partire dal 2008 e con riferimento ai rapporti dell’ORR, tali analisi merceologiche dovrebbero essere ampiamente disponibili, sebbene mai state trasmesse ai SubATO...</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA In vari punti del Volume I. Per il trattamento dei tessili sanitari è stato introdotto il par. <i>“12.2.1 Impianti per il riciclo dei tessili sanitari”</i> a pag. 331. Non si condividono le osservazioni relative alla mancata informazione di informazioni ai subATO anche alla luce dei numerosi incontri tenuti con il nuovo gestore ENVAL che ha effettuato specifiche campagne di analisi merceologica.</p>
	<p>Osservazione 27: come già esposto in premessa e in alcune delle osservazioni precedenti, si ribadisce che in generale sarebbe necessario definire con maggiore chiarezza quali siano le prescrizioni/azioni necessarie e quali i suggerimenti/orientamenti, così da poter rimandare ad atti e provvedimenti successivi la definizione di dettaglio e le tempistiche. In merito al tema delle tempistiche, inoltre, si rileva che all’interno del Piano non sono presenti indicazioni temporali, soprattutto in merito alle azioni/prescrizioni. Si ritiene auspicabile l’inserimento di uno scadenziario temporale di massima, che potrà essere oggetto di successive revisioni in relazione all’attività di monitoraggio prevista dal Piano stesso o agli atti e provvedimenti successivi. A conclusione, si ribadisce la necessità di procedere ad un’attività di integrazione e coordinamento della normativa regionale in materia di enti locali in relazione alle disposizioni che saranno introdotte con l’approvazione definitiva dell’aggiornamento del Piano regionale rifiuti.</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA Pag. 238 del Volume I Si specifica che è stato specificato quali sono le azioni a carattere prescrittivo ed è stata introdotta una tabella che riporta il dettaglio degli interventi, delle attività e delle tempistiche correlate, rapportate all’obbligatorietà o meno dell’azione individuata.</p>

Sogg.	ELENCO OSSERVAZIONI	VALUTAZIONI E/O PROPOSTA DI RECEPIMENTO
	<p>Osservazione 28: Nella parte relativa ai materiali inerti da costruzione e demolizione, il Piano riporta una soluzione di riorganizzazione delle discariche comunali per inerti. In particolare, l'ipotesi riportata prevede l'individuazione di discariche per inerti a cui conferire una valenza intercomunale e la contestuale chiusura delle discariche poco utilizzate. ... Benché si ritenga la proposta condivisibile, si rileva che il tema dell'adeguamento delle discariche inerti, sia che si propenda per procedere al rinnovo delle autorizzazioni, sia che si opti per una chiusura anticipata rispetto alla capienza massima, determina costi molto ingenti a carico degli enti locali, a copertura dei quali si auspica un intervento da parte dell'Amministrazione regionale.</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA E' stato precisato che i costi di approntamento di nuove discariche o adeguamento di esistenti seguono il principio di chi inquina paga e pertanto i costi devono essere messi a tariffa. Possono tuttalpiù essere ricercati e promossi degli strumenti finanziari atti a ridurre l'impatto economico a carico delle amministrazioni comunali.</p>
	<p>Osservazione 29: In relazione alle discariche per rifiuti speciali inerti di Pompod, nel Comune di Aymavilles, e di Chalamy, nel Comune di Issogne, il Piano si limita ad esplicitare il fatto che al momento della redazione queste non sono in esercizio. Anche considerato il recente dibattito di cui sono state oggetto i due siti, si ritiene tale approccio assolutamente insufficiente e si auspica che sul tema il Piano fornisca maggiori indicazioni. Si ribadisce, a questo proposito, l'osservazione già presentata alla relazione metodologica preliminare per la procedura di VAS di aggiornamento del Piano regionale rifiuti, auspicando che la caratteristica di non pericolosità dei rifiuti conferiti presso le discariche per rifiuti speciali inerti venga a tutti gli effetti difesa e confermata in ogni atto ufficiale, a partire dal documento in via di redazione. Si auspica, infine, che all'interno del Piano vengano inserite importanti misure finalizzate al monitoraggio e controllo dei conferimenti che verranno eseguiti presso tali siti.</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA Il passaggio citato è relativo al mero censimento delle discariche presenti nel territorio, per tal motivo viene semplicemente dato atto della situazione dei siti citati. Nel prosieguo del documento l'analisi dei fabbisogni evidenzia che la quasi totalità dei rifiuti speciali prodotti in regione viene esportata verso regioni confinanti. La stessa analisi evidenzia che la capacità attuale dei siti autorizzati è sufficiente, nell'arco del Piano a soddisfare la richiesta storica pur essendo auspicabile riorganizzare l'attuale sistema di discariche comunali. Come evidenziato in premessa va salvaguardato il principio di prossimità e di libero transito di tali tipologie di rifiuti. Nel pacchetto dei documenti attuativi del piano, come già richiesto da una mozione del consiglio regionale, farà parte un Piano di monitoraggio il cui documento preliminare è già sottoposto all'attenzione della Giunta regionale. Il Volume quarto definisce in modo puntuale i criteri di esclusione e di attenzione da applicarsi per le varie tipologie di discariche a supporto della procedura di valutazione ambientale volta alla tutela del territorio e della popolazione.</p>
11) COMUNE DI CHAMPDEPRAZ	<p>Volume I: la gestione dei Rifiuti Urbani Viene chiesto di inserire nel PRGR un capitolo per organizzare più incontri informativi sui flussi di rifiuto rivolti ai cittadini nell'arco dell'anno, sfatando la diceria che dove si fa la differenziata si fa un lavoro inutile "tanto a Brissogne mescolano di nuovo tutto". Si richiede di prevedere nel nuovo PRGR soluzioni a questo problema come, ad esempio, una cartellonistica dissuasiva diffusa e metodi di sorveglianza efficaci con sanzioni adeguate per far sì che il turista riporti i suoi rifiuti a casa</p>	<p>Nel par. 11.2.12 viene approfondito il tema del contrasto al fenomeno dell'abbandono di rifiuti e si evidenzia che risulta di fondamentale ed imprescindibile importanza gli incontri di informazione e formazione.</p>
	<p>Apprezzando la proposta della raccolta "On demand" si richiede di mettere in pratica al più presto questa soluzione affinché non rimanga solo una previsione che effettivamente può ridurre un po' il costo della raccolta e del trasporto evitando giri a vuoto</p>	<p>La raccolta "On demand" è una metodologia suggerita in determinati contesi ma non costituisce un obbligo operativo.</p>
	<p>Si evidenzia che il nome "multimateriale" risulta fuorviante, riproducendo la logica del "tutto insieme, e si chiede di organizzare nuovi incontri per ricordare quanto va fatto e si propone di cambiare la denominazione di tale modalità di raccolta</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA A pag. 299 del Volume I.</p>
	<p>Volume II: la gestione dei Rifiuti Speciali In premessa si afferma che "il settore dei rifiuti speciali rimane al di fuori del sistema di programmazione e controllato su base territoriale, in quanto regolato dal libero mercato", chiediamo di cambiare le parole "libero mercato" con la parola "concorrenza".</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA In vari punti del Volume II.</p>

Sogg.	ELENCO OSSERVAZIONI	VALUTAZIONI E/O PROPOSTA DI RECEPIMENTO
	<p>Le discariche a titolarità privata meriterebbero di essere descritte dettagliando lo stato autorizzatorio e/o sospensivo, oltre che all'indicazione della capacità della totalità dei lotti e/o le previsioni di ampliamento.</p>	<p>OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA E' stato inserito un approfondimento a pag. 41 del Volume II. Si ricorda che la situazione generale delle discariche presenti sul territorio della Regione, sia pubbliche che private è liberamente consultabile attraverso geonavigatore regionale, recentemente aggiornato nella forma e nei contenuti, al seguente link: https://www.regione.vda.it/territorio/ambiente/rifiuti/inerti/geonavigatore_inerti_i.aspx Stante la natura privatistica dell'attività, è possibile quantificare i fabbisogni a livello regionale ma non risulta possibile entrare nel merito di piani aziendali privati relativi a previsioni di ampliamento.</p>
	<p>La tabella 26 – discariche per rifiuti inerti in esercizio in Valle d'Aosta riporta anomalie circa l'impianto di Chalamy autorizzato con D.G.R. 1381 del 2014 indicandolo come non ancora realizzato e senza indicazione dei CER ammessi. Sarebbe meglio definirlo "in fase di realizzazione" e indicare tutti i CER autorizzati.</p>	<p>L'impianto di Chalamy non è stato ancora oggetto di interventi di approntamento i mezzi visibili stanno operando nell'area di cava (IV lotto). Saranno inseriti nel Piano i codici CER autorizzati.</p>
	<p>Leggiamo anche che <i>"Si segnala che al momento della stesura del Piano le discariche di Pompiod, nel comune di Aymavilles, e la discarica di Chalamy, nel comune di Issogne non sono in esercizio."</i> Questa frase ci sembra insufficiente da scrivere in un piano che ci seguirà per molti anni. Vogliamo che venga dettagliato meglio l'iter di tali discariche concesse a privati e soprattutto che il piano specifichi meglio come queste discariche abbiano i requisiti di legge per la tutela dei cittadini e dei territori...</p>	<p>Le discariche non sono oggetto di concessione ma di autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa vigente. Non è compito del Piano entrare nel merito delle singole autorizzazioni rilasciate.</p>
	<p>Al paragrafo 2.4.3 –si osserva che l'inciso "in quanto segue le regole del libero mercato" è superfluo, ma comunque meglio scrivere segue le regole della concorrenza, inoltre il paragrafo non sviluppa l'analisi dei fabbisogni in modo esaustivo.</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA In vari punti del Volume II.</p>
	<p>Al paragrafo 6.1.3 – Analisi dei fabbisogni non viene sviluppata efficacemente l'analisi dei fabbisogni locali e soprattutto l'analisi in prospettiva di quanto offerto, in tema di capacità, per la gestione e messa in dimora di rifiuti provenienti da altre regioni</p>	<p>Si ritiene che l'analisi dei fabbisogni sia adeguatamente sviluppata. Da questa emerge che la quasi totalità dei rifiuti speciali prodotti è esportata al di fuori del territorio regionale. Si fa presente in particolare che un quantitativo importante di rifiuti da costruzione e demolizione prodotti nel territorio della bassa valle è esportato verso il Piemonte.</p>
	<p>Al paragrafo 6.1.4 – Obiettivi del piano e principali azioni sarebbe indispensabile specificare come si può vigilare sul rispetto del principio di prossimità con l'obiettivo di limitare il più possibile l'afflusso di rifiuti extraregionale.</p>	<p>Il piano contiene una valutazione specifica riguardo la possibilità assai limitata di chiudere alcuni flussi all'interno del territorio regionale. La Pianificazione regionale non prevede nello specifico nuove impiantistiche dedicate a soddisfare fabbisogni esterni. L'analisi dei flussi extraregionali contenuti nel piano conteggia il solo afflusso riconducibile al periodo di esercizio della discarica di Pompiod non essendoci altri flussi nei periodi antecedenti. Si fa presente che il tracciamento dei flussi di rifiuti speciali è piuttosto difficoltoso stante la natura del mercato, perseguibile attraverso un specifico potenziamento della dotazione di personale ARPA. Tale argomento sarà affrontato nel documento attuativo dedicato al monitoraggio.</p>

Sogg.	ELENCO OSSERVAZIONI	VALUTAZIONI E/O PROPOSTA DI RECEPIMENTO
	<p>Volume IV: criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti Si richiede di conoscere a quali criteri si sono ispirati i redattori del PRGR per stabilire le distanze che riportiamo di seguito</p> <p>Non si comprende la normativa per determinare delle distanze così esigue dall'abitato che a Champdepraz inizia a 100 metri dalla cava e dagli edifici sensibili come la scuola dell'infanzia e primaria che si trova a meno di 500 mt. Si richiede che vengano applicate le seguenti distanze: 2000 m dalle scuole, case di cura e ospedali, 1500 m dalle case, dai corsi d'acqua e dalle case sparse, 2000 m dai terreni dedicati alle coltivazioni di pregio. Non si comprende inoltre come si possa immaginare che il territorio di Champdepraz assorba il traffico pesante derivato dall'apertura della discarica di Chalamy e come la popolazione possa essere garantita da questa discarica certamente inquinante, pericolosa e in area esondabile come dimostrano le ricerche storiche che sono state effettuate.</p>	<p>La normativa Europea e quella nazionale definiscono criteri qualitativi e non quantitativi demandando alle fasi autorizzative, con particolare riferimento ai procedimenti VIA, l'analisi caso per caso del conteso esaminato. Sono ovviamente tenute in conto i fattori di vincolo discendenti da altre normative. La particolare conformazione del territorio regionale, sommata al fatto che la quasi totalità delle tipologie di rifiuti speciali è smaltita fuori regione, fa sì che quanto reperibile in altri piani regionali non sia così facilmente riportabile nel contesto regionale.</p> <p>In particolare, sono trattati nel territorio regionale essenzialmente tipologie di rifiuti inerti e non pericolosi. Il lavoro svolto è quindi improntato ad applicare un principio di precauzione che consenta al contempo lo svolgimento di operazioni di trattamento essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del pacchetto europeo di economia circolare.</p> <p>L'attenzione è stata quindi di determinare una casistica di casi escludenti concentrando l'attenzione sugli elementi di attenzione e sulla sommatoria degli impatti che rappresentano un supporto essenziale sia per i richiedenti che per il lavoro delle conferenze di servizi.</p> <p>Il lavoro è basato sull'esperienza acquisita nel corso degli anni dalle attività di monitoraggio condotte sul territorio.</p> <p>OSSERVAZIONE NON ACCOLTA Per quanto concerne l'aspetto delle distanze vedi punto precedente. Relativamente alla pericolosità, trattandosi di rifiuti non pericolosi, la tutela ambientale è garantita dal rispetto di norme e dal monitoraggio successivo. Inoltre è garantita anche dalla partecipazione del comune alla procedura autorizzativa.</p>
<p>AYM AVIL LES E</p>	<p>I due comuni esprimono forti perplessità relativamente al fatto che il piano non fornisca dettagliate indicazioni in merito alla discarica di Pompod ad Aymavilles e di Chalamy ad Issogne, ravvisando una forte criticità sia degli scenari futuri sia nelle conseguenti azioni previste.</p>	<p>Vedi osservazione 29. i criteri di cui al volume IV concorreranno a ridefinire gli assetti futuri di tali siti.</p>

Sogg.	ELENCO OSSERVAZIONI	VALUTAZIONI E/O PROPOSTA DI RECEPIMENTO
	<p>Ritengono altresì necessario che, per quanto possibile, la Valle d'Aosta si esprima in maniera determinata sul futuro delle discariche speciali, inserendo nel documento un'analisi dello stato di fatto, gli scenari di gestione, le azioni di piano, il monitoraggio e la fonte dei dati.</p>	<p>Le discariche di rifiuti speciali assolvono a necessità espresse dal territorio e sono funzionali allo svolgimento di attività economiche locali si pensi ad esempio alla discarica di Pontey. La Pianificazione esamina la necessità impiantistica strettamente necessaria alle esigenze derivanti dalla produzione locale. La questione sollevata attiene probabilmente al conferimento di rifiuti extraregionali per i quali il piano non prevede alcuna forma di incentivazione.</p> <p>Per quanto concerne gli scenari di gestione e monitoraggio, tali contenuti, in parte già predisposti, faranno parte di documenti attuativi approvati successivamente al Piano</p>
	<p>Si richiede pertanto che ogni nuova concessione o nuovo rinnovo di concessione tenga conto del nuovo piano, così come peraltro attuato ad esempio con la Legge regionale (n. 14/2015) per il contrasto delle ludopatie che ha dato indicazioni precise e imposto limiti anche ad attività commerciali in essere.</p>	<p>Si ribadisce che il regione è quello dell'autorizzazione e non della concessione. Il piano già prevede che ogni nuova autorizzazione, rinnovo o modifica sostanziale debba essere valutata alla luce dei contenuti del nuovo PRGR. Non appare pertinente il parallelo tra ludopatia e rifiuti.</p>
	<p>Si richiede inoltre che, per quanto riguarda l'ubicazione delle discariche di rifiuti speciali inerti non pericolosi, fra i fattori escludenti vengano aggiunti i punti seguenti:</p> <p>1) vicinanza all'edificato (zone di piano A, Ba, Ca e F, abitazioni sparse) inferiore a 200 metri. Aggiungere le seguenti sottozone di piano: Bc - Bd – Cc e Cd. Specificare che nel computo delle distanze venga indicato che rientrano anche le infrastrutture e gli impianti funzionali alla discarica con la sola esclusione della strada di accesso.</p>	<p>OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA</p> <p>Non è stata accolta la richiesta di inserimento zone Bc e Cc nei fattori escludenti in quanto tali zone sono caratterizzate da tipologie edilizie talmente variegata da richiedere una valutazione caso per caso.</p>
	<p>2) vicinanza a colture di pregio (vigneti, frutteti, coltivazioni) inferiore a 100 metri. Introdurre tale distanza a tutela dell'agricoltura che per la nostra Regione è un'importante risorsa economica, resa ancor più grande dalla varietà di prodotti di eccellente qualità, valorizzando i nostri territori. Le nostre coltivazioni offrono sapori unici e rappresentano un incredibile patrimonio della tradizione e della storia di ogni paese.</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA</p> <p>E' stata inoltre ampliata la fascia di attenzione.</p>
	<p>3) vicinanza a centri e siti culturali di interesse comunale e regionale inferiore a 1.500 metri. Prevedere tale distanza minima dai centri e siti culturali di interesse regionale, quali i castelli, di importanza strategica per lo sviluppo turistico. La Regione VdA ha in questi anni investito parecchio per il recupero, la salvaguardia e la tutela dei nuclei storici, ritenuti elementi fondamentali non solo per la conservazione ma anche per la valorizzazione dell'intero patrimonio culturale, sociale ed economico regionale.</p>	<p>OSSERVAZIONE NON ACCOLTA</p> <p>Il piano considera la tutela di siti culturali, introducendo, oltre al valore escludente che in sé, se eccessivamente esteso, potrebbe portare, considerata la variegata situazione orografica del territorio, eccessive rigidità, anche un fattore di attenzione. Il fattore di attenzione, anche rapportato ad altre sovrapposizioni di effetti, consente di effettuare un'attenta valutazione caso per caso.</p>
	<p>4) vicinanza a percorsi naturalistici, ciclo pedonali e siti naturalistici inferiore a 200 metri. Prevedere tale distanza dai percorsi naturalistici e ciclo pedonali e dai siti naturalistici (SIC), molto frequentati sia dai residenti che dai turisti a tutela del paesaggio e nel rispetto della biodiversità che caratterizza tali ambienti.</p>	<p>OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA</p> <p>Inseriti percorsi storico e ciclo pedonali, non inseriti naturalistici entro aree SIC in quanto facenti parte di areali già inseriti come fattore di esclusione/attenzione.</p>

Sogg.	ELENCO OSSERVAZIONI	VALUTAZIONI E/O PROPOSTA DI RECEPIMENTO
	<p>Si richiede inoltre che per quanto riguarda le discariche di RS inerti non pericolosi vengano aggiunti e sviluppati i punti seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Stabilire che la viabilità pubblica e la strada di accesso alle discariche di cui sopra (larghezza delle corsie, pendenze e raggi di curvatura) non potranno essere inferiori alle dimensioni minime regolate dal codice della strada. Qualora le strade esistenti non fossero adeguate alla normativa vigente, l'onere di adeguamento dovrà essere posto a carico del concessionario. 2) Introdurre un programma e un sistema di monitoraggio e di controllo di corrispondenza dei rifiuti destinati alle discariche per rifiuti speciali inerti pericolosi e non, con quelli ammessi, a garanzia e tutela della salute dei cittadini compresa la verifica della qualità delle acque (meteoriche, superficiali e di falda) e dell'aria con apparecchiature permanenti. 3) Definire nel piano le modalità di informazione ai cittadini come previsto dall'art. 3 comma 1 della legge regionale n. 31/2007 e definire la possibilità, essendo la Regione responsabile del procedimento di autorizzazione per le discariche di rifiuti speciali inerti non pericolosi, di rendere pubblici, ai fini della trasparenza, i risultati di tutte le indagini effettuate sulle varie matrici ambientali, sul percolato e sui rifiuti in ingresso, nonché i dati relativi ai conferimenti. 	<p>OSSERVAZIONE NON ACCOLTA Tra i fattori di attenzione è già inserito il requisito della presenza di una viabilità adeguata, la definizione di oneri non è un aspetto programmatico ma attinente alla fase autorizzativa.</p> <p>OSSEVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA Il Piano di monitoraggio e controllo appartiene alla sfera di documenti attuativi che saranno approvati con delibera di giunta regionale successivamente all'approvazione del Piano.</p> <p>OSSERVAZIONE NON PERTINENTE Il testo recita "1. La Regione promuove e coordina iniziative e campagne di informazione e sensibilizzazione finalizzate a fornire piena conoscenza ai cittadini in merito alla programmazione regionale di settore e alle conseguenti scelte operative, anche al fine di favorire comportamenti conformi alle esigenze di riduzione, riutilizzo, valorizzazione, recupero e smaltimento dei rifiuti".</p>
13) COMUNE DI ISSOGNE	<p>Il Comune evidenzia i seguenti punti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) occorre valutare, nel momento in cui si creeranno eventuali punti di conferimento intercomunali e sovra comunali, non soltanto le criticità locali del sito di impianto, ma anche aspetti esterni, quali ad esempio l'adeguamento della viabilità di accesso. Tale aspetto, se lasciato alla gestione comunale senza il concorso dei comuni limitrofi, avrà delle ricadute economiche sui bilanci delle Amministrazioni, in quanto dovranno essere riservati ingenti stanziamenti per il mantenimento dei sedimi stradali e delle opere accessorie, a discapito di altri servizi primari. 2) si chiede di privilegiare il conferimento di prossimità, per muoversi nella direzione della diminuzione contestuale dell'inquinamento da polveri sottili legate ai trasporti stradali, allargando la possibilità di conferimento anche ai cittadini per gli interventi edilizi o le necessità più piccole. 3) andare verso il mascheramento visivo delle aree utilizzate come discariche, ai fini della consegna finale di un sito che non venga riconosciuto come tale per le generazioni future 	<p>Riferendosi all'ipotesi di realizzazione di discariche di inerti pubbliche a gestione sovracomunale, la questione va affrontata nell'ambito della pianificazione locale attraverso accordi tra Comuni/Unité. Nel caso di impianti privati, l'uso dell'infrastruttura dovrebbe essere compensato dalla tassazione locale, fermo restando l'adeguatezza dell'infrastruttura viaria.</p> <p>Il Piano auspica un conferimento di prossimità, tuttavia il problema dell'inquinamento da polveri sottili va affrontato in termini globali di piano di tutela dell'aria. Il piano regionale considera il ruolo dei centri di raccolta quali siti per soddisfare alle piccole necessità dei cittadini.</p> <p>OSSERVAZIONE NON PERTINENTE Attiene alla fase autorizzativa.</p>
14) ARPA VDA	<p>2.1.1 Rapporto ambientale A pagina 65, paragrafo 3.3.2.2, si evidenzia che nell'elenco dei 4 acquiferi monitorati ne mancano altri due, ovvero la Conca di Chatillon e la Conca di Courmayeur, entrambe monitorate dal 2015. Sempre nella stessa pagina, quando si descrive lo stato qualitativo delle acque sotterranee si evidenzia che la classificazione di "buono" è da intendersi non solo per il 2018: tale classificazione, infatti, è inalterata nel corso anche degli anni precedenti il 2018.</p> <p>2.1.2 Sintesi non tecnica A pagina 39, paragrafo 4.5, si ritiene che debbano essere espunti, tra i fattori di impatto creati dalle operazioni di bonifica, la contaminazione delle acque superficiali per dilavamento, la contaminazione delle acque sotterranee per percolazione e il recupero aree contaminate all'interno di aree protette, in quanto non si tratta di impatti generati dalle bonifiche. I primi due sono</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA A pag. 63 del Rapporto Ambientale.</p> <p>OSSERVAZIONE ACCOLTA A pag. 40 della sintesi non tecnica.</p>

Sogg.	ELENCO OSSERVAZIONI	VALUTAZIONI E/O PROPOSTA DI RECEPIMENTO
	<p>impatti generati dall'inquinamento, il terzo è un risultato - auspicabile, non negativo - delle bonifiche stesse.</p>	
	<p>2.1.3 Volume III – Bonifiche</p> <p>Si rileva come sarebbe opportuno mettere all'inizio del volume un glossario (come per gli altri documenti) che chiarisca i principali acronimi e termini tecnici usati nel testo (es. CSC, CSR, Sito contaminato/non cont/potenzialmente contaminato). A pagina 1, paragrafo 1.1 la definizione di sito potenzialmente contaminato è incompleta. La formulazione corretta è la seguente: <i>“Un sito è definito potenzialmente contaminato quando si rileva il superamento delle CSC nelle acque sotterranee o nei terreni, superficiali (0-1 m) o profondi. Tale evento determina la necessità di eseguire indagini geognostiche più approfondite [...]”</i>. A pagina 6, paragrafo 2.1 viene citato il “sito di Pontey”. Per maggior chiarezza dovrebbe essere esplicitato che tale sito non ha alcuna attinenza con quello attuale di loc. Valoille. A pagina 14, paragrafo 5, andrebbe meglio specificato che <i>“sono emerse diverse situazioni relative alla presenza di contaminazioni di origine naturale per alcuni metalli [...]”</i>. Sulla base dei dati riportati nel database, sono numerosi i casi in cui è stata verificata la presenza di un fondo naturale con presenza, ad esempio, di Cromo, Cobalto e Nichel in corrispondenza delle rocce ofiolitiche ampiamente affioranti sul territorio regionale. Infine, a pagina 16, paragrafo 7.1, si propone di formulare la parte iniziale dell'ultimo capoverso come segue: <i>“[...] la piana di AO è stata individuato dal PTA come l'unico corpo idrico sotterraneo che presenta un impatto significativo sullo stato di qualità causato da siti contaminati. Inoltre Infatti la falda della piana di AO è l'unico corpo idrico sotterraneo regionale che abbia uno stato di qualità “scarso” e per il quale è necessario assicurare il raggiungimento dello stato di qualità “buono”</i>.</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA A pag. 2, 3, 7, 16, e 20 del volume III Bonifiche.</p>
	<p>2.2. Acque superficiali</p> <p>Nella matrice criticità ambientale inclusa nel Rapporto ambientale e nella Sintesi non tecnica, i risultati della classificazione dei corpi idrici superficiali NON sono aggiornati e devono essere modificati tenuto conto delle seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tutti i corpi idrici inclusi nella rete di monitoraggio regionale ai sensi della normativa vigente presentano uno stato chimico “buono” (ad eccezione di tre corpi idrici non monitorati per assenza di accesso all'alveo in sicurezza o perché sempre in asciutta). Lo stato complessivo delle acque superficiali è determinato dal valore di stato ecologico per i corpi idrici naturali e di potenziale ecologico per i corpi idrici altamente modificati; • I corpi idrici naturali che raggiungono l'obiettivo di stato ecologico “buono” o “elevato” rappresentano circa l'95% (rispettivamente il 65% e il 30%), mentre quelli che non raggiungono gli obiettivi di qualità costituiscono solo il 1,3% di tutti i corsi d'acqua naturali della rete di monitoraggio (due corpi idrici). Su un totale di circa 950 km di corsi d'acqua valdostani classificati al termine del sessennio 2014-2019, 903 km risultano essere in uno stato/potenziale ecologico elevato o buono, corrispondente al 95% dell'intera rete. Solo 17 km della rete ricadono nella classe di qualità “scarso” o “cattivo”, 22 km nella classe di qualità “sufficiente” e 7 km rimangono non classificati. <p>Infine 16 corpi idrici sono stati classificati altamente modificati. Il quadro complessivo della classificazione è riportato nella cartografia seguente:</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA A pag. 92 del Rapporto ambientale A pag. 20 della Sintesi non Tecnica Inserita cartografia</p>

Sogg.	ELENCO OSSERVAZIONI	VALUTAZIONI E/O PROPOSTA DI RECEPIMENTO						
	<p>2.3.1 Osservazioni sul paragrafo 3.3.7 del Rapporto ambientale</p> <p>Il rumore ambientale come aspetto di cui tenere in conto nel nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti presentato viene trattato all'interno del Rapporto Ambientale nel capitolo 3.3, paragrafo 3.3.7 e nel documento di Sintesi non tecnica. Nel paragrafo dedicato al rumore viene descritto il quadro normativo di riferimento nazionale e regionale e viene citata la classificazione acustica comunale e i valori limite ad essa associati per ogni classe del territorio. Tutti i Comuni possiedono la classificazione acustica comunale. Rispetto ai differenti valori limite che fanno riferimento alle 6 classi di destinazione d'uso previsti dal DPCM 14/11/1997 si evidenziano alcune imprecisioni riportate nella tabella 3.3.14 e l'assenza del valore limite differenziale previsto per l'interno dell'ambiente abitativo. La tabella andrebbe in questo modo divisa in due lasciando in quella presente nel documento i valori limite di emissione e quelli assoluti di immissione con i valori diurni e notturni previsti per ogni classe acustica (le prime due righe della tabella 3.3.14) eliminando la terza riga in cui parlando di valori relativi si introduce il valore limite differenziale. A tal riguardo si può aggiungere un paragrafo specifico con una tabella in modo da non creare confusione tra questo valore limite previsto in modo esplicito per l'interno degli ambienti abitativi e gli altri due valori limite di tabella 3.3.14. Il testo, pertanto, andrebbe completato come segue: <i>Oltre ai valori limite di cui alla precedente tabella 3.3.14 per il rumore che viene immesso all'interno degli ambienti abitativi si deve quantificare il livello differenziale di rumore (All. A-13 Decreto 16/03/98) che è dato dalla differenza tra il rumore ambientale (All. A-11 Decreto 16/03/98), costituito dall'insieme del rumore prodotto dalle diverse sorgenti che influenzano un sito, comprese le specifiche sorgenti selettivamente identificabili che possono indurre impatto, e il rumore residuo (All. A-12 Decreto 16/03/98), misurato nelle stesse condizioni ma in assenza del contributo di rumore delle sorgenti sonore potenzialmente impattanti. Il valore limite differenziale si applica (art. 4 del DPCM 14/11/1997). I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono:</i></p> <table border="1" data-bbox="304 943 1301 1075"> <thead> <tr> <th></th> <th>Periodo diurno (06-22)</th> <th>Periodo notturno (22-06)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valori limite differenziali di immissione di rumore in ambiente</td> <td>5 dB</td> <td>3 dB</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sempre rispetto a quanto riportato in tabella 3.3.14 si evidenzia che non è corretto affermare che i valori limite previsti dal DPCM 14/11/1997 "non si applicano nelle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime e aeroportuali ...". La rumorosità delle infrastrutture di trasporto è disciplinata da specifici decreti tra i quali i due più importanti per il piano di gestione dei rifiuti sono quello per le strade (DPR 142/04) e quello per le ferrovie (DPR 459/98) in recepimento dell'art. 11 della Legge 447/95. La rumorosità prodotta da tali infrastrutture non è soggetta, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, ai valori limite fissati dal DPCM 14/11/97 ma a valori limite specifici fissati dai rispettivi DPR. All'interno delle fasce di pertinenza il rumore prodotto dalle infrastrutture di trasporto non concorre alla quantificazione del valore limite assoluto di immissione ma va valutato separatamente. Per i ricettori in esse comprese vi è, quindi, un doppio regime di limiti: quello derivante dalla zonizzazione acustica</p>		Periodo diurno (06-22)	Periodo notturno (22-06)	Valori limite differenziali di immissione di rumore in ambiente	5 dB	3 dB	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA</p> <p>Modifiche inserite al paragrafo 3.3.7 del Rapporto Ambientale. Sono inoltre stati aggiornati all'anno 2020 gli indicatori della relazione ARPA sulle richieste di intervento e livelli di rumore che superano determinate soglie.</p>
	Periodo diurno (06-22)	Periodo notturno (22-06)						
Valori limite differenziali di immissione di rumore in ambiente	5 dB	3 dB						

Sogg.	ELENCO OSSERVAZIONI	VALUTAZIONI E/O PROPOSTA DI RECEPIMENTO
	<p>comunale (DPCM 14/11/1997), che vale per l'insieme delle sorgenti sonore diverse dalle infrastrutture dei trasporti, e quello derivante dagli specifici decreti che regola invece il rumore prodotto dal traffico delle singole infrastrutture dei trasporti. Quindi l'impatto acustico che si riferisce alle differenti attività previste dal piano di gestione dei rifiuti va valutato con riferimento ai valori limite differenziati per tipologia di sorgente sonora. Rispetto al medesimo paragrafo del rapporto ambientale vanno infine aggiornati all'anno 2020 gli indicatori della Relazione Stato Ambiente dell'ARPA sulle richieste di intervento (TER RUM 004) e quello relativo ai livelli di rumore che superano determinate soglie (TER RUM 001).</p>	
	<p>2.3.2 Osservazioni sull'analisi delle componenti ambientali</p> <p>petto agli altri passaggi del rapporto ambientale in cui si cita il rumore, sia per quanto riguarda i paragrafi inerenti gli indicatori che quelli inerenti l'analisi delle componenti ambientali si condividono le criticità individuate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rispetto alla gestione dei rifiuti sia urbani che speciali le emissioni sonore possono essere legate alla fase di raccolta e a quelle legate al trattamento e recupero; - rispetto alle bonifiche le emissioni sonore sono invece legate alle operazioni rumorose del cantiere che viene allestito nei siti interessati e la cui banca dati viene costantemente aggiornata dalla struttura regionale di riferimento. I procedimenti relativi ai siti possono presentare differenti stati di avanzamento e quindi vanno monitorati puntualmente. <p>Rispetto alla rumorosità dei cantieri si evidenzia che <u>non sono state recepite nella presente documentazione le disposizioni normative già suggerite nell'anno 2015 per la revisione del Piano e che disciplinano le attività temporanee di cantiere</u>. La LR 20/2009 (art. 13) prevede che lo svolgimento di attività temporanee o di manifestazioni in luogo pubblico che comporti l'impiego di macchinari o impianti rumorosi o, comunque, determini un impatto sonoro significativo sull'ambiente circostante, debba essere preventivamente autorizzato dal Comune territorialmente competente. <i>In assenza di espressa autorizzazione da parte dei Comuni, anche i cantieri edili temporanei sono soggetti al rispetto dei limiti previsti dal piano di classificazione acustica comunale che per tale tipologia di attività risultano sicuramente molto restrittivi e difficilmente rispettati</i>. L'autorizzazione del Comune può invece contenere una deroga ai valori limite previsti dal piano di classificazione acustica rilasciata secondo indicazioni di tutela dell'ambiente circostante dal rumore prodotto dalle attività adottando tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo, indicando inoltre le fasce orarie di utilizzo ed i livelli di immissione di rumore che si richiedono in deroga. In ogni caso, nelle attività di cantiere devono essere utilizzati macchinari in buono stato di manutenzione e dotati di dichiarazione di conformità CE che rispettino i livelli ammessi di potenza sonora di cui al Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 262 "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto".</p> <p>macchinari devono recare in modo visibile sia la marcatura CE che l'indicazione del livello di potenza sonora garantito per come indicato dall'allegato IV del DLgs 262/2002. Si evidenzia che la dichiarazione di conformità CE riportante il rispetto dei livelli ammessi di potenza sonora va richiesta per tutti i macchinari destinati a funzionare all'aperto elencati nel Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 262. Le ulteriori prescrizioni possono essere rilasciate dal Comune in modo</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA, PER QUANTO COMPATIBILE CON IL LIVELLO PROGRAMMATICO.</p> <p>Si evidenzia che il livello appropriato per la valutazione e la gestione (ai fini di una efficace mitigazione) degli impatti in fase di cantiere è quello progettuale (nell'ambito delle relative procedure autorizzative), più che non quello della pianificazione regionale. IN questo senso si ritiene poco utile l'introduzione nel PGR di riferimenti a norme e specifiche tecniche inerenti alla gestione dei cantieri e le caratteristiche tecniche di macchine e attrezzature - quali quelle richiamate nell'osservazione.</p> <p>Si recepisce (introducendolo nella tabella 52) l'obiettivo relativo alla conservazione della qualità acustica dell'ambiente laddove questa sia buona. Si è inoltre riportato in nota alla medesima tabella un doveroso richiamo al rispetto – in ogni situazione – dei limiti di legge.</p>

Sogg.	ELENCO OSSERVAZIONI	VALUTAZIONI E/O PROPOSTA DI RECEPIMENTO
	<p>puntuale, sentita l'ARPA, in base alla tipologia di cantiere da attivare, alla sua durata e al suo possibile impatto rumoroso sul territorio circostante.</p> <p>a bonifica dei siti inquinati si deve valutare il periodo previsto per il risanamento e la successiva sistemazione ambientale in quanto seppur il rumore si possa riferire ad una situazione di cantiere la maggior durata dello stesso dovrà tenere in conto di maggiore attenzione ai fini del rumore immesso nell'ambiente di vita.</p> <p>al riguardo si fa presente l'emanazione della recente norma tecnica UNI 11728 che definisce gli obblighi di conformità in carico all'appaltatore da parte del committente, al fine di garantire una gestione corretta e soddisfacente dell'impatto acustico del cantiere. Dal punto di vista del controllo delle ricadute in termini di impatto ambientale si segnalano le <i>"Linee Guida per il monitoraggio del rumore derivante dai cantieri di grandi opere"</i> redatte da ISPRA che descrivono gli indirizzi per la progettazione e conduzione del piano di monitoraggio acustico dei cantieri di grandi opere, fornendo anche indicazioni sugli aspetti che regolano l'accesso all'informazione ambientale del pubblico e degli enti che hanno funzioni di vigilanza e di indirizzo sull'attività di esecuzione dell'opera. Nella tabella 51 di pag. 119 del Rapporto ambientale tra gli obiettivi di protezione ambientale richiamati dai vari programmi e dalle varie normative europee per l'inquinamento acustico si cita la riduzione della popolazione esposta ad elevati livelli di rumore che possono avere effetti nocivi per la salute umana.</p> <p>Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, ACCOLTA in Italia dal DLgs 194/2005, tra gli obiettivi fissa anche la conservazione della qualità acustica dell'ambiente laddove questa è buona. Come già suggerito nel parere rilasciato sulla documentazione presentata nella fase di scoping, per quanto riguarda la tematica del rumore, gli obiettivi generali della riduzione delle emissioni sonore e dell'inquinamento acustico vanno subordinati in primo ordine <i>"al rispetto dei limiti fissati dalla normativa nazionale e regionale vigente (in particolare dal D.P.C.M. 14/11/97 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore e dal D.P.R. 30/03/2004 n.142 Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, L.R. 20/2009)</i>. Dal punto di vista del rispetto dei valori limite le misure di mitigazione per l'attuazione del Piano per la componente rumore (pag. 150) si devono riferire a tutte le eventuali mitigazioni previste dalla valutazione dell'impatto acustico richiesto in modo specifico dall'art. 10 della legge regionale 20/2009 che va verificato ogni qualvolta cambino gli impianti o le condizioni operative delle differenti attività per la gestione dei rifiuti. Anche in questo paragrafo è necessario sottolineare che nelle attività di gestione e bonifica vengano utilizzati macchinari ed apparecchiature omologati che rispettino i limiti di emissione acustica previsti dal DLgs 262/2002 <i>"Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto"</i>.</p>	

Sogg.	ELENCO OSSERVAZIONI	VALUTAZIONI E/O PROPOSTA DI RECEPIMENTO
	<p>2.3.3 Osservazioni sugli indicatori di monitoraggio</p> <p>Come ulteriori indicatori per il monitoraggio delle ricadute ambientali del piano dovrebbero essere inseriti il numero di siti per cui è stato valutato l'impatto acustico e l'anno in cui questo è avvenuto, e le autorizzazioni in deroga rilasciate per i cantieri di bonifica dei siti. Sulle discariche per rifiuti inerti in funzione in Valle d'Aosta è stata recepita in parte una precedente richiesta di inserimento di un indicatore che monitori gli impianti di trattamento e recupero dei rifiuti speciali inerti, potenzialmente tra i più rumorosi tra le attività del ciclo di smaltimento dei rifiuti.</p> <p>In particolare nella tabella 26 del Volume II c'è un elenco delle discariche di rifiuti inerti in esercizio in cui sono stati inseriti dei dati significativi (tipologia, Comune, località, gestore, stato, n° autorizzazione e scadenza ...) ma rispetto alle quali mancano alcuni dati importanti dal punto di vista delle eventuali criticità acustiche: la distanza in metri dal perimetro dell'area di recupero rispetto ai ricettori abitativi più prossimi, la classificazione acustica attribuita ai ricettori, l'elenco dei macchinari rumorosi utilizzati per il recupero degli inerti. Si richiede, pertanto, di completare la tabella con tali dati. Sulla base di tali informazioni può essere possibile associare ad ogni sito un differente grado di significatività rispetto all'impatto acustico sull'ambiente circostante, utile anche per il documento che riguarda i criteri per l'individuazione delle aree non idonee (e di conseguenza di quelle idonee) alla localizzazione degli impianti di trattamento e recupero dei rifiuti e dei luoghi adatti allo smaltimento dei rifiuti. Rispetto a tale aspetto si condivide, anche per quel che riguarda l'aspetto rumore, la richiesta di uno studio per l'individuazione delle aree idonee e non idonee che tenga conto di un periodo a lungo termine (20-30 anni) maggiore dei 5 anni previsti dal Piano (accolto nel volume 4) e che siano coinvolte le associazioni e i cittadini portatori di interesse (par. 5.1 del volume 1).</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA</p> <p>L'indicatore di monitoraggio proposto è stato inserito nella tabella 62 del RA. La verifica della distanza in metri dal perimetro dell'area di recupero (in esercizio) e i ricettori abitativi più prossimi e della relativa classe di azionamento acustico esula dall'oggetto del Rapporto Ambientale per la VAS del PRG.</p> <p>Per quanto riguarda le possibili sinergie tra la gestione dei rifiuti urbani e la gestione dei rifiuti speciali è stato inserito il par. 12.3.1 Impianti di recupero dei rifiuti da C&D (Rifiuti da Costruzione e Demolizione) a pag. 335 in merito alle sinergie derivante dalla realizzazione di impianti di trattamento e recupero dei rifiuti speciali inerti e dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione prodotti da utenze domestiche in modiche quantità.</p> <p>Nel par. 6.1.4 Acquisti verdi ed appalti circolari del Volume I è stato previsto uno specifico <i>“accordo con la Centrale Unica di Committenza IN.VA. sulle modalità di predisposizione degli appalti pubblici coerentemente agli obblighi relativi agli appalti verdi (ad es. obbligo di uso di materiali derivanti dal recupero degli inerti nelle opere pubbliche).”</i></p>
	<p>2.3.4 Osservazioni in merito al paragrafo 4.1 Analisi di coerenza esterna</p> <p>Il rumore è citato tra gli aspetti ambientali che pongono vincoli territoriali per l'individuazione dei siti. Questa richiesta è stata ripresa nel volume IV per l'individuazione delle aree idonee e non idonee (matrici ambientali considerate in modo generale e non puntuale). Questo aspetto dal punto di vista del rumore andrebbe valutato in modo più puntuale considerando anche la classificazione acustica attribuita al territorio comunale e la presenza di ricettori. Anche nel capitolo 4 del Rapporto ambientale, che valuta la coerenza esterna del piano con altri piani e programmi manca il piano di classificazione acustica comunale previsto dalla LR 20/2009 per la tutela dall'inquinamento acustico che costituisce parte integrante degli strumenti urbanistici vigenti con i quali è coordinata al fine di armonizzare le destinazioni d'uso e le modalità di sviluppo del territorio ai fini della tutela dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico. Tale aspetto era già stato segnalato nelle osservazioni di sviluppo del Piano del 2015 e non è stato accolto e pone vincoli per l'installazione di nuove infrastrutture previste dal Piano di gestione dei rifiuti, che deve prioritariamente avvenire nel rispetto dei valori limite imposti dalla classificazione acustica delle aree interessate e dei ricettori circostanti. Inserendo la classificazione acustica comunale nell'analisi di coerenza esterna del Piano è necessario aggiungere due riferimenti normativi regionali a quelli già citati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DGR applicativa n. 2083/2012 sull'approvazione delle disposizioni attuative della legge 	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA</p> <p>Considerata la natura del “piano di classificazione acustica comunale” (che di fatto è costituito da una tavola di zonizzazione del territorio con associazione di valori limite ad ogni zona individuata) si ritiene che l'analisi di coerenza, al di là del doveroso richiamo al rispetto dei valori limite di cui al “Piano” (oltre che di tutte le previsioni normative in materia di inquinamento acustico vigenti a livello nazionale e regionale) non possa essere spinta a livello di singola zona comunale, atteso il livello di dettaglio “progettuale” che tale verifica comporterebbe.</p>

Sogg.	ELENCO OSSERVAZIONI	VALUTAZIONI E/O PROPOSTA DI RECEPIMENTO
	<p>regionale 30 giugno 2009, n. 20 recante “Nuove disposizioni in materia di prevenzione e riduzione dell’inquinamento acustico. Abrogazione della legge regionale 29 marzo 2006, n. 9” di cui all’art. 2 comma 1, lettere a), b), d) e g);</p> <ul style="list-style-type: none"> • DGR n. 1262 del 7 maggio 2010 recante “Approvazione dei casi, dei criteri e delle modalità semplificate per la predisposizione della relazione di previsione di impatto acustico e per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività temporanee, in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettere d) ed e) della l.r. 20/2009”, per la gestione dell’attività temporanea di cantiere. 	
	<p>2.3.5 Osservazioni sullo studio per la valutazione di incidenza ambientale (VINCA)</p> <p>Dal punto di vista del potenziale disturbo delle attività previste dal Piano sulle aree protette individuate dalle normative vigenti si condivide quanto segnalato dal CPEL che richiede la VINCA puntuale laddove il Piano preveda già ad oggi azioni o siti che possano interferire con i siti Natura 2000, e indica di inserire nel rapporto ambientale una valutazione generale delle potenziali interferenze anche a lungo termine. Si evidenzia che rispetto alla protezione di aree naturali sia la LR 20/2009, che la Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, richiedono che l’aspetto acustico vada considerato, oltre che dal punto di vista della limitazione delle emissioni sonore e della popolazione esposta ad elevati livelli di rumore, anche come tutela dell’ambiente sonoro naturale, considerato come risorsa e parte integrante del paesaggio attraverso la conservazione della qualità acustica dell’ambiente quando questa è buona. Oltre a fare attenzione nel valutare l’impatto che potrà avere il Piano sulle aree protette sarà necessario verificare anche eventuali interferenze con le aree naturali della Valle d’Aosta inserite in classi acustiche 0 e 1. Infatti, essendo il territorio della Regione Valle d’Aosta caratterizzato dalla preponderanza di aree rurali e boschive, di aree destinate a pascolo montano, nonché dalla presenza di estese aree di alta montagna, nella DGR 2083/2012 sono stati previsti criteri specifici per la classificazione acustica dei territori comunali. In particolare, per il territorio valdostano è stata aggiunta una classe specifica denominata “classe 0 - aree remote”, per zonizzare acusticamente le aree remote di alta montagna, generalmente di grande estensione territoriale, in cui non sono presenti o previsti insediamenti o infrastrutture. L’inserimento di parti del territorio in classe 0 presuppone che non si debba avere innalzamento dei livelli di rumorosità ambientale dell’area per effetto di sorgenti artificiali singolarmente identificabili. Di questo aspetto si dovrà tenerne in debito conto nel caso in cui vengano individuati siti per la gestione e il recupero dei rifiuti con influenza acustica su tali aree. Dal capitolo si evince che nel corso dell’attuazione del Piano negli anni passati non sono stati rilevati impatti significativi rispetto alle attività e agli impianti esistenti e che nessuno dei siti contaminati presenti sul territorio ricadono all’interno dei siti di Natura 2000. Il documento afferma che non sarà prevista dal presente aggiornamento la realizzazione di nuove discariche o impianti all’interno o in prossimità di tali aree naturali protette. Rispetto alle porzioni di territorio inserite in classe 0 c’è da segnalare che, trattandosi di aree nella maggior parte dei casi del tutto inaccessibili con mezzi motorizzati, il possibile impatto acustico delle attività previste dal Piano possa prodursi esclusivamente in contesti in cui la morfologia del territorio possa favorire la propagazione del rumore fino ad alta</p>	<p>OSSERVAZIONE NON ACCOLTA</p> <p>Il livello pianificatorio del PRGR non può spingersi a tale livello di dettaglio.</p>

Sogg.	ELENCO OSSERVAZIONI	VALUTAZIONI E/O PROPOSTA DI RECEPIMENTO															
	quota.																
	<p>2.3.6 Osservazioni su quanto riportato rispetto alla fonte dei dati</p> <p>Rispetto al capitolo inerente la fonte dei dati si segnala un aggiornamento della tabella 6.1 con l'inserimento del link al geoportale regionale e allo strato cartografico inerente la classificazione acustica comunale https://mappe.partout.it/pub/GeoCartoSCT/index.html. Come ulteriore fonte dei dati si dovrebbero aggiungere i link agli indicatori Relazione Stato Ambiente dell'ARPA della Valle d'Aosta come citati nei vari paragrafi del Rapporto ambientale.</p> <table border="1" data-bbox="257 470 1339 1204"> <thead> <tr> <th data-bbox="257 470 376 518">Tema</th> <th data-bbox="376 470 750 518">Dati</th> <th data-bbox="750 470 1339 518">Fonte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="257 518 376 662"></td> <td data-bbox="376 518 750 662">Classificazione acustica comunale</td> <td data-bbox="750 518 1339 662">Regione Valle d'Aosta Classificazione acustica – livello regionale Dati in formato shape georeferenziato http://geonavsct.partout.it/pub/GeoCartoSCT/index.html</td> </tr> <tr> <td data-bbox="257 662 376 837">Rumore</td> <td data-bbox="376 662 750 837">Livelli generali di rumorosità ambientale presenti sul territorio</td> <td data-bbox="750 662 1339 837">ARPA Valle d'Aosta Campagne di monitoraggio https://www.arpa.vda.it/it/relazione-stato-ambiente/territorio-e-qualita-della-vita/rumore-ambientale/1247-livelli-general-di-rumorosita-ambientale-presenti-sul-territorio-terrum001</td> </tr> <tr> <td data-bbox="257 837 376 1013"></td> <td data-bbox="376 837 750 1013">Richieste di intervento, controlli e superamenti dei limiti normativi per disturbo da rumore in ambiente di vita</td> <td data-bbox="750 837 1339 1013">https://www.arpa.vda.it/it/relazione-stato-ambiente/territorio-e-qualita-della-vita/rumore-ambientale/1250-richieste-di-intervento-controlli-e-superamenti-dei-limiti-normativi-per-disturbo-da-rumore-in-ambiente-di-vita-terrum004</td> </tr> <tr> <td data-bbox="257 1013 376 1204"></td> <td data-bbox="376 1013 750 1204">Pareri o prese d'atto espressi dall'ARPA sulla documentazione prevista dalla normativa regionale in materia di tutela dall'inquinamento acustico</td> <td data-bbox="750 1013 1339 1204">https://www.arpa.vda.it/it/relazione-stato-ambiente/territorio-e-qualita-della-vita/rumore-ambientale/1251-pareri-o-prese-datto-espressi-dallarpa-sulla-documentazione-prevista-dalla-normativa-regionale-in-materia-di-tutela-dallinquinamento-acustico-terrum005</td> </tr> </tbody> </table>	Tema	Dati	Fonte		Classificazione acustica comunale	Regione Valle d'Aosta Classificazione acustica – livello regionale Dati in formato shape georeferenziato http://geonavsct.partout.it/pub/GeoCartoSCT/index.html	Rumore	Livelli generali di rumorosità ambientale presenti sul territorio	ARPA Valle d'Aosta Campagne di monitoraggio https://www.arpa.vda.it/it/relazione-stato-ambiente/territorio-e-qualita-della-vita/rumore-ambientale/1247-livelli-general-di-rumorosita-ambientale-presenti-sul-territorio-terrum001		Richieste di intervento, controlli e superamenti dei limiti normativi per disturbo da rumore in ambiente di vita	https://www.arpa.vda.it/it/relazione-stato-ambiente/territorio-e-qualita-della-vita/rumore-ambientale/1250-richieste-di-intervento-controlli-e-superamenti-dei-limiti-normativi-per-disturbo-da-rumore-in-ambiente-di-vita-terrum004		Pareri o prese d'atto espressi dall'ARPA sulla documentazione prevista dalla normativa regionale in materia di tutela dall'inquinamento acustico	https://www.arpa.vda.it/it/relazione-stato-ambiente/territorio-e-qualita-della-vita/rumore-ambientale/1251-pareri-o-prese-datto-espressi-dallarpa-sulla-documentazione-prevista-dalla-normativa-regionale-in-materia-di-tutela-dallinquinamento-acustico-terrum005	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA A pag. 166 del Rapporto ambientale.</p>
Tema	Dati	Fonte															
	Classificazione acustica comunale	Regione Valle d'Aosta Classificazione acustica – livello regionale Dati in formato shape georeferenziato http://geonavsct.partout.it/pub/GeoCartoSCT/index.html															
Rumore	Livelli generali di rumorosità ambientale presenti sul territorio	ARPA Valle d'Aosta Campagne di monitoraggio https://www.arpa.vda.it/it/relazione-stato-ambiente/territorio-e-qualita-della-vita/rumore-ambientale/1247-livelli-general-di-rumorosita-ambientale-presenti-sul-territorio-terrum001															
	Richieste di intervento, controlli e superamenti dei limiti normativi per disturbo da rumore in ambiente di vita	https://www.arpa.vda.it/it/relazione-stato-ambiente/territorio-e-qualita-della-vita/rumore-ambientale/1250-richieste-di-intervento-controlli-e-superamenti-dei-limiti-normativi-per-disturbo-da-rumore-in-ambiente-di-vita-terrum004															
	Pareri o prese d'atto espressi dall'ARPA sulla documentazione prevista dalla normativa regionale in materia di tutela dall'inquinamento acustico	https://www.arpa.vda.it/it/relazione-stato-ambiente/territorio-e-qualita-della-vita/rumore-ambientale/1251-pareri-o-prese-datto-espressi-dallarpa-sulla-documentazione-prevista-dalla-normativa-regionale-in-materia-di-tutela-dallinquinamento-acustico-terrum005															
	<p>2.3.7 Osservazioni sui criteri per le aree non idonee ad ospitare centri di gestione dei rifiuti</p> <p>I requisiti generali forniti dalla normativa vigente ed in particolare dalla Direttiva 2008/98/CE per la dislocazione di nuove discariche indicano, tra i fattori da considerare, la distanza tra i confini dell'area e le zone residenziali e di ricreazione, l'esistenza di zone di protezione naturale nelle vicinanze ai siti, la protezione del patrimonio naturale e culturale della zona. Anche in questo caso le indicazioni fornite per l'individuazione di eventuali nuove</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA Inseriti in vari punti i riferimenti ai piani di zonizzazione acustica.</p>															

Sogg.	ELENCO OSSERVAZIONI	VALUTAZIONI E/O PROPOSTA DI RECEPIMENTO
	<p>discariche che orientano all'utilizzo di aree degradate, industriali e/o sufficientemente distanti da ricettori non fanno alcun riferimento al Piano di classificazione acustica comunale ma solo agli altri Piani di gestione dell'uso del territorio (piano paesistico, piano regolatore ...). Si sottolinea ancora una volta l'importanza del Piano di classificazione acustica comunale che determina dei valori limite per ogni porzione del territorio finalizzati alla tutela della popolazione dall'inquinamento acustico. Si ritiene quindi che un documento così importante che riguarda lo sviluppo del Piano, anche sul lungo periodo, debba considerare maggiormente tutti gli strumenti e le prescrizioni normative vigenti sull'inquinamento acustico sinergicamente agli altri aspetti ambientali.</p>	
	<p>2.5.1 Volume I: la gestione dei Rifiuti Urbani Al paragrafo 5.3 "Obiettivi specifici del PRGR" viene definito come uno degli obiettivi minimi del piano, il rafforzamento delle attività di controllo e vigilanza in materia di tutela ambientale. Inoltre, alla fine dello stesso paragrafo, viene indicato che in sede di approvazione del PRGR in Consiglio Regionale verrà approvato un documento pluriennale di impegno di bilancio per il finanziamento delle attività previste dal PRGR per il raggiungimento degli obiettivi. Proprio in merito al raggiungimento dell'obiettivo sopra richiamato, questa Agenzia ritiene fondamentale prevedere un impegno economico specifico che tenga conto di tutte le necessità, in particolar modo quelle di personale dedicato e specializzato, che il raggiungimento di tale obiettivo richiede.</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA A pag. 155 del Volume I</p>
	<p>In merito a quanto definito al paragrafo 10.4.1.9 "Individuazione di possibili sotto-fasi attuative relative alle soluzioni impiantistiche di piano di attuazione della 3ª fase", si ritiene utile integrare quanto previsto al punto b) e di conseguenza al punto d) dello stesso paragrafo con una valutazione specifica dell'esistenza, nella nostra regione, di un mercato per il reale utilizzo degli ammendanti compostati (di varia tipologia) che verrebbero prodotti dall'attuazione delle possibili sotto-fasi. Si ritiene, infatti, che l'agricoltura valdostana, basata su produzioni ortofrutticole e vitivinicole di piccola-media scala ed in cui la maggior parte dei terreni sono adibiti a semplice prato-pascolo, non possa costituire un mercato sufficiente per il completo utilizzo degli ammendanti prodotti. Non si esclude, invece, che gli stessi potrebbero essere utilizzati in maniera rilevante per le sistemazioni e i rinverdimenti stagionali dei comprensori sciistici o per altre attività similari.</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA A pag. 264 del Volume I.</p>
	<p>Relativamente al paragrafo 10.4.1.10 "Durata prevista della discarica regionale", viste le ben note difficoltà nella realizzazione di nuove discariche sul territorio regionale, questa Agenzia concorda con l'obiettivo di incrementare il più possibile la vita utile dell'ultimo e quarto lotto dell'attuale discarica riducendo drasticamente, come per altro richiesto anche da parte delle normative nazionali ed europee, i quantitativi annui di rifiuti urbani conferiti nella stessa. A tal proposito oltre a tutte le azioni, già previste nel PRGR, di riduzione della produzione di rifiuti, di incremento delle raccolte differenziate e di miglioramento della qualità delle frazioni raccolte in modo differenziato, si ritiene indispensabile tendere al completo destino del sopravaglio in uscita dal nuovo impianto di trattamento a freddo non a smaltimento in discarica ma a recupero di materia e, quando, questo, tecnicamente non possibile, almeno a recupero di energia in impianti extraregionali.</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA A pag. 264 del Volume I.</p>
	<p>Infine, vista la complessità del documento questa Agenzia ritiene importante venga inserito</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA</p>

Sogg.	ELENCO OSSERVAZIONI	VALUTAZIONI E/O PROPOSTA DI RECEPIMENTO								
	<p>anche in questo Volume I, come già previsto nel Volume II, un capitolo finale riassuntivo intitolato "Sintesi e conclusioni".</p>	<p>Introdotta il Cap. 14 Sintesi e conclusioni</p>								
	<p>Per quanto riguarda, invece, il monitoraggio del Piano si riportano le seguenti considerazioni generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A pagina 311, al primo punto elenco, si fa riferimento ad un sistema di indicatori indetificato in un successivo paragrafo 5.3 ma tale riferimento sembra essere errato; 	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA A pag. 339 del Volume I.</p>								
	<ul style="list-style-type: none"> • Nella tabella 39 vengono riportati una serie di indicatori per i vari obiettivi di Piano ma gli obiettivi elencati non sono gli stessi riportati al paragrafo 5.3 "Obiettivi specifici del PRGR"; 	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA A pag. 155 e 339 del Volume I.</p>								
	<ul style="list-style-type: none"> • Nel cronoprogramma delle attività di monitoraggio, riportato a pagina 314, si fa riferimento ad indicatori prioritari e facoltativi ma nella tabella relativa agli indicatori non vengono distinti gli stessi indicatori in base a tale classificazione. 	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA Chiarito che gli indicatori della tabella 43 di pag. 339 sono tutti indicatori prioritari.</p>								
	<p>Se consideriamo, invece, nello specifico, gli indicatori di cui alla tabella 43 si propone:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Di sostituire l'indicatore (relativo all'obiettivo "Progressiva riduzione dei rifiuti da conferire in discarica") "Andamento della volumetria residua dell'impianto di discarica" con l'indicatore "<i>Stima della vita residua della discarica come rapporto della volumetria residua della stessa (m³) e del volume di rifiuti smaltiti negli ultimi 2 anni (m³/anno)</i>"; 	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA A pag. 339 del Volume I.</p>								
	<ul style="list-style-type: none"> • Per l'obiettivo "Realizzazione del sistema impiantistico di trattamento a freddo, ambientalmente ed economicamente sostenibile [...] di inserire un ulteriore indicatore "Percentuale di sopra-vaglio in uscita dall'impianto di trattamento a freddo destinata a recupero di materia e/o energia"; 	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA A pag. 340 del Volume I.</p>								
	<ul style="list-style-type: none"> • Considerando gli obiettivi di Piano di cui ai punti 3, 4 e 5 del capitolo 5.3 "Obiettivi specifici del PRGR" si propone di prevedere alcuni indicatori anche per questi obiettivi e si riportano, nella tabella sottostante, alcuni possibili esempi di indicatori: <table border="1" data-bbox="300 919 1339 1267"> <thead> <tr> <th data-bbox="300 919 792 970">Obiettivo</th> <th data-bbox="792 919 1339 970">Indicatori</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="300 970 792 1098">Una politica agricola per i rifiuti</td> <td data-bbox="792 970 1339 1098">Numero di attività messe in atto per incentivare ammendanti compostati prodotti dagli impianti regionali Rapporto percentuale tra la quantità di ammendanti effettivamente utilizzati e quelli prodotti</td> </tr> <tr> <td data-bbox="300 1098 792 1193">Dai rifiuti, nuovi lavori verdi</td> <td data-bbox="792 1098 1339 1193">Numero di appalti regionali che rispettano i criteri di sostenibilità e prevedono l'utilizzo di materiali (End of Waste) e di rifiuti</td> </tr> <tr> <td data-bbox="300 1193 792 1267">Rafforzamento delle attività di controllo e vigilanza in materia di tutela ambientale</td> <td data-bbox="792 1193 1339 1267">Numeri di controlli effettuati annualmente e variazioni rispetto all'anno precedente</td> </tr> </tbody> </table> 	Obiettivo	Indicatori	Una politica agricola per i rifiuti	Numero di attività messe in atto per incentivare ammendanti compostati prodotti dagli impianti regionali Rapporto percentuale tra la quantità di ammendanti effettivamente utilizzati e quelli prodotti	Dai rifiuti, nuovi lavori verdi	Numero di appalti regionali che rispettano i criteri di sostenibilità e prevedono l'utilizzo di materiali (End of Waste) e di rifiuti	Rafforzamento delle attività di controllo e vigilanza in materia di tutela ambientale	Numeri di controlli effettuati annualmente e variazioni rispetto all'anno precedente	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA A pag. 340 del Volume I.</p>
Obiettivo	Indicatori									
Una politica agricola per i rifiuti	Numero di attività messe in atto per incentivare ammendanti compostati prodotti dagli impianti regionali Rapporto percentuale tra la quantità di ammendanti effettivamente utilizzati e quelli prodotti									
Dai rifiuti, nuovi lavori verdi	Numero di appalti regionali che rispettano i criteri di sostenibilità e prevedono l'utilizzo di materiali (End of Waste) e di rifiuti									
Rafforzamento delle attività di controllo e vigilanza in materia di tutela ambientale	Numeri di controlli effettuati annualmente e variazioni rispetto all'anno precedente									

Sogg.	ELENCO OSSERVAZIONI	VALUTAZIONI E/O PROPOSTA DI RECEPIMENTO
	<p>2.5.2 Volume II: la gestione dei Rifiuti Speciali</p> <p>Il riferimento numerico (152 t) di produzione complessiva per l'anno 2018 di fanghi da acque reflue di origine industriale riportato all'inizio di pagina 44 sembra essere errato in particolare se si confronta tale dato con quanto riportato nella sottostante tabella 32. Nella tabella 43 "Obiettivi specifici per i rifiuti da costruzione e demolizione" viene indicato un obiettivo di riduzione di rifiuti speciali provenienti da cicli industriali (con relativo obiettivo specifico riguardante i processi produttivi dell'acciaio e azioni specifiche riguardanti la produzione e la gestione delle scorie di acciaieria). Tale obiettivo, però, non riguarda i rifiuti da costruzione e demolizione. Potrebbe essere utile stralciare questo obiettivo dalla tabella 43 ed inserire le singole azioni specifiche tra quelle degli obiettivi trasversali di cui al capitolo 4.</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA Par. 3.1.2 del Volume II Par. 3.2.4 e 4 del Volume II</p>
	<p>In merito al capitolo 4 "Obiettivi generali per la prevenzione, riciclo e recupero dei rifiuti speciali" si portano le seguenti osservazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Relativamente all'obiettivo 4 ed in particolare all'azione "Promuovere attività presso la cittadinanza anche in collaborazione con le amministrazioni pubbliche, di corretta informazione e formazione ambientale in merito alle scelte programmatiche ed impiantistiche a livello locale" si ritiene fondamentale evidenziare presso la cittadinanza che il recupero e riciclo di rifiuti non è possibile senza la realizzazione e la gestione di impianti che hanno degli effetti, anche se minimi, minimizzabili e minimizzati, sul territorio che li ospita; 	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA Par. 4 del Volume II</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Relativamente all'Obiettivo 5 ed in particolare all'obiettivo specifico trasversale "Promuovere l'utilizzo di prodotti riciclati da parte della pubblica amministrazione, in attuazione ai principi del Green Public Procurement (GPP)" si propone di aggiungere l'azione "Promuovere lo sviluppo e l'utilizzo di strumenti, quali servizi informatici, per mettere in comunicazione domanda e offerta di materiali (End of Waste) ottenuti dal recupero dei rifiuti quale, a titolo di esempio, il Market inerti messo a punto nell'ambito della piattaforma ORSO". 	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA Par. 4 del Volume II</p>
	<p>Per quanto riguarda il monitoraggio del piano si osserva che a pagina 88, al primo punto dell'elenco, si fa riferimento ad un sistema di indicatori indentificato in un successivo paragrafo 5.3 ma tale riferimento sembra essere errato.</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA Par. 5.1 del Volume II</p>
	<p>Se consideriamo, viceversa, gli indicatori di cui alla tabella 54 si propone di modificare la stessa come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suddividere l'indicatore "Produzione di rifiuti speciali, pericolosi e no, per tipologia di rifiuto" con i tre seguenti indicatori: <ul style="list-style-type: none"> a) <i>Produzione totale regionale e per singolo Sub-Ato di rifiuti speciali non pericolosi (senza C&D) e pericolosi;</i> b) <i>Produzione per macro-categoria EER di rifiuti speciali non pericolosi (senza C&D) e pericolosi;</i> c) <i>Produzione stimata di rifiuti speciali non pericolosi da C&D.</i> 	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA Par. 5.1 del Volume II</p>

Sogg.	ELENCO OSSERVAZIONI	VALUTAZIONI E/O PROPOSTA DI RECEPIMENTO
	<ul style="list-style-type: none"> • L'indicatore "Quantità di rifiuti speciali gestiti con operazioni di recupero (escluso R13) rispetto al totale gestito con operazioni di smaltimento (escluso D15), per singolo CER e categoria" con l'indicatore "Quantità annua totale e per macro-categoria EER di rifiuti speciali gestiti con operazioni di recupero (escluso R13) e rapporto percentuale rispetto al totale gestito"; 	OSSERVAZIONE ACCOLTA Par. 5.1 del Volume II
	<ul style="list-style-type: none"> • L'indicatore "Potenzialità degli impianti di riciclo inerti presenti in regione e quantità di rifiuti trattati annualmente" con l'indicatore "Potenzialità di trattamento (t/anno) degli impianti di recupero rifiuti speciali non pericolosi da C&D autorizzati a livello regionale"; 	OSSERVAZIONE ACCOLTA Par. 5.1 del Volume II
	<ul style="list-style-type: none"> • L'indicatore "Quantità di materiali inerti da riciclo prodotti annualmente in regione" con l'indicatore "Quantità annua di materiali (End of Waste) derivanti dal recupero di rifiuti speciali non pericolosi da C&D prodotti in regione"; 	OSSERVAZIONE ACCOLTA Par. 5.1 del Volume II
	<ul style="list-style-type: none"> • L'indicatore "Andamento della volumetria residua dell'impianto di discarica" con l'indicatore "Stima della vita residua delle discariche regionali autorizzate (esclusa quella di Brissogne) come rapporto della volumetria residua delle stesse (m3) e del volume di rifiuti smaltiti negli ultimi 2 anni (m3/anno)". 	OSSERVAZIONE ACCOLTA Par. 5.1 del Volume II
	Inoltre, sempre in merito agli indicatori di cui alla tabella 54, si propone di aggiungere: <ul style="list-style-type: none"> • Per l'obiettivo "Minimizzare il ricorso alla discarica, in linea con la gerarchia dei rifiuti", l'indicatore "Quantità annua totale e per macro-categoria EER di rifiuti speciali gestiti con operazioni di smaltimento (escluso D15) e rapporto percentuale rispetto al totale gestito"; 	OSSERVAZIONE ACCOLTA Par. 5.1 del Volume II
	<ul style="list-style-type: none"> • Per l'obiettivo "Favorire la realizzazione di un sistema impiantistico territoriale che consenta di ottemperare al principio di prossimità, garantendo la sostenibilità ambientale ed economica del ciclo dei rifiuti", l'indicatore "Numero di attività organizzate per una corretta informazione e formazione ambientale della popolazione in merito alle scelte programmatiche ed impiantistiche proposte a livello locale"; 	OSSERVAZIONE ACCOLTA Par. 5.1 del Volume II
	<ul style="list-style-type: none"> • Per l'obiettivo "Promuovere, per quanto di competenza, lo sviluppo di una "green economy" regionale", gli indicatori "Numero di strumenti realizzati per mettere in comunicazione domanda e offerta di materiali ottenuti dal recupero rifiuti (End of Waste)". 	OSSERVAZIONE ACCOLTA Par. 5.1 del Volume II
	<p>2.5.3 Volume IV: criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti</p> <p>Relativamente al paragrafo 4.2 "Siti non idonei – impianti smaltimento e recupero rifiuti speciali" si ritiene superfluo prevedere una tabella specifica relativa agli "Impianti di trattamento di soli rifiuti inerti" in quanto tale tipologia di impianti non è univocamente individuabile. Infatti, mentre la normativa individua come specifica categoria di discariche quella per rifiuti inerti e ne definisce le caratteristiche, la stessa normativa non identifica in maniera univoca (con, ad esempio, un elenco positivo di codice EER) i rifiuti inerti ma ne dà soltanto una definizione generica. Questo rende impossibile identificare altri impianti di trattamento, oltre appunto le discariche, che trattino esclusivamente tale tipologia di rifiuti.</p>	OSSERVAZIONE ACCOLTA Eliminato il riferimento.

Sogg.	ELENCO OSSERVAZIONI	VALUTAZIONI E/O PROPOSTA DI RECEPIMENTO
	<p>Per quanto riguarda, infine, il capitolo 5 “Criteri per l’individuazione di luoghi adatti”, nella parte introduttiva del capitolo stesso si parla di una cartografia descrittiva dei siti non idonei e viene riportato che “I criteri di seguito individuati consentiranno l’elaborazione di cartografie di dettaglio a livello comunale”. In merito alla realizzazione di tali cartografie, considerandole strumento di massima trasparenza nei confronti della popolazione valdostana, questa Agenzia ritiene fondamentale che la Regione stessa provveda, a seguito dell’approvazione dei criteri di cui al volume quarto, all’elaborazione della cartografia delle aree non idonee sulla base dei criteri di esclusione e delle aree “potenzialmente” più idonee.</p>	<p>AZIONE GIÀ PREVISTA NEL PIANO</p>
	<p>2.6 Aria e atmosfera Con riferimento alla documentazione presentata, e in particolare al volume IV, paragrafi 4.1 (siti non idonei – impianti smaltimento e recupero rifiuti urbani) e 4.2 (siti non idonei - impianti smaltimento e recupero rifiuti speciali), si ritiene di condividere quanto proposto per i fattori escludenti. Circa i fattori di attenzione, al fine di individuare le zone di maggiore impatto sulla qualità dell’aria e valutare il relativo livello di esposizione, conseguenti alle emissioni sia convogliate sia diffuse prodotte dagli impianti, si suggerisce di richiedere al proponente l’elaborazione di simulazioni modellistiche di dispersione di inquinanti in atmosfera, da effettuare secondo la procedura che si riportano nell’ allegato A.</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA Si rimanda alla redazione di successivi documenti di indirizzo circa i contenuti minimi che devono essere presenti nelle istanze presentate da valutare che la Regione emanerà successivamente all’approvazione del piano.</p>
<p>15) PARCO NATURALE MONT AVIC</p>	<p>Rapporto ambientale – pagina 68 – voce PNMA: Il riferimento normativo L.R. 66, 19/10/89 va eliminato (legge abrogata) e sostituito dalla L.R. 16 del 10/08/2004</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA In tabella 18, pag. 66 del Rapporto ambientale.</p>
	<p>Occorre aggiungere il riferimento alla DGR 794/2018 (approvazione nuovo Piano di gestione territoriale).</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA In tabella 18, pag. 66 del Rapporto ambientale.</p>
	<p>Sintesi non tecnica – pagina 30 – misure di conservazione per Rete Natura 2000 va precisato che nella porzione ricompresa nel Parco Naturale Mont Avic, in riferimento alla legge 394/91, il Piano di gestione territoriale vieta anche le discariche per inerti; inoltre, in relazione ai rifiuti urbani, il Piano di gestione territoriale vieta la collocazione all’interno dell’area protetta di qualsiasi contenitore porta rifiuti accessibile al pubblico</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA A pag. 31 della Sintesi non tecnica.</p>
<p>16) PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO</p>	<p>Si richiede una valutazione anche rispetto al Piano di Gestione della ZSC IT1201000, integrato al Piano del Parco, in relazione a eventuali effetti per previsioni localizzative all’esterno della ZSC che potrebbero influenzare habitat o specie tutelate, in applicazione del principio di precauzione.</p>	<p>OSSERVAZIONE NON PERTINENTE Poiché tali aspetti dovranno essere valutati in sede di valutazione autorizzativa del singolo intervento.</p>
	<p>Si suggerisce di prevedere l’implementazione di una logistica basata sull’utilizzo di tecnologie elettriche o ibride plug-in al fine di bilanciare l’effetto negativo determinato dai gas di scarico dei motori termici.</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA Integrato il par. 11.2.8 Criteri di valutazione dei mezzi d’opera e mitigazione dei relativi impatti del Volume I</p>
	<p>Si evidenzia che la raccolta domiciliare dovrà necessariamente tenere conto della presenza di fauna selvatica e pertanto l’implementazione di tale logistica di gestione dei rifiuti urbani dovrebbe prevedere l’impiego di soluzioni che evitino l’effetto attrattivo nei confronti degli animali, i quali potrebbero ritrovarsi a vagare in aree antropizzate generando potenziali problematiche sia di natura sociale sia di tipo alimentare.</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA Integrato il par. 12.1.2 Modalità di raccolta nelle zone a bassa e bassissima densità abitativa</p>

Sogg.	ELENCO OSSERVAZIONI	VALUTAZIONI E/O PROPOSTA DI RECEPIMENTO
17) COMIECO	Osservazione Comieco - Proposta di modifica della composizione della Raccolta differenziata multimateriale, con l'introduzione del poliaccoppiato a base cellulosica: si ritiene, pertanto, opportuno sottoporre alla vostra valutazione l'opportunità di modificare l'attuale composizione della Raccolta differenziata multimateriale con l'introduzione tra i flussi di raccolta ammessa anche degli imballaggi poliaccoppiati a base cellulosica, che verrebbero in tal modo sottratti dalla Raccolta differenziata di carta e cartone.	OSSERVAZIONE NON ACCOLTA Si ritiene che la proposta non dovrebbe essere accolta poiché sul tetrapak (C PAP 84) viene di norma conferito insieme alla carta poiché il materiale prevalente è la carta (si veda https://rifiutologia.it/c-pap-84-dove-si-butta-il-tetrapak/). Se venisse conferito insieme a plastica e metalli si verrebbe probabilmente a determinare un ulteriore peggioramento della qualità della frazione multimateriale.
18) COMITATO DISCARICA SICURA DI POMPIOD	1) Il continuo imperversare su situazioni territoriali in grave crisi ambientale, prevede una valutazione dell'impatto sull'ambiente di progetti pubblici e privati prima di concedere l'autorizzazione; notiamo carenze nel modo in cui il pubblico viene consultato, e nelle informazioni pratiche sui sistemi messi in atto per evitare conflitti di interesse. Notiamo infatti un ulteriore indebolimento della partecipazione dei cittadini.	OSSERVAZIONE NON PERTINENTE La valutazione dell'impatto sull'ambiente di progetti pubblici e privati è effettuata nell'ambito delle procedure di VIA per le opere più impattanti, la partecipazione pubblica è prevista nell'ambito di tale procedura.
	2) Si chiede di inserire nel piano rifiuti il "fattore di pressione ambientale" per impedire la realizzazione di impianti di rifiuti in aree già fortemente provate dal punto di vista ambientale e che preveda anche una distanza minima tra impianti.	OSSERVAZIONE ACCOLTA In volume IV inserito il fattore relativo alla sovrapposizione degli effetti ambientali causati da vicinanza di impianti.
	3) Che in merito alle procedure inerenti le richieste di varianti sostanziali agli impianti e per la variazione dei codici CER, la partecipazione dei cittadini sia garantita sia nelle fasi programmatiche che in quelle decisionale.	Le varianti sostanziali sono oggetto di VIA, vale pertanto quanto esposto al punto 18.1.
	4) Manca un piano finanziario per spinta verso diminuzione quantità rifiuti prodotti;	Si ritiene che si tratti di osservazione non pertinente il PRGR oggetto di consultazione in quanto il PRGR non può assumere il ruolo di piano finanziario di un ente. La copertura delle spese attinenti alle azioni previste per riduzione della produzione di rifiuti trova copertura dagli introiti derivanti dal pagamento del tributo speciale.
	5) Si chiede di adottare in tempi brevi iniziative per avvio studi epidemiologici localizzati;	OSSERVAZIONE NON PERTINENTE il PRGR oggetto di consultazione ma piuttosto alla pianificazione sanitaria.
	6) Rileviamo che il piano rifiuti proposto individua dei vincoli insediativi per specifiche tipologie di impianto, ma non regola eventuali fasce di rispetto generale dalla presenza di impianti già esistenti, non vengono considerate in alcun modo le situazioni potenziali ed effettive di grave disagio e rischi per gli abitanti e l'ambiente derivanti dalla specifica tipologia di impianti di recupero e smaltimento rifiuti o la sommatoria di pluralità di impianti nelle stesse aree; si riterrebbe opportuno introdurre ulteriori prescrizioni volte alla progressiva riduzione del disagio ambientale, e degli impatti ambientali generati, introducendo anche opportuni controlli a campione che verifichino il rispetto delle norme esistenti (in particolare verifica parametri delle zone di rispetto fiumi, verifica quantità materiali stoccati o trattati, verifica rispetto norme su mitigazioni odorigene, polverulente, liquide e gassose, distanze da insediamenti ecc.; in sostanza chiediamo un riesame che preveda azioni di mitigazione anche sulle autorizzazioni in essere, senza attendere le scadenze e relative istanze di rinnovo o modifica.	OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA La sommatoria effetti derivanti dalla presenza di altri impianti è stata inserita nei fattori di attenzione. Si fa presente che controlli sul territorio sono già effettuati dal Corpo forestale. Il riesame delle autorizzazioni è effettuato secondo le casistiche previste dal D.lgs. 152/2006.
	7) Riteniamo inopportuna e pericolosa la parte che esclude gli impianti destinati a specifiche operazioni di recupero inquadrate in cantieri temporanei di durata "limitata" dai criteri di individuazione delle aree non idonee o idonee alla localizzazione di impianti di gestione rifiuti di cui alla premessa del volume quarto;	E' stata riformulata la frase esplicitando che la deroga si applica unicamente a impianti temporanei (qualche mese) che svolgono operazioni di recupero sul solo rifiuto CER 17 05 06 materiale da dragaggio in cantieri per interventi di sfangamento di bacini.

Sogg.	ELENCO OSSERVAZIONI	VALUTAZIONI E/O PROPOSTA DI RECEPIMENTO
	<p>8) Chiediamo che venga rispettato il principio di “congruità” che preveda una stima puntuale delle esigenze attuali e potenziali in tema sia di stoccaggio che di trattamento rifiuti, che vada a considerare l’insieme complessivo dei rifiuti che andranno trattati o depositati nel nostro territorio (non abbiamo trovato nella bozza di piano alcun riferimento alle masse di rifiuti di provenienza extra regionale), introducendo quindi a fronte di una attenta valutazione dei volumi attualmente trattati in regime di mercato, delle precise limitazioni, e adeguando le concessioni dei relativi impianti alle necessità e legandone la realizzazione ad un puntuale studio di sostenibilità territoriale.</p>	<p>Argomento trattato nel Piano. I volumi di quantitativi conferiti in valle di provenienza extraregionale non sono prevedibili a priori anche in assenza della disponibilità di serie storiche affidabili.</p>
	<p>9) Nel piano vengono individuati criteri escludenti e di attenzione per l’individuazione di aree non idonee che vede elencati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • elementi generali comuni a tutti gli impianti; • elementi generali comuni a tutti gli impianti e discariche; • discariche rifiuti speciali non pericolosi; • discariche rifiuti speciali pericolosi; • impianti che effettuano solamente operazioni R13 e/o D5 • impianti che effettuano qualsiasi operazione di recupero per rifiuti speciali pericolosi; • impianti di trattamento di soli rifiuti inerti; <p>Tale suddivisione non pare garantire una chiara distinzione tra tipologie di impianto e relative prescrizioni, in merito si allega estratto del piano rifiuti regione Umbria che sia in riferimento ai criteri di localizzazione che nella check list di sintesi dei suddetti criteri, appare molto più precisa, esaustiva e chiara, oltre che meno permissiva sotto il punto di vista ambientale. (vedi all. a)</p>	<p>Il volume IV è stato impostato a partire dai criteri qualitativi indicati dalla norma europea e nazionale, e secondo i principi meglio specificati al capitolo 4. Le regioni italiane hanno impostato la questione di cui trattasi in modo assai diversificato rimanendo talune a un livello puramente qualitativo, o spingendosi ad elevati livelli di dettaglio. Il Piano regionale ha adottato un’impostazione intermedia. Il Piano riprende peraltro un’impostazione già in uso presso altre Regioni.</p>
	<p>10) Al capitolo 4.1 tra gli elementi generali comuni a tutti gli impianti osserviamo tra i fattori “escludenti</p> <ul style="list-style-type: none"> • tra i fattori escludenti troviamo le aree naturali protette, andrebbero integrate però anche da “aree contigue e di rispetto”; • le aree boschive dovrebbero essere incluse tra i fattori “escludenti” e non di attenzione, su di esse insiste il vincolo di tutela paesaggistica di cui al D.lgs n. 42/04; • manca il riferimento con livello prescrittivo “escludente” per aree ad “alta esposizione panoramica” che dovrebbe essere previsto per tutte le tipologie di impianto, sono infatti contesti di primario interesse per la tutela dell’immagine della Valle d’Aosta; • il fattore di attenzione previsto per “siti in fascia di rispetto di 20 m da corsi d’acqua torrenti e fiumi”, dovrebbe essere integrato prevedendo in 150 mt come distanza, integrato da “laghi” 300 mt (perché i laghi sono spariti?), diventare fattore escludente ed essere condizionato da autorizzazione paesaggistica, specificando che per distanza si deve intendere dal limite esterno di sponda (D.lgs n.42/04 art.142 lett. c); In Valle d’Aosta si è assistito infatti allo strano fenomeno per il quale le zone di rispetto di molti impianti vengono stranamente ed impropriamente utilizzate per la viabilità interna degli impianti o deposito “temporaneo”. 	<p>OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA E’ stato introdotto il riferimento ai laghi mentre non si accoglie il riferimento alla definizione di strade ad “alta esposizione panoramica” poiché aprioristicamente troppo generico e non applicabile nel concreto se non attraverso una valutazione caso per caso. Le aree boschive, in accordo con altre strutture regionali competenti è stato mantenuto come fattore di attenzione.</p>

Sogg.	ELENCO OSSERVAZIONI	VALUTAZIONI E/O PROPOSTA DI RECEPIMENTO
	<p>11) Tra gli elementi generali comuni a tutti gli impianti viene indicato come fattore escludente la vicinanza all'edificato urbano zona A-B-C e F per distanze di 200 mt o 100 mt per le case sparse. Riteniamo sia opportuno inserire una più puntuale differenziazione legata alla tipologia dei vari impianti da concessionarie; proponiamo di modificare tali distanze minime in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 500 mt per impianti di capacità complessiva superiore a 10 t/giorno • 500 mt per tutti gli impianti che si vanno a sommare a impianti già presenti • 500 mt per discariche di rifiuti non pericolosi putrescibili • 500 mt per discariche di rifiuti pericolosi • 500 mt per impianti di trattamento biologico che comprendano compostaggio e digestione anaerobica e impianti di trattamento reflui e/o fanghi. 	<p>OSSERVAZIONE NON ACCOLTA Come evidenziato in premessa al volume IV è stato adottato un approccio teso a valorizzare una valutazione caso per caso non esclusivamente basata sul ricorso a fattori escludenti.</p>
	<p>12) Non si capisce poi perché per le abitazioni "sparse" debbano applicarsi distanze dimezzate, infatti, ove tali abitazioni siano oggetto di residenza stabile di una o più persone, devono valere le stesse regole degli edificati urbani o quantomeno prevedere delle attenzioni particolari:</p>	<p>Come precisato nel capitolo 4 aggiornato i valori definiti per i criteri escludenti e di attenzione, laddove non derivino da normative specifiche, derivano da criteri di prudenza basati principalmente sull'esperienza acquisita basati sulle numerose attività di monitoraggio eseguite sul territorio da ARPA. i valori costituiscono elementi sui quali basare l'istruttoria degli uffici e il lavoro della conferenza di servizi che comprende anche la definizione di eventuali misure aggiuntive di mitigazione. Stessa considerazione vale per la differenziazione effettuata tra nuclei abitati e abitazioni isolate che tiene conto del bilanciamento dei diversi interessi contrapposti e della valutazione del rischio residuo.</p>
	<p>13) il fattore di attenzione previsto per prossimità (100 mt) aree naturali protette dovrebbe, in osservazione del fatto che viene riconosciuto loro un valore estetico, culturale e pregio ambientale, assumere valore prescrittivo escludente e nella fase di attuazione degli interventi vincolarli alle risultanze dei piani di gestione in fase di attuazione e alle risultanze dei piani di gestione dei siti natura 2000 una volta approvati.</p>	<p>Aspetto regolato dalla normativa VINCA, il fattore di attenzione già introduce un elemento di ulteriore tutela.</p>
	<p>14) qualsiasi tipo di impianto comprendente areali in presenza di beni storici, artistici o archeologici o paleontologici (art.10, 11, 54 e 136 comma 1 lettere a e b Dlgs 42/04) dovrebbe assumere valore prescrittivo "escludente" (vedi concessione di Villeneuve che comprende il Pont Langueo);</p>	<p>OSSERVAZIONE NON ACCOLTA Vedi considerazioni espresse in capito 4; Gli elementi evocati sono già protetti da vincoli specifici che, seppur non citati, sono oggetto di valutazione caso per caso in sede di conferenza di servizi.</p>
	<p>15) il fattore di attenzione previsto per "zone umide e prossimità zone umide" dovrebbe essere integrato da "acquiferi di rilevante interesse regionale";</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA</p>
	<p>16) Il fattore escludente per aree di pregio agricolo o vitivinicolo viene indicato pari ad una distanza di 100 mt. Ma a nostro parere (seppure con diverse gradazioni risulta su tutti gli altri piani regionali italiani) tutti i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità dovrebbero prevedere un grado di vincolo con divieto assoluto per realizzazione di qualsiasi tipo di impianto gestione rifiuti e una area di rispetto di almeno 2 km.</p>	<p>OSSERVAZIONE NON ACCOLTA A distanze superiori ai 100 m viene applicato il principio di attenzione con valutazione caso per caso.</p>
	<p>17) Per le discariche di rifiuti urbani pur essendo indicate tra i fattori escludenti le "aree classificate come beni paesaggistici" sarebbe opportuno indicare in modo più dettagliato le aree boscate, gli usi civici, i corridoi ecologici e cavità naturali o con particolare valenza ecologica, i geositi, ecc. modificando anche gli articoli di riferimento legislativo;</p>	<p>Gli elementi evocati sono già protetti da vincoli specifici che, seppur non citati, sono oggetto di valutazione caso per caso in sede di conferenza di servizi.</p>

Sogg.	ELENCO OSSERVAZIONI	VALUTAZIONI E/O PROPOSTA DI RECEPIMENTO
	18) Per quanto riguarda gli impianti di trattamento e/o recupero di speciali pericolosi e non, che effettuano solamente operazioni R13 e/o D15, appare particolarmente singolare vengano mediante deroga trasformati tutti i fattori da escludenti in fattori di attenzione.	OSSERVAZIONE ACCOLTA Precisato che in tali casistiche si applica comunque la vincolistica discendente da norme sovraordinate.
	19) Per gli impianti che effettuano qualsiasi operazione di recupero per rifiuti speciali pericolosi, pare ancora più grave che non vengano applicati fattori generali escludenti e di attenzione ma unicamente opinabili fattori specifici. In particolare rileviamo che, risultano inseriti contrariamente a quanto previsto come generalmente inderogabile in tutti i piani regionali rifiuti, tra i fattori di sola attenzione: aree boschive, per i rinnovi autorizzazioni PSFF-A e PSF-B, fascia B DF2 e F2, aree sottoposte a vincolo idrogeologico, presenza di edifici sensibili, vicinanza ad edificato urbano, fasce di rispetto strade autostrade ferrovie ed aeroporti, aree di pregio agricolo, aree a quota superiore a 1600 mt., zone di interesse archeologico ecc. Crediamo che questa impostazione non sia corretta e ne chiediamo la rettifica.	OSSERVAZIONE NON ACCOLTA Si ribadisce che il fattore di attenzione non implica un esito automatico positivo della valutazione. L'impostazione deriva dalla necessità di valutare caso per caso le situazioni autorizzative esistenti alla luce e nel rispetto delle normative di settore vigenti.
	20) In presenza di riferimenti alla medesima legislazione in materia (ad esempio D.Lgs 42/04) rileviamo che si propongono limiti e classificazioni molto diverse in senso permissivo rispetto ai piani proposti da altre regioni italiane e in molti di questi con riferimenti poco chiari o troppo generici che potrebbero prestarsi a diverse interpretazioni e generare situazioni di conflitto con altri interessi. Riteniamo poi che il grado di vincolo indicato in piano rifiuti dovrebbe essere applicato a tutte le tipologie di impianto in caso di richieste di ampliamenti, e non come indicato in premessa al volume quarto per sole "varianti sostanziali".	Come già evidenziato in riscontro a precedenti osservazioni l'impostazione del piano è stata meglio precisata in premessa del volume IV, va osservato che l'approccio delle regioni è molto variegato. Il lavoro della conferenza di servizi è teso a verificare l'impatto dell'opera proprio interpretando la situazione che si viene a determinare caso per caso. Si precisa infine che gli ampliamenti sono considerati varianti sostanziali.
	21) Teniamo poi a ricordare che la normativa antiriciclaggio prevede tra gli altri, un controllo particolare quando il soggetto cui è riferita la concessione è caratterizzato da strutture societarie opache (desumibili, ad esempio, da visure nei registri camerali) ovvero si avvale artificialmente di società caratterizzate da catene partecipative complesse nelle quali sono presenti, a titolo esemplificativo, trust, fiduciarie, fondazioni, international business company; riteniamo sarebbe utile prevederne una attenta applicazione, soprattutto per quanto riguarda il titolare effettivo e privilegiando ove possibile l'affidamento delle concessioni ad imprese locali, legate al territorio e delle quali sia facile individuare i titolari e responsabili	OSSERVAZIONE NON PERTINENTE Si ritiene che si tratti di osservazione non pertinente il PRGR oggetto di consultazione.
	22) In ultimo riterremmo utile prevedere nel testo del piano rifiuti, l'introduzione di una figura tecnica nominata dalle associazioni ambientaliste (assolutamente non da amministrazione politica) che abbia poteri di controllo e accesso in tutti gli impianti, che possa tenere sotto stretta e continua osservazione l'operato e il rispetto delle normative in materia	OSSERVAZIONE NON PERTINENTE Si ritiene che si tratti di osservazione non pertinente il PRGR oggetto di consultazione.

Sogg.	ELENCO OSSERVAZIONI	VALUTAZIONI E/O PROPOSTA DI RECEPIMENTO
19) CARITAS	<p>A partire dall'esperienza di raccolta e recupero di abiti usati, consolidata negli ultimi venticinque anni sul territorio regionale, portiamo all'attenzione alcune considerazioni:</p> <p>1) La previsione dell'obbligo dell'attivazione del flusso di raccolta del rifiuto tessile, a decorrere dal 01/01/2022, da attuare inizialmente presso i Centri comprensoriali di conferimento dei rifiuti urbani, comporterà sicuramente una forte ricaduta negativa sulle "donazioni" di vestiario che attualmente avvengono, come da prassi consolidata, quasi esclusivamente tramite cassonetti stradali. Nei cittadini si genererà confusione e difficoltà nel distinguere tra l'azione di dono di un capo di vestiario da destinare al riutilizzo e il conferimento di un rifiuto tessile. Una puntuale ed efficiente informazione, nonché mirate attività di sensibilizzazione potranno, in qualche modo, mitigare tali effetti negativi. La Caritas, in considerazione della propria missione sociale, potrebbe avere un ruolo centrale nella promozione della donazione e nella successiva gestione degli abiti usati destinati al riutilizzo.</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA Si condivide la necessità di non limitare la gestione del tessile come solo rifiuto ma di attivare o mantenere canali volti al recupero e al riuso dei vestiti.</p>
	<p>2) Occorre specificare e dettagliare maggiormente le ipotizzate campagne di sensibilizzazione sulla prevenzione e riduzione dei rifiuti, realizzate annualmente sia a livello regionale che comunale. Come stabilito anche da iniziative quali la "settimana europea per la riduzione dei rifiuti" vanno organizzate e promosse azioni di sensibilizzazione e campagne di comunicazioni ambientali che intendono promuovere, tra i cittadini di ogni fascia di età, a partire dalle scuole, una maggiore consapevolezza sulle eccessive quantità di rifiuti prodotti e sulla necessità di ridurli drasticamente. <u>Per quanto attiene ai rifiuti tessili si evidenzia quanto sia importante la collaborazione tra le Amministrazioni pubbliche e il terzo settore al fine di realizzare in cooperazione campagne di sensibilizzazione e di informazione rivolte ai cittadini.</u> A titolo esemplificativo si evidenzia la sostanziale differenza tra un capo di vestiario che può essere donato e riutilizzato ed un capo di vestiario destinato a diventare un rifiuto tessile.</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA Si condivide l'opportunità di avviare iniziative di sensibilizzazione e informazione rivolte ai cittadini.</p>
	<p>3) I rifiuti tessili appartengono ad un settore soggetto a profondi cambiamenti sia normativi che di mercato, su cui è bene acquisire maggiori consapevolezza e conoscenze. Tali materiali giocheranno sempre più un ruolo non marginale nell'economia circolare. Innanzitutto, perché, grazie al riutilizzo, si consente di prolungare la vita di molti indumenti e quindi ridurre i volumi dei rifiuti da smaltire. Inoltre, gli sviluppi tecnologici futuri potranno consentire di riciclare ciò che non può essere riutilizzato, recuperando le fibre tessili, per esempio, attraverso il riciclo chimico. Nella gestione del rifiuto le aziende di igiene urbana possono svolgere un importante ruolo di promozione della trasparenza, della sostenibilità sociale e ambientale e di prevenzione dell'illegalità. In quest'ottica, risulta fondamentale selezionare operatori economici onesti, efficienti e trasparenti, ampliare il livello della concorrenza, spostandola dal mero piano economico a quello della capacità tecnica. <u>Il servizio di gestione deve essere organizzato assicurando appropriati strumenti di rendicontazione e informazione, nonché la massima tracciabilità, trasparenza e legalità possibile e allo stesso tempo preservando le finalità solidali della filiera, che è quello che il cittadino si aspetta quando conferisce i propri indumenti usati.</u></p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA A pag. 220 del Volume I.</p>

Sogg.	ELENCO OSSERVAZIONI	VALUTAZIONI E/O PROPOSTA DI RECEPIMENTO
	<p>4) Sarebbe auspicabile che il nuovo programma regionale di riduzione dei rifiuti contempli un maggiore coinvolgimento dei sotto ambiti territoriali (Unités des Communes Valdotaines e Comuni) affinché promuovano i cambiamenti comportamentali dei cittadini che consentano la riduzione di rifiuti tessili, orientandoli all'adozione di buone pratiche quali la donazione di vestiario da subito riutilizzabile, distinguendolo correttamente dal rifiuto tessile, tramite l'attuazione di campagne di sensibilizzazione sulla prevenzione e riduzione dei rifiuti realizzate annualmente sia a livello regionale che comprensoriale.</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA A pag. 220 del Volume I.</p>

20) COMITATO LA VALLE NON È UNA DISCARICA	<p>Volume II: la gestione dei Rifiuti Speciali Leggendo il vostro PRGR sembrerebbe che, nel caso dei rifiuti speciali, non vi sia alcun freno al LIBERO MERCATO ed alla libera circolazione delle merci.</p>	<p>La sentenza della Corte costituzionale 76/2021 stabilisce che <i>“non è possibile individuare tetti percentuali di trattamento dei rifiuti speciali di provenienza extraregionale.”</i></p>
	<p>In tal senso si è espressa la Corte Costituzionale con Sentenza N.76 2021, in occasione della bocciatura della legge regionale della Regione Autonoma Valle d’Aosta 11/02/2020, n.3 “. Ci pare che la memoria depositata in quell’occasione dall’Avvocatura della Regione andasse in tutt’altra direzione, sostenendo la validità del “principio di prossimità” anche nel caso dei rifiuti speciali: Regione VDA: “In particolare, dagli artt. 182 e 182 -bis , cod. ambiente, si ricaverebbe che il legislatore statale, «pur non affermando rigidamente il principio dell’autosufficienza regionale» per lo smaltimento dei rifiuti speciali (previsto invece per i rifiuti urbani), individuerrebbe «comunque nel principio di prossimità il criterio cardine nello smaltimento di rifiuti speciali, nell’ambito di una rete integrata di impianti». Per questi motivi, secondo la Regione autonoma, la disposizione impugnata sarebbe coerente con i principi stabiliti dalle richiamate disposizioni statali e perseguirebbe, «nel legittimo esercizio delle competenze regionali di governo del territorio e di tutela della salute ex art. 117, comma 3, Cost., e 10, l. cost. n. 3 del 2001, l’obiettivo di disincentivare la movimentazione di rifiuti oltre quanto necessario». Osserva, infine, la Regione che il divieto posto dall’art. 120, primo comma, Cost. dovrebbe essere interpretato congiuntamente all’art. 117, secondo e terzo comma, Cost. e ai vincoli derivanti dalla normativa europea, ex art. 117, primo comma, Cost., affinché la libera circolazione dei rifiuti speciali sia temperata dai principi di autosufficienza e prossimità di matrice euro-unitaria, recepiti dalla legislazione statale. Diversamente, essa si tramuterebbe «nell’incentivazione dell’importazione di rifiuti da luoghi di produzione lontani dall’impianto di conferimento», precludendo alle Regioni qualsiasi pianificazione ragionevole del territorio e qualsiasi programmazione della gestione dei rifiuti stessi. <u>Chiediamo agli organi regionali, preposti alla validazione del PRGR, di ribadire i concetti espressi nella suddetta memoria e di farli esprimere chiaramente nel Piano in oggetto.</u></p>	<p>Il piano non prevede nell’analisi dei fabbisogni la realizzazione di discariche finalizzate al soddisfacimento di flussi extraregionali. È stata inserita precisazione.</p>
	<p>Volume III – Bonifiche par. 3 Anagrafe dei siti da bonificare figura 3 – Area catastale totale occupata da siti contaminati ripartita fra gli 8 Comuni sui quali sono presenti siti contaminati. Si chiede per quale motivo non compare nell’elenco dei siti contaminati l’area industriale di Verrès, considerato che in passato è stata sede di un’industria chimica. Si chiede se siano state fatte indagini nella suddetta area al fine di escludere la presenza di rifiuti pericolosi.</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA Il sito area Balzano nel comune di Verrès non è stato inserito tra i siti contaminati accertati o in bonifica/messa in sicurezza al 31.12.2019 (paragrafo 3) in quanto non sono ancora state avviate le fasi di caratterizzazione. Tale sito rientra tra i siti orfani descritti nel documento di Piano (paragrafo 8).</p>
	<p>Volume IV – Individuazione aree non idonee Par. 4.1. Siti non idonei tabella “Elementi generali comuni a tutti gli impianti e discariche ” colonna “Fattore escludente”... Si chiede di illustrare dettagliatamente le valutazioni che sono state fatte per stabilire il limite di 50m.</p>	<p>Inserito chiarimento al capitolo 4.</p>
	<p>Par. 4.1. Siti non idonei tabella “Elementi generali comuni a tutti gli impianti e discariche ” colonna “Fattore escludente”... Si chiede di illustrare dettagliatamente le valutazioni che sono state fatte per stabilire i limiti di 150m e 100m. Chiediamo a quali PRG comunali si faccia riferimento nella colonna “Norma di riferimento”.</p>	<p>Specificato nelle tabelle: si intende il piano regolatore del comune territorialmente competente</p>

<p>Par. 4.1. Siti non idonei tabella “Elementi generali comuni a tutti gli impianti e discariche ” colonna “Fattore escludente... Si chiede di cancellare “nuove autorizzazioni” ed inserire: “<i>blocco del conferimento per tutte le discariche che ricadono nelle aree vincolate PSFF-A, PSFF-B, fascia A, DF1 e F1 e divieto di apertura di nuove discariche e/o impianti</i>”</p>	<p>OSSERVAZIONE NON ACCOLTA</p>
<p>Pare curioso che una discarica che può accogliere due milioni di metri cubi di rifiuti non venga considerata, per il semplice fatto che non è in esercizio. È stata autorizzata al punto quattro della DGR 1381 del 2014, dove si consente all’esercizio e alla gestione della discarica per rifiuti speciali inerti, per le tipologie di rifiuti riportate nelle tabelle allegate. È naturale che questo fatto non possa essere ignorato nel nuovo PRGR, anche se la conclusione dell’istruttoria richiede ancora la convocazione di una Conferenza dei Servizi</p>	<p>La discarica è autorizzata per 237.000 mc, il volume richiamato nell’osservazione non è autorizzato ma rappresenta il vuoto di coltivazione della cava. Il passaggio richiamato attiene alla sola fotografia delle autorizzazioni, inserita precisazione nel documento</p>

21) VALLE VITUOSA	<p>Al fine di evitare che i subATO sprechino risorse per la realizzazione di raccoglitori seminterrati in aree in cui è opportuno fare il porta a porta, il Nuovo PRGR deve stabilire i confini delle zone in cui verrà attivata la raccolta domiciliare... Anche l'attuale revisione del PRGR resta sul vago auspicando l'adozione della raccolta domiciliare per la maggior parte delle utenze senza fissare dei criteri e dei tempi vincolanti per i subATO per adeguarsi alle direttive del piano. Per l'esperienza pregressa, infatti, in assenza di chiare e vincolanti indicazioni operative, ciascuna Autorità d'Ambito (unione di 2 o più Unités des Communes) si sentirà autorizzata a disattendere le indicazioni del PRGR 2021 sulla necessità di adottare ovunque possibile la raccolta domiciliare... la Regione, in qualità di Autorità d'ATO, dovrebbe imporre alle Autorità d'ambito Subordinate (Unités des Communes) il passaggio in tempi certi alla raccolta domiciliare.</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA Si specifica che è stato specificato quali sono le azioni a carattere prescrittivo ed è stata introdotta a pag. 229 una tabella che riporta il dettaglio degli interventi, delle attività e delle tempistiche correlate, rapportate all'obbligatorietà o meno dell'azione individuata.</p>
	<p>Il PRGR in esame è ancora più penalizzante del precedente perché anziché prevedere per il 2026 il passaggio ad un unico subATO, ipotizza di passare da 5 a 3 subATO (Bassa, Media ed Alta Valle). La scusa adottata è quella di lasciare spazio all'autonomia delle Unités. Si tratta di una scelta che non farà altro che ostacolare la creazione di un sistema di gestione efficiente ed efficace per le seguenti ragioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il passaggio da 9 a 5 subATO, non è stato ancora completamente perfezionato, perché la fusione è avvenuta senza che i sistemi di gestione delle Unités des Communes fossero stati preventivamente armonizzati. La fusione si è dimostrata perciò estremamente complicata e caotica sia dal punto di vista amministrativo che da quello operativo. Passare da 5 a 3 subATO non farà altro che reiterare le difficoltà e i disservizi già sperimentati; • I subATO godono di una autonomia costosa, inutile e fittizia perché sono tutti comunque obbligati per legge a conferire i propri rifiuti al Centro Regionale di Brissogne alle condizioni e alle tariffe stabilite dal monopolista ENVAL; • La mancanza di una gestione, non diciamo centralizzata, ma almeno coordinata della raccolta dei rifiuti permetterà all'Amministrazione Regionale e a ENVAL di scaricare sulle Unités des Communes e sugli utenti la responsabilità del mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano. Verosimilmente se la qualità della raccolta differenziata non migliorerà, le tariffe di conferimento dovranno essere aumentate e gli obiettivi di piano non potranno essere raggiunti. • I disservizi creati della fittizia autonomia delle Unités serviranno a favorire la produzione di una elevata quantità di rifiuti di scarsa qualità che contribuiranno ad accelerare l'esaurimento della discarica e i guadagni di ENVAL. <p>La nostra preoccupazione è che in assenza di un tangibile impegno delle istituzioni l'attuale aggiornamento del PRGR, analogamente a quanto è avvenuto con il precedente, non produrrà alcun miglioramento nella gestione dei rifiuti valdostani.</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA Pag. 238 e pag. 350 del Volume I.</p>
	<p>Spiace constatare che anche nel PRGR 2021- 2026 le tariffe pagate dagli utenti non sono state inserite tra i parametri da monitorare. Riteniamo si tratti di un grave errore perché l'efficienza del sistema è strettamente legata all'entità della tariffa pagata dagli utenti. Per le sopraesposte ragioni chiediamo che le tariffe pagate dagli utenti siano inserite tra i parametri da monitorare.</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA A pag. 161 del Rapporto ambientale.</p>

	<p>Riteniamo importante inserire tra i parametri da monitorare su base annua anche lo spazio residuo disponibile in discarica. Un calo di spazio disponibile superiore alle previsioni significherebbe che le misure adottate per contenere la produzione di rifiuti dovrebbero essere potenziate. Un ulteriore vantaggio del monitoraggio dello spazio residuo in discarica sarebbe quello di poter pianificare con i dovuti margini temporali gli interventi necessari, evitando di generare deprecabili e dannose emergenze.</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA A pag. 161 del Rapporto ambientale.</p>
	<p>Valle Virtuosa ritiene che il Compostaggio debba essere incentivato anche per limitare la pratica degli abbruciamenti, che oltre a peggiorare la qualità dell'aria che respiriamo contribuiscono ad accrescere l'effetto serra. Speriamo che l'Amministrazione Regionale prenda dei provvedimenti per vietare questa pratica tradizionale ma attualmente non più sostenibile, promuovendo in sua vece l'utilizzo del verde, delle ramaglie e del letame per produrre in loco del compost di qualità da utilizzare in agricoltura.</p>	<p>Il piano incentiva azioni di compostaggio, il tema della qualità dell'aria è più articolato e attiene agli obiettivi definiti dal piano di tutela della qualità dell'aria.</p>
	<p>Valle Virtuosa propone decentrare all'interno del territorio di ciascun subATO lo stoccaggio temporaneo delle filiere ed i controlli di qualità ad esse relativi. Il posizionamento di queste zone di stoccaggio temporaneo potrebbe coincidere con i centri di transfer già esistenti... In questo modo si eviterebbe di dover far passare i materiali da Brissogne con vari vantaggi.</p>	<p>Si ritiene di difficile attuazione la proposta a causa, a titolo di esempio, dei possibili problemi di sorveglianza, monitoraggio ed analisi merceologica. Il piano tuttavia individua alcune strategie, quali il compostaggio di prossimità, utili a ridurre le percorrenze.</p>
<p>22) CAPE srl</p>	<p>Nell'esame del "Volume II – Rifiuti speciali", abbiamo riscontrato che la discarica di Issogne viene correttamente inserita tra gli impianti autorizzati e viene pure indicato che la stessa non ha ancora iniziato la propria attività (elenco di pag. 35-36). Peraltro, dobbiamo rilevare una incomprensibile differenza rispetto agli altri impianti della medesima tipologia; infatti, risulta priva di contenuto la casella dell'elenco relativa ai codici CER autorizzati per l'impianto in questione. Questa mancanza potrebbe essere frutto di un errore ovvero del numero particolarmente elevato di CER per i quali la discarica è autorizzata. E' però evidente che questa mancata indicazione può indurre in errore chi consulti il Piano, inducendo a credere che vi siano incertezze sull'ambito autorizzato alla discarica CAPE di Issogne; incertezze che non vi sono, vista la piena vigenza delle autorizzazioni a sue tempo rilasciate e che indicavano con precisione i codici CER per i quali l'impianto è abilitato. La piena vigenza delle autorizzazioni rilasciate a CAPE trova del resto conferma definitiva nella sentenza del TAR Valle d'Aosta n. 47 del 6 luglio 2021. E noto alla Società scrivente che questa pubblicazione viene fatta nell'ambito e con le finalità della procedura di VAS. Ma la stessa può essere comunque l'occasione per porre rimedio a quello che, a nostro avviso, è una carenza del documento che può inficiarne la correttezza e può danneggiare la Società.</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA Inserendo in allegato i codici EER autorizzati.</p>
<p>23) AMBIENTE DIRITTI UGUAGLIANZA VdA</p>	<p>Volume I: la gestione dei Rifiuti Urbani Si ritiene che si debba attuare il piano 3, che prevede comunque circa 30.000t, molto molto lontani dagli obiettivi di Rifiuti Zero del 2014 e comunque da nessuna parte sono previsti obiettivi intermedi di utilizzo della discarica. Non prevedere, quindi, nel lungo periodo, ulteriori siti, è imprudente. Lo spazzamento strade è un tema molto importante, nel piano si dice poco o niente, nelle tabelle dei tre scenari (pag. 222-226-228) a fronte di circa 230t/annue previste si ipotizza 0% di recupero/trattamento, quindi seguendo pedissequamente la normativa nazionale, mentre trattato sarebbe una risorsa</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA A pag. 161 del Rapporto ambientale.</p> <p>OSSERVAZIONE ACCOLTA Per il trattamento del materiale da spazzamento è stato introdotto il par. 10.4.10.</p>

	<p>CAPITOLO 11 - (PRESCRIZIONI SPECIFICHE DI PIANO): la critica a questo capitolo, di importanza fondamentale nel piano, è la genericità dello stesso; con tutta la casistica, l'esperienza presente sia locale sia generale ci si aspettavano delle prescrizioni più cogenti su cosa fare, quando e come e quali pratiche invece abbandonare definitivamente. Si rileva inoltre che l'aggiornamento del PRGR risulti poco chiaro su ciò che è obbligatorio fare e quali sono le indicazioni, molto poco utile per arrivare ai risultati importanti che si aspettano da quasi un decennio</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA Si specifica che è stato specificato quali sono le azioni a carattere prescrittivo ed è stata introdotta a pag. 238 una tabella che riporta il dettaglio degli interventi, delle attività e delle tempistiche correlate, rapportate all'obbligatorietà o meno dell'azione individuata.</p>
	<p>Nel 2015 la riorganizzazione prevedeva di accorpere i subAto per scendere da 9 a 5. L'aggiornamento attuale di scendere a 3. I 5 non sono attualmente ancora ben definiti, 4 di essi andranno in appalto nei prossimi due anni, 1 (Aosta) è andata in gara nel 2019 ma ancora non è stata assegnata. Dei 4 subAto si prevede che due vadano in concessione, come è possibile riorganizzarli a 3? E' poi noto che ogni subAto abbia sistemi di raccolta differenti: porta a porta, seminterrati, raccolta stradale; è evidente da anni che un ambito territoriale così piccolo debba avere un unico Ato che definisca a sua volta modalità di raccolta differenziate a seconda della tipologia (area urbana, a bassa densità abitativa, fondo valle, alta montagna ecc...).</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA Pag. 238 del Volume I.</p>
	<p>Pag. 275. Viene auspicata premialità per gestore che vada oltre le soglie minime di RD. Non è molto chiaro il concetto di che si vuole inserire, ma la premialità per il gestore deve essere unicamente rivolta a migliorare la qualità della RD, non genericamente rispetto ai "quantitativi minimi". Non può una prescrizione così importante essere così poco chiara</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA Pag. 304 del Volume I.</p>
	<p>In più punti si parla del tanto atteso passaggio da tassa a tariffa, la cosiddetta Tariffa puntuale, pago per quanto indifferenziato produco, di nuovo, essa viene sviscerata, considerata come punto importante, corredata di esempi ma poi viene solo consigliata, forse perchè i SubATO stanno ancora aspettando le tariffe 2020?</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA Si specifica che è stato ulteriormente precisato che il passaggio alla tariffa puntuale ha carattere prescrittivo del PRGR.</p>
	<p>Pag. 284. Per migliorare gli introiti da RD presso i consorzi, il piano propone di raccogliere separatamente l'alluminio (attualmente le lattine sono raccolte con il multimateriale). In paragrafi precedenti si auspica la riduzione dei "giri" di raccolta per svariati motivi ambientali, tra i quali la riduzione dell'inquinamento, che senso ha introdurre un ulteriore flusso, da solo?</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA Pag. 299 del Volume I.</p>
<p>24) C VA SpA</p>	<p>Si esprime un giudizio positivo sul piano proposto in relazione alle esigenze dell'azienda sul tema. Non vi sono osservazioni.</p>	<p>NESSUNA OSSERVAZIONE DA RECEPIRE</p>

25) PROGETTO CIVICO PROGRESSISTA	<p>Volume II: la gestione dei Rifiuti Speciali In termini generali si ritiene necessario integrare e/o implementare il Piano per i seguenti aspetti.</p> <ul style="list-style-type: none"> - -Dati di produzione RS. Occorre una maggiore chiarezza per distinguere i dati MUD da quelli ISPRA e assumere elementi oggettivi per definire in modo univoco il quantitativo su cui impostare le valutazioni e dare indirizzi per la gestione dei flussi. A questo riguardo si ritiene, in via cautelativa, che i dati ISPRA consentano una valutazione più corretta rispetto ai fabbisogni impiantistici. 	<p>Nel PRGR vengono specificati chiaramente il contesto e le ragioni per le quali sono stati utilizzati sia i dati MUD che i dati ISPRA.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Sempre in termini di azioni per la prevenzione della produzione di RS e il loro recupero, il Piano deve fornire indicazioni operative, anche di prospettiva a medio periodo, in applicazione dei principi dettati dal d.lgs. 116/20 che fissa obiettivi di recupero precisi da raggiungere anche nell'arco temporale del piano stesso. 	<p>Il Piano indica le azioni che saranno messe in atto nel Volume 2, paragrafo 4. Per alcune di queste esistono già documenti attuativi e accordi stipulati con associazioni e filiere. Altre azioni saranno descritte più dettagliatamente in documenti attuativi che saranno predisposti successivamente all'approvazione del Piano.</p>
	<p>-Relativamente alla gestione di rifiuti speciali inerti da D&C e simili si condivide la necessità di chiudere, ovvero portare rapidamente ad esaurimento le numerose piccole discariche di livello comunale e locale valutando nel contempo la centralizzazione delle attività di recupero per la produzione di aggregati riciclati (EoW) a fianco di una discarica di appoggio. Da approfondire in questo senso il tema della logistica e delle aree più adeguate per questo obiettivo, tenendo conto delle necessità diversificate del territorio regionale. Nel Piano si individua in modo assai vago la possibilità di avere una discarica per inerti per ogni vallata laterale, ma sicuramente Valtournenche e Valgrisenche non avranno le stesse necessità</p>	<p>La riorganizzazione del sistema di discariche comunali perseguito attraverso la dismissione di alcuni siti e alla individuazione di nuovi di capienza adeguata ai fabbisogni rinvenibili nel piano, è demandata a successive analisi di dettaglio, al perfezionamento di accordi intercomunali e alle determinazioni dei SubAmbiti di riferimento. L'ubicazione del sito dovrà effettivamente essere baricentrica e rispondere ai requisiti di cui al volume IV.</p>
	<p>-L'aggiornamento del Piano deve, in generale, necessariamente tenere in maggiore considerazione le indicazioni contenute nei recenti decreti emanati dallo Stato italiano in attuazione delle direttive comunitarie in materia di economia circolare con particolare riguardo alle previsioni del d.lgs. n. 116/2020 e d.lgs. n. 120/2020.</p>	<p>Non si condivide tale osservazione che non risulta adeguatamente circostanziata.</p>
	<p>-Relativamente alle discariche per rifiuti speciali inerti e discariche per rifiuti speciali non pericolosi occorre indicare accuratamente e tenere in considerazione, per le tipologie di rifiuti ammessi, le differenze così come previsto dal d.lgs. n. 121/2020. In questo contesto da rimarcare la necessità di una gestione separata fra rifiuti inerti da D&C e simili e Rifiuti speciali non pericolosi di origine produttiva anche in considerazione della eliminazione, nel d.lgs. 121/2020, della previsione di cui al comma 4 dell'art.1 del DM 27.09.2010.</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA Per il trattamento degli inerti è stato introdotto il par. "12.3.1 Impianti di recupero dei rifiuti da C&D (Rifiuti da Costruzione e Demolizione) a pag. 300</p>
	<p>-È condivisa l'ipotesi di centralizzare il trattamento anaerobico dei fanghi depurazione con altre biomasse organiche e verde a cui si deve necessariamente aggiungere la FORSU per cui è inderogabile uno sviluppo della raccolta differenziata sia con metodi puntuali (PaP almeno presso le UND - attività di ristorazione e commerciali di beni alimentari) ovvero stradale per le UtENZE Domestiche (UD). Si produce biogas/biometano e compost di qualità per l'agricoltura.</p>	<p>NESSUNA OSSERVAZIONE DA RECEPIRE</p>

<p>-Riguardo le previsioni per la gestione dei rifiuti di cemento-amianto da bonifiche coperture si ritiene necessario indicare la destinazione, ad esempio, un Centro di deposito centralizzato e poi la destinazione extraregione visti i quantitativi limitati. Anche in questo caso occorrono valutazioni di carattere logistico rispetto al bacino da servire e ai quantitativi da gestire.</p>	<p>Si ritiene che l'attuale assetto organizzativo risulti adeguato ai flussi attualmente rilevati.</p>
<p>In termini più specifici e di dettaglio nel seguito si fa riferimento all'elaborato sui rifiuti speciali e si indicano puntualmente alcuni aspetti da chiarire ovvero approfondire. A pag. 7 nella Premessa si ritiene opportuno un richiamo alla entrata in vigore del d.lgs. 116/20 che ha modificato la definizione di RSU dal 1° gennaio 2021 e fa presupporre una diminuzione di RSU e un incremento di RSNP (gli attuali RS assimilati) che il servizio pubblico potrà gestire ovvero lasciare alla gestione privata e al libero mercato. A livello quantitativo non sono da attendere rilevanti incrementi per cui le valutazioni che seguono sono basate sulla produzione attuale di RS senza considerare la nuova classificazione.</p>	<p>Per scelta editoriale i riferimenti normativi di settore, attinenti a tutti i volumi, in particolare sono stati riportati nel Volume I il par. 3.2.3 dal titolo "Il nuovo D.lgs. 116/2020 che modifica la parte IV del D.lgs. 152/2006".</p>
<p>A Pag. 7 nella Premessa, al penultimo capoverso sulle autorizzazioni di nuovi impianti, del rinnovo di autorizzazioni esistenti e di varianti sostanziali, si propone di aggiungere: "Per le discariche in caso di nuovi impianti e nuovi lotti si deve fare riferimento alle indicazioni del d.lgs. 121/2020" così come si propone inoltre di inserire la seguente formulazione: "per i rinnovi e le varianti di impianti esistenti viene richiesta ai gestori una verifica di conformità rispetto alla nuova norma con particolare riguardo ai CER ammessi e alle procedure e criteri gestionali innovati".</p>	<p>OSSERVAZIONE NON PERTINENTE poiché tali aspetti andranno valutati in sede di autorizzazione della singola iniziativa.</p>
<p>Al Cap. 2.2 - Produzione di rifiuti speciali – ed in altre parti si fa più volte riferimento a due differenti fonti informative: 1) Dati Ispra provenienti dal Catasto Nazionale Rifiuti; 2) Dati MUD estratti da Arpa per le annualità 2015 – 2018. Il tema va approfondito tenuto conto che i dati differiscono in maniera rilevante (uno il doppio dell'altro) e ai fini pianificatori i dati ISPRA sono da ritenere più attendibili. Stesso problema al capitolo successivo circa le modalità di gestione dei rifiuti speciali.</p>	<p>Nel PRGR vengono specificate le ragioni per le quali sono stati utilizzati sia i dati MUD che i dati ISPRA.</p>
<p>Al Cap. 2.4.2.2 si fa riferimento a due tipologie di discariche per inerti poi se ne esplicita una sola.</p>	<p>Corretto refuso.</p>

<p>Al Cap. 2.4.2.3 dopo la frase “Si segnala che al momento della stesura del Piano le discariche di Pompiod, nel comune di Aymavilles, e la discarica di Chalamy, nel comune di Issogne non sono in esercizio” si ritiene di dover integrare con il seguente testo: <i>“Ai fini della valutazione dei flussi destinati e destinabili a queste due discariche è da mettere in rilievo che nelle discariche per rifiuti inerti possono essere smaltiti secondo la normativa vigente una serie di rifiuti (in ogni caso speciali da D&C) senza caratterizzazione analitica e altri rifiuti speciali purché abbiano precise caratteristiche in termini di eluato al test di cessione (cioè potere inquinante rispetto al percolato), come da tab. 2, 3, 4 art. 5 DM 27/9/2010 ripreso senza importanti modifiche dal recente D.lgs. 121/20. Nelle discariche per rifiuti non pericolosi possono essere smaltiti (oltre alle frazioni residue dal trattamento di RSU) rifiuti speciali purché abbiano precise caratteristiche in termini di eluato al test di cessione. Oltre a ciò, la norma concedeva (d.lgs. 36/03 e DM 27/9/2010 art. 10) e mantiene, anche con il d.lgs. 121/20, la possibilità di DEROGHE ai criteri di ammissibilità per parametri in base ad una analisi di rischio da eseguire per verificare la “tenuta” del fondo discarica rispetto alla possibilità di contaminare le falde acquifere con il percolato. In buona sostanza, al netto delle quantità conferite,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>-i rifiuti inerti da D&C e altri lavori edili o stradali non producono percolato se non per effetto delle piogge</i> <i>-i rifiuti speciali NP (ammessi sia alle discariche per inerti che alle discariche per rifiuti non pericolosi) producono percolato (che viene valutato sulla base del test di cessione).</i> <p><i>I limiti sul test di cessione fra rifiuti ammessi alle discariche per inerti e rifiuti ammessi a discariche per speciali non pericolosi sono ovviamente diversi (i primi più bassi). Eventuale valutazione di deroghe può dunque essere ammissibile esclusivamente nel rispetto assoluto dei test di cessione, e in ogni caso di norma non concesse in itinere, ma da stabilire al momento del rilascio della autorizzazione stessa, previo parere favorevole della conferenza dei servizi.”</i></p> <p>In questo contesto è da rimarcare la necessità di una gestione separata fra rifiuti inerti da D&C e simili e Rifiuti speciali non pericolosi di origine produttiva anche in considerazione della eliminazione, nel d.lgs. 121/2020, della previsione di cui al comma 4 dell’art.1 del DM 27.09.2010</p>	<p>OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA Tutti i richiami normativi sono riportati nel Volume I e quindi non si ritiene di doverli richiamare al cap. 2.4.2.3.</p>
<p>Al Cap. 2.4.2.4 punto B dopo il 2° capoverso aggiungere: <i>“Ai fini della pianificazione e del soddisfacimento dei fabbisogni non sono in ogni caso da trascurare le due discariche di proprietà e gestione privata di Pompiod e Chalamy che integrano il quadro degli impianti al servizio di un fabbisogno quantitativamente inferiore in particolare per alcuni flussi. La prima seppure autorizzata è al momento sequestrata causa il rilievo di non ottemperanza alle prescrizioni e, nel frattempo, l’autorizzazione è temporalmente scaduta e eventualmente, qualora richiesto dai gestori, da sottoporre a procedura di rinnovo, dopo la conclusione del procedimento che ha portato alla sospensione dell’attività e comunque dopo l’approvazione del piano stesso. In sede di rinnovo dell’autorizzazione potranno essere valutati gli elementi di conformità al d.lgs. 121/20 e una oculata valutazione dei flussi rispetto al principio di prossimità e ai fabbisogni del tessuto produttivo locale. La discarica di Chalamy invece, seppure autorizzata fin dal 2014 per il 1° lotto, non è ancora stata realizzata e, di conseguenza, a oltre 7 anni di distanza dovrà essere valutata la congruenza con i fabbisogni per il territorio regionale, seppure salvaguardando la libertà di circolazione dei rifiuti speciali.”</i></p>	<p>OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA Inserita, riformulata, in volume II</p>

<p>Al Cap. 2.4.3 il primo capoverso non si ritiene esattamente coerente con le previsioni della norma in quanto in materia di RS la pianificazione regionale deve verificare se la disponibilità impiantistica è sufficiente e adeguata per RS prodotti. In questo senso le valutazioni effettuate risultano perlomeno sommarie pur considerando che la produzione di RSP è alquanto esigua e non giustifica la necessità di una impiantistica dedicata potendo fare riferimento a impianti di area “vasta” nelle regioni limitrofe. Per gli speciali non pericolosi è da valutare un potenziale rilevante surplus di disponibilità in discariche, a parte il fabbisogno specifico per i flussi provenienti dalle Acciaierie di Cogne. Tutte le altre tipologie risultano in quantità esigua e a questo fine è condivisa la previsione per cui non si giustifica la realizzazione di un impianto di trattamento dedicato. Tuttavia, in alcuni casi, alcuni flussi di rifiuto potrebbero essere gestiti in sinergia con alcuni flussi di rifiuto urbano, in un percorso virtuoso volto a soddisfare il principio di prossimità, come potrebbe avvenire per i fanghi di depurazione e per il verde prodotto in agricoltura.</p> <p>Da ribadire altresì che rispetto ai flussi di rifiuti prodotti e gestiti e le autorizzazioni delle discariche di Pompod e Chalamy sarà necessaria una valutazione delle tipologie di EER ammessi. Rispetto alla entrata in vigore del d.lgs. 121/2020 (settembre 2020) è altresì da valutare l'opportunità di una verifica di conformità (in particolare delle discariche per RS) seppure non espressamente prescritta dalla norma. Ciò in considerazione delle variazioni introdotte con il nuovo d.lgs. e rispetto al fatto che una di queste discariche, seppure autorizzata dal 2014, non è ancora stata realizzata.</p>	<p>La valutazione del fabbisogno discende dall'analisi assai approfondita eseguita sulle due banche dati disponibili MUD e ISPRA eseguita all'interno del Capitolo 2.</p> <p>I numeri in gioco, riportati sommariamente al paragrafo 2.4.3, rapportati al taglio minimo di impianti di trattamento economicamente sostenibili, rendono evidente l'impossibilità di ipotizzare siti di trattamento dedicati al solo fabbisogno regionale senza apporto di flussi extraregionali, con la sola eccezione dei rifiuti da costruzione demolizione e fanghi. In questo senso si ritiene la trattazione esaustiva. La pianificazione non può spingersi alla trattazione del rinnovo del singolo impianto fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e di quanto previsto al volume IV.</p> <p>Non sembra legittima l'ipotesi di effettuare verifiche di conformità, cui conseguano delle variazioni delle autorizzazioni in essere, in assenza di specifiche disposizioni normative.</p>
<p>Al Cap. 3.1.4 relativamente ai fanghi di depurazione, presenti seppure in quantità non rilevante, è condivisa e va rafforzata l'ipotesi di un trattamento anaerobico centralizzato insieme con altre frazioni organiche e biomasse oltre alla FORSU per cui dovrà essere necessariamente implementata la raccolta differenziata. Il processo consente di ricorrere sempre meno a conferimenti extraregione per i fanghi (a costi non adeguati) e di produrre biogas/biometano oltre a compost recuperabile in agricoltura.</p>	<p>NESSUNA OSSERVAZIONE DA RECEPIRE</p>
<p>Per quanto riguarda i rifiuti inerti da D&C e i rifiuti a base cemento-amianto già si detto nelle osservazioni di carattere generale. In particolare, è da ritenere indifferibile la graduale saturazione e chiusura delle piccole discariche comunali per macerie e simili e la contestuale valutazione per realizzare un centro di “valenza regionale” per il recupero di tali rifiuti producendo Aggregati Riciclati EoW.</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA Per il trattamento degli inerti è stato introdotto il par. “12.3.1 Impianti di recupero dei rifiuti da C&D” a pag. 335</p>
<p>Volume IV – Individuazione aree non idonee Innanzitutto, i criteri e principi per la individuazione delle aree non idonee andrebbero ripresi nelle NTA e andrebbe altresì esplicitata la seguente norma di salvaguardia come principio generale:</p>	<p>OSSERVAZIONE NON ACCOLTA L'osservazione attiene ad una eventuale revisione delle disposizioni regionali in materia di pianificazione del territorio in primis PTP</p>
<p>Agli impianti di gestione dei rifiuti già in esercizio alla data di adozione del Piano si richiede la trasmissione di una relazione di conformità al dglS 121/2020, come previsto anche al punto 6 delle Premesse.</p>	<p>La previsione non appare sostenuta da alcuna disposizione normativa europea o nazionale</p>
<p>Per gli impianti non ancora in esercizio ovvero ancora da realizzare sarà in ogni caso da verificare la coerenza e conformità con le previsioni del Piano e con le norme nel frattempo entrate in vigore.</p>	<p>La previsione non appare sostenuta da alcuna disposizione normativa europea o nazionale</p>

Nella disamina delle norme applicabili non è citato, né assunto a riferimento, il nuovo Allegato 1 al d.lgs. 121/2020 per le caratteristiche costruttive e, soprattutto, la ubicazione/localizzazione delle discariche.	I riferimenti normativi sono riportati nel Volume I e ripresi, per gli impianti di trattamento, in volume IV, il D.lgs. 121/2020 costituisce un aggiornamento del D.lgs. 36/2003, in tal senso viene richiamato solo quest'ultimo.
Rispetto alle previsioni del d.lgs. 36/03 con la nuova direttiva comunitaria direttiva 2018/851/UE e il d.lgs. 121/20 di recepimento alcuni aspetti sono stati modificati e quindi le nuove discariche e i nuovi lotti devono rispettare questi vincoli.	Vedi nota precedente in fase di autorizzazione le nuove autorizzazioni e i nuovi lotti dovranno essere autorizzati in ottemperanza alla normativa vigente
Si ritiene perlomeno singolare e non adeguatamente esplicitata la motivazione della suddivisione (4.1 aree non idonee per RSU e 4.2 aree non idonee per RS) fra impianti per RSU e impianti per RS considerando che i vincoli di non idoneità delle aree dovrebbero essere analoghi.	In considerazione delle previsioni di piano relative al fabbisogno di impianti di discarica per le diverse tipologie e considerate le specificità delle tipologie di rifiuti conferiti, si è optato per una diversa graduazione, fatto salvo quanto già richiamato riguardo gli approfondimenti caso per caso che saranno effettuati in sede autorizzativa
La stessa considerazione vale per le aree idonee (ovvero "adatte") per impianti RSU e impianti per RS.	OSSERVAZIONE NON ACCOLTA Vedi risposta precedente.
Al capitolo 4.1 tra gli elementi generali comuni a tutti gli impianti si rilevano tra i fattori escludenti le aree naturali protette che andrebbero integrate però anche da "aree contigue e di rispetto".	OSSERVAZIONE NON ACCOLTA La delimitazione dell'area protetta già garantisce la tutela della specie, la previsione di una fascia di attenzione nelle zone di prossimità incrementa ulteriormente il livello di tutela. I potenziali effetti negativi derivanti da impianti di trattamento in prossimità saranno successivamente valutati ai sensi della normativa vigente.
Le aree boschive dovrebbero essere incluse tra i fattori "escludenti" e non di attenzione, su di esse insiste infatti il vincolo di tutela paesaggistica di cui al d.lgs. n. 42/04.	OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA Inserito elemento di esclusione per i boschi di tutela secondo quanto richiesto anche da struttura regionale competente.
Non si riscontra il riferimento con livello prescrittivo "escludente" per aree ad "alta esposizione panoramica" che dovrebbe essere previsto per tutte le tipologie di impianto; ci sembra importante per la tutela dell'immagine della Regione.	OSSERVAZIONE NON ACCOLTA vedi considerazioni fatte in precedenza su osservazione simile; alcuni dei criteri proposti sono peraltro, all'atto pratico, così come formulati, di difficile applicazione.
Il fattore di attenzione previsto per "siti in fascia di rispetto di 20 m da corsi d'acqua torrenti e fiumi", dovrebbe essere integrato prevedendo 100 mt come distanza, e da "laghi" a distanza di 200 mt. Inoltre, tale fattore deve diventare escludente ed essere condizionato da autorizzazione paesaggistica, specificando che per distanza si deve intendere dal limite esterno di sponda (d.lgs. n.42/04 art.142 lett.c);	OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA Inserito il fattore di attenzione/escludente riferito ai laghi, per la parte paesaggistica vedi considerazioni precedenti.

<p>Tra gli elementi generali comuni a tutti gli impianti viene indicato come fattore escludente la vicinanza all'edificato urbano zona A-B-C e F per distanze di 200 mt e 0-100 mt per le case sparse. In riferimento alle abitazioni "sparse", si ritiene che il dimezzamento delle distanze debba valere solo per quelle disabitate; dove tali abitazioni siano invece oggetto di residenza stabile di una o più persone, devono valere le stesse regole degli edificati urbani, soprattutto tenuto conto della particolare situazione valdostana dove i nuclei sparsi abitati da un numero ridotto di persone sono numerosi e costituiscono una situazione di non eccezionalità.</p>	<p>OSSERVAZIONE NON ACCOLTA Vedi considerazioni fatte in precedenza su osservazione simile.</p>
<p>Si ritiene sia opportuno inserire una più puntuale differenziazione legata alla tipologia dei vari impianti da concessionarie. A tale riguardo si propone di modificare tali distanze minime in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 400 mt per impianti di capacità complessiva superiore a 10 t/giorno • 400 mt per tutti gli impianti che si vanno ad aggiungere a impianti già esistenti • 400 mt per discariche di rifiuti non pericolosi putrescibili • 400 mt per discariche di rifiuti pericolosi • 400 mt per impianti di trattamento biologico che comprendano compostaggio e digestione anaerobica e impianti di trattamento reflui e/o fanghi. 	<p>OSSERVAZIONE NON ACCOLTA Vedi considerazioni fatte in precedenza; alcuni dei criteri proposti sono peraltro, all'atto pratico, così come formulati, di difficile applicazione.</p>
<p>Il fattore di attenzione previsto per prossimità (100 mt) ad aree naturali protette, in osservazione del fatto che viene riconosciuto loro un valore estetico, culturale e pregio ambientale, dovrebbe assumere valore prescrittivo escludente e nella fase di attuazione degli interventi dovrebbe vincolarli alle risultanze dei piani di gestione in fase di attuazione e alle risultanze dei piani di gestione dei siti natura 2000, una volta approvati.</p>	<p>OSSERVAZIONE NON ACCOLTA Argomento già trattato in considerazioni precedenti.</p>
<p>Qualsiasi tipo di impianto comprendente areali in presenza di beni storici, artistici o archeologici o paleontologici (art.10, 11, 54 e 136 comma 1 lettere a e b D.lgs. 42/04) dovrebbe assumere valore prescrittivo "escludente".</p>	<p>OSSERVAZIONE NON ACCOLTA Argomento già trattato in considerazioni precedenti, la formulazione proposta non consentirebbe peraltro un'applicazione pratica.</p>
<p>Il fattore di attenzione previsto per "zone umide e prossimità zone umide" dovrebbe essere integrato da "acquiferi di rilevante interesse regionale";</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA</p>
<p>Il fattore escludente per aree di pregio agricolo o vitivinicolo viene indicato pari ad una distanza di 100 mt. Riteniamo che tutti i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità dovrebbero prevedere un grado di vincolo con divieto assoluto per realizzazione di qualsiasi tipo di impianto gestione rifiuti e una area di rispetto di almeno 500 m.</p>	<p>OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA Estesa la fascia di cui al fattore di attenzione anche alla luce del parere espresso dalla struttura competente e dalla assenza di osservazioni pervenute dalle associazioni di categoria.</p>
<p>Per le discariche di rifiuti urbani, pur essendo indicate tra i fattori escludenti le "aree classificate come beni paesaggistici" sarebbe opportuno indicare in modo più' dettagliato le aree boscate, gli usi civici, i corridoi ecologici e cavità naturali o con particolare valenza ecologica, i geositi, ecc. modificando anche gli articoli di riferimento legislativo.</p>	<p>OSSERVAZIONE NON ACCOLTA Argomento già trattato in considerazioni precedenti.</p>

26) CONFINDUSTRIA	<p>Volume I: la gestione dei Rifiuti Urbani Non si comprende le ragioni della proposta una modificazione dei flussi di raccolta dei rifiuti urbani, ma anche di quelli speciali assimilabili agli urbani, che renderebbero inefficace il sistema di trattamento e raffinazione finale costruito.</p>	<p>OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA Pag. 301 del Volume I. Inserita precisazione, in realtà, rispetto al Piano vigente, viene aggiunto il solo flusso relativo ai tessili sanitari essendo gli altri (tessili, plastiche dure) conferiti dai cittadini presso i centri di raccolta</p>
	<p>Per quanto concerne la raccolta della frazione dei rifiuti organici, inoltre, viene di fatto ripetuto quanto già riportato nel Piano attualmente in vigore, senza tenere conto che, in realtà, la quantità maggiore di tale rifiuto deriva dalle eccedenze alimentari e che, pertanto, anche dal punto di vista etico tale tipologia di rifiuto dovrebbe essere prevista in riduzione e non già in aumento.</p>	<p>OSSERVAZIONE NON PERTINENTE Si prevede che i flussi di organico negli scenari 2 e 3 debbano ridursi coerentemente con quanto affermato da Confindustria tenendo conto delle iniziative di riduzione degli sprechi alimentari e delle iniziative per la diffusione del compostaggio domestico e di comunità.</p>
	<p>Si evidenzia la mancata previsione dell'avvio di una ricerca di siti per la realizzazione di una nuova discarica a servizio del Centro regionale, o, in alternativa, l'avvio di iniziative volte ad individuare un sistema alternativo o complementare di gestione dei rifiuti rispetto a quello che entrerà in funzione ufficialmente a gennaio 2022</p>	<p>ACCOLTA Inserito approfondimento nel Piano a pag. 266 del Volume I</p>
	<p>Si evidenzia che non sarebbe stato operato alcun approfondimento in merito all'accorpamento dei SubATO di gestione dei rifiuti poiché non è sufficiente indicare in modo generico la possibilità di un accorpamento ma va fatta un'analisi approfondita degli aspetti giuridici sugli accorpamenti proposti, accorpamenti che porterebbero a far ricadere le gestioni nella normativa delle attività a rilevanza economica e nella piena applicazione dell'articolo 200 della Parte IV del d. lgs. N. 152/2006, con obbligo di passare dalle attuali gestioni, in parte in economia (appalti di servizio) a concessioni di servizi, con la perdita della politica di organizzazione da parte degli organismi di gestione amministrativa dei SubATO e della gestione del sistema tariffario.</p>	<p>OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA Nel cap. 11.1 dal titolo "Gli ambiti territoriali ottimali" viene approfondito il tema dell'accorpamento dei SubATO di gestione dei rifiuti. Non si condivide l'interpretazione relativo all'obbligo del passaggio alle concessioni di servizi in luogo degli appalti anche alla luce dell'estrema disomogeneità delle tariffe applicate, dei sistemi di raccolta e dei risultati ottenuti in termini di differenziazione.</p>
	<p>Si evidenzia che manca nella proposta di PRGR la previsione dei costi che le eventuali modifiche degli aspetti organizzativi potranno comportare.</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA Aggiunto a pag. 307 il paragrafo "11.2.11 Analisi dell'evoluzione degli attuali scenari economici"</p>
	<p>Volume II: la gestione dei Rifiuti SpecialiIl documento non prende in considerazione i documenti tecnico-operativi che la Regione nel corso degli anni ha predisposto per assicurare un'adeguata politica ambientale, almeno per quanto concerne i rifiuti speciali prodotti nell'ambito dei cantieri edili, documenti che costituiscono quegli strumenti concreti che consentono una corretta gestione dei rifiuti anche alla luce dei vincoli normativi dell'Unione europea (già in vigore dal 2020) proprio afferenti alla gestione dei rifiuti speciali inerti (valorizzazione fino al 70% dei rifiuti inerti da demolizione e da scavo). Ci si riferisce alle Linee guida e agli accordi sottoscritti con l'Ente Paritetico Edile della Valle d'Aosta, la cui attuazione consentirebbe di soddisfare le diverse problematiche afferenti.</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA Pag. 49 e 50 del Volume II.</p>
	<p>Si ritiene poco opportuno ipotizzare la riduzione delle discariche per rifiuti speciali inerti, visto che questa soluzione non tiene conto dell'esigenza di gestione di tali rifiuti nelle piccole realtà della nostra regione. La proposta non dovrebbe pertanto essere quella della riduzione di tali impianti, ma quella del coordinamento, magari a livello di SubATO, della loro gestione.</p>	<p>La soluzione ipotizzata è stata condivisa con il CELVA anche alla luce degli elevati costi di gestione in capo ai comuni rapportati all'esiguità dei volumi conferiti in alcuni contesti. Sono state ipotizzate soluzioni a tendere che promuovano impianti di smaltimento al servizio di più comuni con cassoni dislocati su porzioni di territorio a servizio delle piccole esigenze di privati e imprese. Si condivide il passaggio relativo al coordinamento a livello di SubATO della loro gestione.</p>

	<p>Volume III – Bonifiche</p> <p>Si evidenzia che nel volume non vi sono indicazioni operative per dare attuazione, in particolare, alle problematiche gravi riguardanti l'ex-area Cogne di Aosta, per la quale la Regione ha approvato un importantissimo Studio che riporta il Piano di bonifica e messa in sicurezza delle stesse con una previsione, per fasi operative, degli oneri da sostenere, i cui investimenti erano stati previsti anche nel documento programmazione e finanza regionale (PEF regionale) per un numero adeguato di anni, tali da garantire l'esecuzione degli interventi urgenti di messa in sicurezza e il monitoraggio ambientale per valutare gli effetti di tali interventi.</p>	<p>OSSERVAZIONE NON ACCOLTA</p> <p>La Regione sta già operando con 7 milioni di euro allocati per la bonifica di questa area.</p> <p>Si evidenzia che la Regione ha ottenuto ulteriore risorse dal PNRR nazionale e PNN per finanziare degli interventi di bonifica.</p>
	<p>Si propone che la Regione predisponga un programma di intervento che preveda la riduzione progressiva, fino all'eliminazione totale, dei rifiuti contenenti amianto. Si segnala altresì la presenza, inoltre, di incentivi economici che lo Stato italiano ha messo a disposizione per favorire la rimozione e la bonifica di beni contenenti amianto (Bonus amianto 2021). Si chiede che la Regione utilizzasse lo strumento del Piano regionale di gestione dei rifiuti per programmare azioni volte a dare soluzione ad un problema che ha risvolti non solo ambientali ma anche sanitari</p>	<p>Il piano evidenzia che, per effetto delle programmazioni precedenti, vi è una buona progressione della riduzione dei quantitativi di amianto presenti sul territorio, principalmente presenti nelle coperture degli edifici. Il PRGR, pertanto, si muove in continuità con le precedenti pianificazioni.</p> <p>Il piano evidenzia inoltre che, grazie a finanziamenti statali ed europei, si sta dando continuità a grandi interventi a regia pubblica, quali quello del sito di Emarese. Si ipotizza che a tal fine saranno messi a disposizione delle regioni anche ulteriori fondi PNRR.</p> <p>Il Bonus Amianto 2021 è un incentivo rivolto ai soggetti titolari di reddito d'impresa, che operi in qualunque ambito o settore. Questa agevolazione è stata introdotta per la prima volta nel 2016, e le regole sono pressoché sempre le stesse; sarà valutata una sensibilizzazione sulla possibilità di accedere a tale tipo di agevolazione.</p>

PARERE MOTIVATO - Dipartimento ambiente, Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria	<p>In primo luogo, si evidenzia la necessità che venga effettuato un esame di dettaglio di tutte le osservazioni pervenute in istruttoria (allegate al presente parere) che afferiscono ai vari elaborati, valutando ed approfondendo adeguatamente tutte le considerazioni contenute.</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA È stato predisposto il presente documento al fine di illustrare l'esame di dettaglio di tutte le osservazioni pervenute in fase di consultazione pubblica ed istruttoria del PRGR</p>
	<p>In generale, si ritiene di condividere e sottolineare quanto indicato anche nelle osservazioni formulate dal CPEL, laddove viene rilevato quanto segue: <i>"..sarebbe necessario definire con maggiore chiarezza quali siano le prescrizioni/azioni necessarie e quali i suggerimenti/orientamenti, così da poter rimandare ad atti e provvedimenti successivi la definizione di dettaglio e le tempistiche."</i> Il suddetto aspetto relativo alla necessità di chiarezza sul carattere prescrittivo o meno delle azioni indicate, delle modalità attuative di dettaglio e della tempistica prevista per l'attuazione delle varie fasi si riscontra in varie parti del Piano. A tale fine possono essere utili i capitoli di <i>"sintesi e conclusioni"</i> declinati nei vari Volumi (tuttavia mancante nel Volume I).</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA E' stato specificato quali sono le azioni a carattere prescrittivo ed è stata introdotta a pag. 238 una tabella che riporta il dettaglio degli interventi, delle attività e delle tempistiche correlate, rapportate all'obbligatorietà o meno dell'azione individuata.</p>
	<p>Volume primo: la gestione dei rifiuti Urbani Non risultano sufficientemente chiari gli "steps" progressivi ipotizzati (ed i relativi tempi) per raggiungere il suddetto traguardo nel periodo di programmazione</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA Introdotta a pag. 238 una tabella che riporta il dettaglio degli interventi e delle tempistiche correlate.</p>
	<p>Si sottolinea positivamente l'introduzione della raccolta del rifiuto tessile, che tuttavia deve avvenire in sinergia con iniziative di recupero e riciclo del medesimo (ad es. implementando attività già svolte da Associazioni quali Caritas)</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA Introdotta il par. 12.1.6 Modalità di raccolta dei tessili Si condivide la necessità di non limitare la gestione del tessile come solo rifiuto ma di attivare o mantenere canali volti al recupero e al riuso dei vestiti</p>
	<p>In merito agli obiettivi ed alle azioni ipotizzate nel "Programma di prevenzione della produzione dei rifiuti" si sottolinea la necessità che le medesime trovino poi effettiva applicazione. Si rileva l'indicazione relativa alla "formazione dei tecnici qualificati per uno sviluppo della Green economy": a tale proposito, tuttavia, non vengono specificate le risorse da utilizzare per tali fini.</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA Nel par. 5.3 Obiettivi specifici del PRGR è stato specificato che <i>"L'attuazione del PRGR comporta l'allocazione di adeguate risorse finanziarie e professionali. Le coperture finanziarie per gli investimenti saranno reperite principalmente dai bandi PNRR e dai fondi della programmazione 2021-2027; le azioni di prevenzione saranno essenzialmente finanziate con fondi derivanti dall'introito del tributo speciale. L'acquisizione di personale dedicato e specializzato per garantire il concreto raggiungimento dei suddetti obiettivi dovrà essere oggetto di priorità nell'ambito del Piano regionale di fabbisogno del personale."</i></p>
	<p>Per quanto riguarda l'obiettivo di "rafforzamento delle attività di controllo e di vigilanza in materia di tutela ambientale", implementando quindi i controlli sulla corretta gestione degli impianti di recupero e trattamento, si rileva che non vengono specificate le misure da adottare per tali fini; si ritiene di sottolineare a tale proposito che, ad oggi, i controlli vengono eseguiti dal Corpo Forestale della Valle d'Aosta in collaborazione con ARPA (che però non svolge funzioni ispettive)</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA È stato integrato il par. 11.2.12 Rafforzamento delle attività di vigilanza e contrasto al fenomeno dell'abbandono dei rifiuti.</p>

<p>Volume Secondo la gestione dei rifiuti Speciali</p> <p>Gli obiettivi specifici indicati e le azioni proposte per il suddetto obiettivo (pag. 85) paiono essere di tipologie molto variegate; a tale proposito si richiede di chiarire maggiormente la tipologia di interventi riferibili alla seguente azione: <i>“Interventi per valorizzare le potenzialità impiantistiche di riciclo/recupero già presenti sul territorio e per favorire la localizzazione di imprese che effettuano riciclo/recupero di materia al fine di poter gestire quei flussi di rifiuti prodotti nel territorio regionale che attualmente costituiscono la domanda inevasa.”</i>.</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA</p> <p>Per il trattamento degli inerti è stato introdotto il par. <i>“12.3.1 Impianti di recupero dei rifiuti da C&D (Rifiuti da Costruzione e Demolizione) a pag. 335 del Volume I</i></p>
<p>Per quanto riguarda la tematica delle discariche (cap. 2.4.2), con particolare riguardo a quelle per rifiuti inerti, si rileva un’ampia variabilità di disponibilità residua delle discariche comunali esistenti nei diversi Sub Ato; a tale proposito il Piano indica: <i>“molte discariche a gestione comunale sono sottoutilizzate e non consentono allo stato attuale una gestione economica da parte dell’Ente proprietario.”</i>. Pur rilevando l’esigenza di migliorare l’utilizzo e la distribuzione strategica sul territorio di tali discariche, il Piano tuttavia non pare definire specifiche azioni e strategie in merito.</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA</p>
<p>Per quanto riguarda la tematica della gestione dei fanghi di depurazione delle acque reflue urbane, si rileva a tale proposito quanto indicato anche nella trattazione del tema nel Cap. 3.1 del Volume II.</p> <p>In particolare si rileva che tra le azioni specifiche degli Obiettivi illustrati nella Tabella 36 del Volume II vi è la seguente: <i>“Centralizzare la gestione dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione acque reflue urbane al fine di ridurre il più possibile i quantitativi da avviare a trattamento, promuovendone la valorizzazione energetica con produzione di biogas ed ottimizzando il trattamento di disidratazione..”</i></p> <p>Nella trattazione di tale argomento (in parte sviluppata anche nel Volume I) il Piano ipotizza vari scenari con diverse ipotesi impiantistiche (sinergie con l’impiantistica già presente presso il Centro di Brissogne; previsione di un nuovo impianto nel medesimo sito; previsione di un centro di essiccaamento nel medesimo sito). Per tale tematica il Piano non pare definire una linea strategica privilegiata con ipotesi di tempistica per la relativa realizzazione (sebbene si rilevino ipotesi di trattamento e di suddivisione in fasi, in relazione anche al trattamento dell’organico nel capitolo 10.4, del Volume I).</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA</p> <p>Nel par. <i>“10.4.4 Fanghi da impianti di depurazione acque reflue urbane”</i> del Volume I è stato specificato che <i>“Come prima fase vi è comunque l’esigenza di ottimizzarne la gestione puntando a centralizzarne la gestione al fine di ridurre il più possibile i quantitativi da avviare a trattamento presso impianti fuori Regione, promuovendone la produzione di biogas ed ottimizzando il trattamento di disidratazione raggiungendo un grado di secco il più elevato possibile.”</i></p>

<p>La scrivente Struttura, nell'ambito delle azioni previste dal Piano aria regionale, ha pubblicato linee guida sulle biomasse legnose e linee guida in materia di abbruciamenti di residui agricoli, documenti nei quali viene posto l'accento sul contributo di queste fonti alla produzione di inquinanti quali polveri e IPA (idrocarburi policiclici aromatici). Nel piano rifiuti si fa cenno ad un miglioramento della raccolta di tali residui, ma senza entrare nello specifico delle azioni che si intendono intraprendere. Per l'elaborazione delle citate linee guida, la Struttura scrivente ha avviato dei confronti con le Strutture regionali potenzialmente coinvolte e competenti in materia, nonché preso contatti con le principali associazioni nel settore agricolo presenti in Valle d'Aosta, nel corso dei quali è emerso che i problemi maggiori sono legati alle attività condotte da privati, che molte volte preferiscono l'abbruciamento dei residui agricoli, piuttosto che il conferimento presso un centro o un punto di raccolta stradale. Si fa presente che questi ultimi, in alcuni Comuni nella Plaine, vengono posizionati tardivamente rispetto all'avvio delle prime operazioni di pulitura dei campi e orti, il che va ad amplificare il problema. Occorre infatti tenere presente che per il trasporto presso i centri comunali, i cittadini devono spesso percorrere alcuni km, possibili solo se si possiedono mezzi idonei. Risulta quindi necessario introdurre misure volte a migliorare la raccolta differenziata degli sfalci o dei residui agricoli in generale, in modo da incentivarne la raccolta e agevolare comportamenti virtuosi quali ad esempio il compostaggio domestico (per questo ultimo punto si ritengono necessarie campagne informative mirate alla corretta gestione delle compostiere e ai materiali compostabili, nell'ambito di convegni o conferenze o con la realizzazione di video illustrativi di più facile comprensione)... Pertanto dal Piano si auspicano misure puntuali in merito all'ottimizzazione della raccolta dei residui delle potature o sfalci e incentivi in merito al compostaggio sia domestico che di impianti specializzati. Per questi ultimi. inoltre, in sede di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, verrà posta la massima attenzione alle misure volte all'abbattimento delle emissioni odorigene.</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA E' stato introdotto il par. "12.1.7 <i>Promozione della raccolta di sfalci e potature</i>" nel Volume I E' stato introdotto il seguente parametro da monitorare nel par. 5.1.1 RELAZIONI PERIODICHE DI MONITORAGGIO E AZIONI CORRETTIVE AL PIANO del Rapporto Ambientale: <i>"Monitoraggio a campione periodico della gestione delle installazioni per il compostaggio di comunità per la verifica del rispetto dei vincoli gestionali previsti dalla normativa di settore"</i></p>
<p>Per la creazione di una filiera corta per il reimpiego dei residui vegetali per pacciamatura o compost occorre valutare in precedenza quali potrebbero essere i potenziali impieghi nella nostra Regione, in considerazione della tipologia di colture presenti e dei relativi costi di trasporto. Questa soluzione andrebbe supportata da un accurato studio sul reale fabbisogno della nostra Regione o ad un'indagine di mercato mirata</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA Nel cap. "8 ILLUSTRAZIONE DEI POSSIBILI SCENARIO DI PIANO" è stato previsto di avviare <i>"iniziative di economia circolare nel territorio regionale anche attivando circuiti virtuosi (obbligo di utilizzo una determinata % di materiale di recupero nelle opere pubbliche, accordi di filiera per l'impiego di compost e digestato prodotti dal materiale proveniente dalla raccolta differenziata dell'umido, del verde e dei fanghi, etc.)"</i></p>
<p>Volume quarto: criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, e dei luoghi adatti allo smaltimento dei rifiuti Il Titolo del Volume così come indicato potrebbe dare luogo a fraintendimenti: "Volume quarto: criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, e dei luoghi (perché non aree?) adatti allo smaltimento dei rifiuti (e il trattamento?)"; si suggerisce di modificare il titolo in modo più chiaro.</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA Il Volume è stato rinominato come segue: <i>"Volume quarto: criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti, e delle aree idonee al trattamento dei rifiuti"</i></p>

<p>Siti non idonei – impianti di smaltimento rifiuti urbani, laddove viene indicato quanto segue:</p> <p>Impianti TMB Si applicano i fattori generali escludenti e di attenzione sommati a quanto riportato nella tabella seguente:</p> <table border="0" data-bbox="219 242 1196 306"> <thead> <tr> <th>Fattore escludente</th> <th>Fattore di attenzione</th> <th>Norma di riferimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NULLA</td> <td>NULLA</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Altri impianti (recupero sabbie da spazzamento etc.) Si applicano i fattori generali escludenti e di attenzione sommati a quanto riportato nella tabella seguente:</p> <table border="0" data-bbox="219 440 1196 504"> <thead> <tr> <th>Fattore escludente</th> <th>Fattore di attenzione</th> <th>Norma di riferimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NULLA</td> <td>NULLA</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Si ritiene che la suddetta dicitura possa indurre a confusione. Laddove, come indicato, si applicano solo i fattori generali, si richiede di eliminare la tabella (che riportando la dicitura NULLA, è appunto priva di disposizioni).</p>	Fattore escludente	Fattore di attenzione	Norma di riferimento	NULLA	NULLA		Fattore escludente	Fattore di attenzione	Norma di riferimento	NULLA	NULLA		<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA Vari punti del Volume IV</p>
Fattore escludente	Fattore di attenzione	Norma di riferimento											
NULLA	NULLA												
Fattore escludente	Fattore di attenzione	Norma di riferimento											
NULLA	NULLA												
<p>4.2 siti (si ritiene più opportuno utilizzare la denominazione: aree) non idonei – impianti smaltimento e recupero rifiuti speciali. In generale si sottolinea l'importanza del suddetto capitolo (in quanto numerosi sono i procedimenti valutativi/autorizzativi che riguardano i suddetti impianti), per cui le tabelle presenti nelle relative sezioni devono risultare chiare ed essere bene evidenziate.</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA Vari punti del Volume IV</p>												
<p>Nelle Tabelle relative alle “discariche inerti” e “discariche rifiuti speciali non pericolosi” non è chiara la distinzione tra i fattori escludenti e i fattori di attenzione laddove vengono citati parametri per la “Vicinanza all’edificato urbano...”(che sembrano uguali o simili per entrambi i fattori); si rimanda a tale proposito alle osservazioni formulate in merito dalla Struttura pianificazione territoriale</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA Vari punti del Volume IV</p>												
<p>tabella riguardante gli “impianti che effettuano solamente le operazioni R13 e/o D15 (allegati B e C del D.l.s 152/2006) per rifiuti speciali NON pericolosi.....”. Si esprimono perplessità sulla seguente indicazione che andrebbe maggiormente approfondita e motivata: “Per questa tipologia di impianti si applicano i fattori generali, con la deroga che tutti i fattori escludenti della tabella sono invece da intendersi quali fattori di attenzione e andranno valutati caso per caso in sede autorizzativa. Inoltre non si prevedono altri fattori specifici in aggiunta a quelli generali.”</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA Vari punti del Volume IV</p>												

<p>Impianti di trattamento di soli rifiuti inerti: Non si condivide la modalità sia grafica sia di contenuti attraverso la quale (in modo troppo riduttivo) è stato trattato l'argomento relativo ai suddetti impianti di trattamento (da aggiungere anche la parola recupero?). Nella suddetta tipologia rientrano gli impianti che svolgono attività di tipo R5 (riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche); si evidenzia a tale proposito che i suddetti impianti rappresentano la maggioranza di quelli attualmente localizzati sul territorio regionale (come emerge chiaramente dai documenti di Piano). Ciò premesso, come indicato in premessa, l'individuazione di criteri (fattori di esclusione e/o di attenzione) che possano indirizzare la pianificazione, nonché la valutazione della sostenibilità ambientale dei suddetti interventi nei vari procedimenti, è molto importante. Pertanto, preso atto che per la suddetta tipologia di impianti, il Piano si limita a riportare quanto segue:</p> <p><i>Impianti di trattamento di soli rifiuti inerti: Per tali impianti si applicano i fattori generali escludenti e di attenzione sommati a quanto riportato nella tabella seguente:</i></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: left;"><i>Fattore escludente</i></td> <td style="text-align: center;"><i>Fattore di attenzione</i></td> <td style="text-align: right;"><i>Norma di riferimento</i></td> </tr> <tr> <td>NULLA</td> <td>NULLA</td> <td></td> </tr> </table> <p>si ritiene opportuno eliminare la suddetta tabella (che, laddove non contiene indicazioni specifiche, crea solo confusione), dando, per contro, maggiore risalto a tale categoria con appropriata evidenziazione del capitolo, anche eventualmente richiamando per esteso l'elenco dei fattori generali indicati.</p>	<i>Fattore escludente</i>	<i>Fattore di attenzione</i>	<i>Norma di riferimento</i>	NULLA	NULLA		<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA Vari punti del Volume IV</p>
<i>Fattore escludente</i>	<i>Fattore di attenzione</i>	<i>Norma di riferimento</i>					
NULLA	NULLA						
<p>Criteri per l'individuazione luoghi adatti: si ribadisce che la suddetta locuzione risulta incongrua con la dicitura "aree non idonee"; si chiede di valutare l'uso della dicitura "aree idonee".</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA Vari punti del Volume IV</p>						
<p>Laddove viene indicato quanto segue: <i>"I criteri di seguito individuati consentiranno l'elaborazione di cartografie di dettaglio a livello comunale"</i> si richiede di approfondire il suddetto aspetto in quanto, pur demandando a successivi atti, il Piano non chiarisce la "valenza vincolistica" o meno che le suddette cartografie potrebbero assumere. A tale proposito si sottolinea la complessità di tale obiettivo, ed il rischio che l'individuazione delle suddette aree mediante specifiche cartografie potrebbe indurre ad aspettative (preliminarmente agli esiti dei singoli procedimenti autorizzativi), in assenza di specifiche disposizioni normative.</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA Vari punti del Volume IV</p>						
<p>Si richiama l'attenzione sull'aspetto relativo alla "concentrazione" in specifiche aree di numerose attività di trattamento e/o recupero dei rifiuti speciali. Il suddetto aspetto potrebbe avere al contempo sia un carattere "positivo" in ragione della collocazione in un'area già destinata dal PRG comunale (es. zone Bb o Ed) ad ospitare tali attività (tale criterio è quindi stato opportunamente indicato nell'individuazione dei "luoghi adatti")... Pertanto si ritiene opportuno che fra i "fattori di attenzione" sia inserito anche un criterio relativo alla "prossimità con altri impianti/attività che svolgono smaltimento e/o trattamento e recupero di rifiuti speciali" al fine di considerare anche il suddetto aspetto di cumulo degli impatti nei procedimenti autorizzativi.</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA Integrato il par. 4.2. Aree non idonee – impianti smaltimento e di recupero rifiuti speciali</p>						
<p>RAPPORTO AMBIENTALE Lo schema dei contenuti sviluppati nelle diverse fasi di VAS a pag. 9 del RA presenta problemi di dettaglio grafico (righe mancanti).</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA Vari punti del Rapporto Ambientale</p>						
<p>Nell'ambito dell'analisi del quadro conoscitivo territoriale e sociale (capitolo 3.1.3) non sono chiare le tabelle sulla popolazione residente (pag. 27, 28, 29, 33, 34, 35)</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA Vari punti del Rapporto Ambientale</p>						

Capitolo 3.4 Matrice delle criticità (pag 92, 93, 94): nelle varie tabelle occorre modificare il refuso del riferimento al “documento di scoping” indicando invece il Rapporto ambientale	OSSERVAZIONE ACCOLTA Vari punti del Rapporto Ambientale
Nella Tabella 22 (Matrice delle criticità ambientali), si sottolinea che quanto dichiarato in merito all’andamento delle concentrazioni di polveri (incremento di PM10) non trova riscontro rispetto all’analisi degli andamenti nel periodo citato (2014-2018) desunti dalle relazioni annuali ARPA	OSSERVAZIONE ACCOLTA Vari punti del Rapporto Ambientale
pag. 100 – analisi di coerenza con la Strategia Nazionale di sviluppo sostenibile: la seguente indicazione relativa all’obiettivo del Volume I “raggiungimento di un tasso di riciclo per i rifiuti urbani del 60 per cento entro il 2026.” pare errata in quanto in tutte le altre tabelle il medesimo obiettivo viene indicato con “....almeno del 55 per cento entro il 2026”.	OSSERVAZIONE ACCOLTA Vari punti del Rapporto Ambientale
Si ritiene che l’analisi di coerenza con il Piano di tutela delle acque debba essere sviluppata anche con la relativa pianificazione in fase di aggiornamento (oggetto di VAS conclusasi a febbraio del 2020, i cui documenti sono presenti nella pagina istituzionale della scrivente Struttura) e non solo con il Piano in vigore (datato 2006)	OSSERVAZIONE ACCOLTA Vari punti del Rapporto Ambientale
Nell’ambito dell’Analisi di coerenza con il “Piano della Qualità dell’Aria”, non risulta chiara l’indicazione di non coerenza riferita all’obiettivo di “riduzione degli impianti alimentati a gasolio, con conseguente riduzione delle emissioni in atmosfera.”: la suddetta analisi pare parziale	OSSERVAZIONE ACCOLTA Vari punti del Rapporto Ambientale
Analisi di coerenza interna – capitolo 4.2. a pag. 115 c’è un refuso grafico nella tabella 44 (parti non leggibili)	OSSERVAZIONE ACCOLTA Vari punti del Rapporto Ambientale
Si chiede di specificare meglio origine (normativa, pianificazioni di settore) dei “possibili riferimenti utili per le definizioni degli standard ambientali per la valutazione” indicati nella tabella 53.	OSSERVAZIONE ACCOLTA Vari punti del Rapporto Ambientale
Nell’ambito delle azioni finalizzate alla gestione ed alla riduzione della frazione organica anche mediante l’implementazione del ricorso al compostaggio (domestico, e soprattutto di comunità), si sottolinea la necessità di attenzione ambientale (come rilevato anche dalla Struttura igiene, sanità pubblica e veterinaria) nell’effettuazione di tale attività, oltre alla verifica di qualità del materiale ottenuto in relazione al successivo uso in campo agricolo (valutando anche l’implementazione di filiere virtuose per tale utilizzo).	OSSERVAZIONE ACCOLTA E’ stato introdotto il seguente parametro da monitorare nel par. 5.1.1 RELAZIONI PERIODICHE DI MONITORAGGIO E AZIONI CORRETTIVE AL PIANO del Rapporto Ambientale: <i>“Monitoraggio a campione periodico della gestione delle installazioni per il compostaggio di comunità per la verifica del rispetto dei vincoli gestionali previsti dalla normativa di settore”</i>
Particolare importanza assume la necessaria attenzione nella gestione della rete e dei mezzi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani (tipologia mezzi, scelta dei percorsi e degli orari di raccolta, ecc.) al fine di mitigare l’impatto antropico dovuto a tale attività (emissioni aria, rumore)	OSSERVAZIONE ACCOLTA Nel volume I è stato inserito il par. <i>“11.2.8 Criteri di valutazione dei mezzi d’opera e mitigazione dei relativi impatti”</i>
VALUTAZIONE DI INCIDENZA Si rammenta che ai sensi di quanto disposto dalle l.r. 12/2009, all’art. 5, comma 1, la VAS ricomprende la Valutazione di Incidenza di cui all’art. 7 della l.r. 8/2007, i cui contenuti devono essere integrati nella documentazione di VAS. A tale proposito, in merito ai contenuti del capitolo 4.7 (studio per la valutazione di incidenza ambientale del Piano sulla Rete Natura 2000), si evidenzia il parere acquisito in data 19 novembre 2021 da parte della Struttura competente biodiversità, sostenibilità e aree naturali protette (già sottoposto all’attenzione dell’Autorità competente), sottolineando quindi l’esigenza vincolante che il Rapporto ambientale sia adeguatamente integrato secondo quanto richiesto dalla suddetta Struttura.	OSSERVAZIONE ACCOLTA Il Rapporto ambientale è stato integrato con è stato sviluppato il volume denominato <i>“Rapporto Ambientale - Aggiornamento dello Valutazione di Incidenza Ambientale”</i>

<p>Tabella 61 “Misure di mitigazione per l’attuazione del Piano”. Sebbene sia evidente come l’attuazione delle misure di mitigazione sulle componenti ambientali indicate nella suddetta Tabella abbia ripercussioni indirette positive (riduzione emissioni, rumore, traffico,) anche sulla “popolazione e salute pubblica”, si rileva la mancanza del suddetto riferimento fra le componenti ambientali esaminate (presente invece nelle tabelle illustranti le matrici di valutazione): si richiede pertanto di considerarla anche a sé stante.</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA Vari punti del Rapporto Ambientale</p>
<p>Come già rilevato per le misure di mitigazione, fra le componenti ambientali indicate non è presente la seguente “popolazione e salute pubblica” (e conseguentemente non vi sono specifici indicatori correlati).</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA Vari punti del Rapporto Ambientale</p>
<p>i primi due indicatori correlati alla componente Aria sembrano essere la stessa cosa</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA</p>
<p>Nel Capitolo 5.1.2 “Ruoli, competenze e modalità di attuazione del monitoraggio” quanto illustrato pare maggiormente correlato al monitoraggio degli obiettivi ed azioni del Piano e non all’analisi delle ricadute ambientali; si ricorda a tale proposito che occorre definire i ruoli dei diversi soggetti che interverranno nella raccolta/elaborazione/restituzione dei dati relativi al monitoraggio ambientale (si rileva che nell’elenco delle Fonti dati consultate di cui alla tabella del Cap 6.1 viene indicato: “possono costituire anche un riferimento per il monitoraggio del contesto ambientale in fase di attuazione del Piano”: occorre tuttavia specificare meglio tale aspetto).</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA Vari punti del Rapporto Ambientale</p>
<p>In merito al cronoprogramma relativo alle attività di monitoraggio, si rileva che per quanto riguarda gli indicatori ambientali è presente un riferimento solo nella relazione biennale (2023); si richiede di approfondire tale aspetto valutando l’inserimento dell’analisi delle ricadute ambientali anche nel Rapporto intermedio (2024) oltre che, ovviamente, nella relazione finale (2026).</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA Vari punti del Rapporto Ambientale</p>
<p>Fra le azioni di monitoraggio ambientale si richiede di valutare anche l’inserimento di considerazioni inerenti all’efficacia dell’applicazione dei criteri di non idoneità/idoneità declinati nell’Allegato IV (eventualmente con una prima analisi dopo due anni) al fine di verificare l’effettivo contributo dell’utilizzo dei suddetti criteri/fattori nella pianificazione e valutazione di sostenibilità ambientale nei procedimenti autorizzativi dei singoli impianti (oltre che la congruenza e l’efficacia dei parametri proposti, che potrebbero eventualmente essere oggetto di modifica/revisione a seguito del suddetto monitoraggio). A tale fine potrebbero essere considerati indicatori che correlino le singole pratiche autorizzative ed i fattori analizzati (es. n° pratiche presentante/fattore di attenzione interessato; n° pratiche approvate/fattore di attenzione interessato, ecc.)</p>	<p>OSSERVAZIONE ACCOLTA Vari punti del Rapporto Ambientale</p>

